SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 marzo 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 1999.

Rettifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 aprile 1999 concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili del personale del Ministero dei lavori pubblici.

00A3120

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. **63.**

Attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1998) e, in particolare, gli articoli 1 e 2 e l'allegato *A;*

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive integrazioni e modificazioni, e, in particolare, gli articoli 122 e 123;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Credito al consumo: delibera CICR

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, con particolare riguardo alla previsione di indicare il tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante un esempio tipico.

Art. 2.

Tasso annuo effettivo globale e pubblicità

1. Ai fini di cui all'articolo 1, il CICR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le necessarie modifiche alla disciplina recata dal decreto ministeriale 8 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 luglio 1992, n. 169.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TOIA, *Ministro per le politiche comunitarie*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 98/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 è pubblicata in G.U.C.E. n. L 101 del 1° aprile 1998.

— La direttiva 87/102/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 è pubblicata in G.U..C.E. n. L 042 del 12 febbraio 1987.

— La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1998)».

— Gli articoli 1 e 2 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo e delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Preidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B,* a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, diposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1».

«Art. 2 *(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).* — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previsti, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno detemrinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, delle specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previsti sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'art. 11-*ter,* comma 2, della legge 5 agosto 1978, n 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui attuazione è stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi;

g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616. Saranno inoltre osservate le competenze normative e amministrative conferite alle regioni con la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed i relativi decreti legislativi attuativi, nonché gli ambiti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

2. Le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, si applicano, ove gia non previsto, a tutte le violazioni delle norme di recepimento di disposizioni comunitarie in materia di igiene sul lavoro, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, per le quali è prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda».

— L'allegato *A* della succitata legge reca l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo.

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia». Si riporta il testo degli articoli 122 e 123:

«Art. 122 *(Tasso annuo effettivo globale).* — 1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.

2. Il CICR stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.

3. Nei casi in cui il finanziamento può essere ottenuto solo attraverso l'interposizione di un terzo, il costo di tale interposizione deve essere incluso nel TAEG».

«Art. 123 *(Pubblicità).* — 1. Alle operazioni di credito al consumo si applica l'art. 116. La pubblicità è, in ogni caso, integrata con l'indicazione del TAEG e del relativo periodo di validità.

2. Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano il TAEG e il relativo periodo di validità. Il CICR individua i casi in cui, per motivate ragioni tecniche, il TAEG può essere indicato mediante un esempio tipico».

Nota all'art. 1:

— Per quanto riguarda le direttive 98/7/CE e 87/102/CEE vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo degli articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto ministeriale 8 luglio 1992 reca: «Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo».

00G0104

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2000, n. **64.**

Regolamento recante norme per il recepimento di decisioni della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circolazione di apparecchiature radio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale della Repubblica italiana approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983, e le successive modificazioni ed in particolare quelle di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 26 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990 relativo al riconoscimento della licenza di radioamatore CEPT, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1991;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, che ha dato attuazione alla direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, che ha dato attuazione alla direttiva 89/336/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE, dalla direttiva 93/68/CEE e dalla direttiva 93/97/CEE;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, che ha dato attuazione alla direttiva 94/46/CE che ha modificato le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite;

Vista la decisione 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 1997 su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160, con il quale è stato adottato il regolamento per la procedura di approvazione nazionale delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

Visti l'articolo 1, comma 3, e l'articolo 2, comma 1, lettera *e),* del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CEE sulle comunicazioni mobili e personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, concernente il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) ERC/DEC (98)01 del 1° dicembre 1995 sulla libera circolazione delle apparecchiature radio nei Paesi membri della CEPT, con particolare riferimento alle apparecchiature terminali GSM, DECT, OMNITRACS per sistema EUTELTRACS, INMARSAT-C, INMARSAT-M e PR27;

Vista la decisione CEPT ERC/DEC(97)05 del 30 giugno 1997 relativa alla libera circolazione, all'uso ed alle licenze delle stazioni mobili terrestri per i servizi di comunicazioni personali via satellite (S-PCS) operanti nelle bande 1610-1626,5 MHz, 2483,5 - 2500 MHz, 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz nei Paesi CEPT;

Vista la decisione CEPT ERC/DEC(98)11 del 5 dicembre 1997 sulla libera circolazione e sull'uso delle apparecchiature terminali mobili DCS 1800;

Viste le decisioni CEPT ERC/DEC(98)01, 02, 03 e 04 che estendono le disposizioni recate dalla decisione CEPT ERC/DEC(95)01 alle apparecchiature terminali radio INMARSAT-D, INMARSAT-Telefono (anche noto come INMARSAT Mini-M), EMS-PRODAT ed EMS-MSSAT;

Considerata l'opportunità di favorire la mobilità dei cittadini e, quindi, la detenzione delle apparecchiature radio satellitari non solo su scala nazionale, ma anche su scala europea e mondiale così come sancito nella

suddetta decisione 710/97/CE, e di estendere tale principio ad altre apparecchiature radio sulla base delle citate decisioni CEPT;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nelle adunanze della sezione consultiva per gli atti normativi del 10 maggio 1999 e del 26 luglio 1999;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 ottobre 1999;

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Detenzione ed uso delle apparecchiature radio portatili e veicolari

1. I cittadini appartenenti a Paesi della CEPT, in visita od in transito in Italia, possono detenere ed usare, nei modi e nelle bande di frequenze consentiti, le apparecchiature radio, portatili o veicolari, trasmittenti o rice-trasmittenti, monomodo o multimodo, monobanda o multibanda, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) utilizzazione di servizi di telecomunicazioni autorizzati dall'Italia nelle bande di frequenze assegnate;

b) approvazione amministrativa od omologazione, compatibilità elettromagnetica e relativa marcatura delle apparecchiature;

c) conformità alla normativa vigente nel Paese di appartenenza.

2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, possono:

a) detenere ed usare le apparecchiature radio, portatili o veicolari, solo riceventi, per i servizi di radiodiffusione, di radiodeterminazione e di radioamatore, nonché per il servizio mobile a scopo di teleavviso personale;

b) detenere ma non utilizzare le apparecchiature radio diverse da quelle di cui al comma 1 e di cui alla lettera *a)* del presente comma, se il relativo impiego è consentito dal Paese di appartenenza e se risultano conformi a quanto disposto dal decreto legislativo 12 dicembre 1996, n. 615.

Art. 2.

Interferenze dannose ed integrità della rete

1. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1 è fatta salva la normativa in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiocomunicazioni.

2. In caso di interferenze dannose per il funzionamento di altri impianti di telecomunicazioni nazionali ed esteri, autorizzati o registrati, l'apparecchiatura terminale radio è immediatamente disattivata.

3. In caso di inottemperanza il Ministero delle comunicazioni provvede alla disattivazione e, se necessario, al sequestro delle apparecchiature.

4. A salvaguardia dell'integrità delle reti pubbliche di telecomunicazioni, l'utilizzazione delle apparecchiature di cui al presente decreto è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, ovvero a quelle dell'articolo 20 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160.

Art. 3.

Elenco delle apparecchiature e comunicazioni

1. L'elenco delle apparecchiature che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, delle relative bande di frequenze e delle eventuali restrizioni di utilizzo è approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni.

2. Il presente regolamento, il decreto di cui al comma 1 e le successive modificazioni degli stessi sono comunicati all'ufficio europeo delle comunicazioni della CEPT.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARDINALE, *Ministro delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2000
Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 9

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, recante «Approvazione della nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione», è il seguente:

«Art. 14. — 1. Con i regolamenti approvati con decreti del Ministro delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, in conformità alle disposizioni comunitarie, condizioni, modalità e formalità per l'ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dall'art. 12 e dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983.

2. Con i successivi regolamenti, approvati con decreti del Ministro delle finanze, sono disposti gli ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie».

— L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, lettera *e),* del decreto-legge 1º maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 1997, n. 189, recante: «Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CEE sulle comunicazioni mobili e personali».

«Art. 1, comma 3. Con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2 possono essere apportate le correzioni, le modificazioni e le integrazioni eventualmente occorrenti, anche sulla base delle direttive europee nel frattempo emanate, per il completamento e l'aggiornamento della regolamentazione riguardante la completa liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni».

«Art. 2, comma 1. Con provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e seguendo i criteri indicati dall'art. 1, comma 1, si provvede a:

a)-d) (omissis);

e) disciplinare i servizi di radiocomunicazioni nell'ambito di un fondo e, in relazione alla evoluzione tecnologica, i sistemi di comunicazioni personali via satellite».

Nota all'art. 1:

— Per quanto concerne il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, vedi nelle premesse del presente decreto.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, recante «Attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CE», è il seguente:

«Art. 12 *(Sorveglianza e controllo).* — 1. È facoltà del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni disporre controlli e sorveglianza sulla commercializzazione nonché sulla utilizzazione dei terminali e delle apparecchiature in caso di perturbazione in atto alla rete o al servizio o a danno della rete pubblica. Restano ferme, quanto alle competenze in materia di vigilanza, le disposizioni vigenti.

2. I controlli di cui al comma 1 possono essere effettuati mediante prelievo a campione di un numero non superiore a cinque esemplari di terminali e di apparecchiature presso il costruttore, i depositi sussidiari del costruttore, i grossisti, gli importatori, i dettaglianti e, ove occorra, presso gli utilizzatori. A tal fine devono essere consentiti:

a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;

b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;

c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e di prove.

3. I controlli tecnici e le prove sono effettuati con l'impiego delle strutture tecniche esistenti.

4. I risultati dei controlli e delle prove debbono essere comunicati ai soggetti interessati entro il termine di novanta giorni dal prelievo dei terminali e delle apparecchiature.

5. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove qualora sia stato accertato il mancato rispetto dei requisiti essenziali. I campioni, per i quali, invece, non sono state rilevate irregolarità, sono restituiti entro novanta giorni dal prelievo».

— Il testo dell'art. 20 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160, recante «Regolamento per la procedura di approvazione nazionale delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni», è il seguente:

«Art. 20 *(Sorveglianza e controllo).* — 1. È facoltà del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con altri organi competenti, disporre controlli sulla commercializzazione e sulla utilizzazione dei terminali.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *c),* i terminali e le apparecchiature immessi sul mercato sprovvisti della marcatura di cui al presente decreto o della marcatura CE di cui al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, sono soggetti a sequestro.

3. I controlli di cui al comma 1 possono essere effettuati mediante eventuale prelievo a campione di un esemplare di un terminale presso i depositi del costruttore, i grossisti, gli importatori, i dettaglianti e, ove occorra, presso gli utilizzatori. A tal fine deve essere consentito:

a) l'accesso ai luoghi di immagazzinamento dei prodotti o di vendita al dettaglio;

b) l'acquisizione delle informazioni necessarie all'accertamento;

c) il prelievo del campione per l'esecuzione degli esami necessari.

4. I risultati dei controlli debbono essere comunicati ai soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dal prelievo del campione. Nello stesso termine il campione, se conforme al tipo approvato, viene restituito.

5. Nel caso in cui il campione prelevato risulti non conforme al tipo approvato, l'interessato tenuto al pagamento delle spese per l'esecuzione degli esami; l'intero lotto da cui è stato prelevato il campione è soggetto a sequestro».

00G0102

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 1999.

Approvazione del programma di interventi urgenti della regione Lazio di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato «decreto-legge»), ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:

l'art. 1, che assegna alla regione Lazio, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la somma di L. 58.760.887.500, di cui L. 28.378.530.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 30.382.357.500 a valere sull'annualità 2000;

l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge;

Visto il piano straordinario approvato dal Comitato istituzionale dell'autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere con delibera n. 85 del 29 ottobre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il piano straordinario approvato dal Comitato istituzionale dell'autorità di bacino di rilievo nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno con delibere n. 1 e 2 del 27 ottobre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il piano straordinario approvato dal Comitato istituzionale dell'autorità di bacino di rilievo interregionale del fiume Fiora con delibera n. 10 del 28 ottobre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il piano straordinario approvato dal Comitato istituzionale dell'autorità di bacino di rilievo interregionale del fiume Tronto con delibera n. 1 del 29 ottobre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il piano straordinario approvato dal Comitato istituzionale dell'autorità di bacino regionale del Lazio con delibera n. 10 del 2 novembre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Vista la proposta di programma di interventi urgenti della regione Lazio, approvata con delibera della giunta regionale n. 5342 del 2 novembre 1999;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 10 dicembre 1999;

Vista la delibera della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 16 dicembre 1999, con la quale è stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del Comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998 con il quale al sottosegretario di Stato dott. Domenico Minniti sono state delegate tra le altre, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e dell'art. 5, primo capo-

verso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, è approvato il programma di interventi urgenti della regione Lazio allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di L. 58.760.887.500.

2. All'attuazione del predetto programma si provvede con le risorse finanziarie assegnate alla regione Lazio ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, pari a L. 58.760.887.500, di cui L. 28.378.530.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 30.382.357.500 a valere sull'annualità 2000.

3. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999.

4. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi.

5. La regione Lazio assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali e della realizzazione di quelli per i quali sono stati finanziati con il presente provvedimento esclusivamente indagini, studi e/o progettazioni sia con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi programmati, sia con risorse finanziarie del proprio bilancio, sia provvedendo a richiederne con priorità il finanziamento nell'ambito di ulteriori programmi di interventi urgenti ovvero di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 21 dicembre 1999

p. *Il Presidente:* MINNITI

Registrato alla Corte dei conti il 1º marzo 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 126

ALLEGATO

PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, N. 180 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 267

Annualità 1999-2000

REGIONE LAZIO

N.	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Descrizione intervento	Importo finanziato *(migliaia di lire)*	Note
1	Acquapendente	Monastero S. Chiara	Tevere	F	Scarpata in crollo sotto il Monastero di S. Chiara	600.000,0	
2	Bagnoregio	Portiglione	Tevere	F	Consolidamento lato meridionale della rupe	800.000,0	
3	Bomarzo	Mugnano	Tevere	F	Sistemazione dissesti in via del Piano, Mugnano, Piazza Calabria	1.800.000,0	
4	Camerata Nuova	Fosso Luisa	Tevere	A	Opere di difesa dalle inondazioni e risagomatura dell'alveo	500.000,0	
5	Capena	Capena	Tevere	F	Consolidamento rupe in via Silla	1.620.000,0	
6	Caprarola	Caprarola	Tevere	F	Consolidamento abitato in zona piazza Prato	1.570.000,0	
7	Casaprota	Collelungo	Tevere	F	Consolidamento abitato	1.175.000,0	
8	Castel Sant'Elia	Castel Sant'Elia	Tevere	F	Consolidamento Valle dei Santi	1.800.000,0	
9	Celleno	Celleno	Tevere	F	Consolidamento capoluogo	1.000.000,0	
10	Cervara di Roma	Le Selve	Tevere	F	Consolidamento dissesto	513.000,0	
11	Configni	Il Colle	Tevere	F	Consolidamento abitato	800.000,0	
12	Cottanello	Cottanello abitato	Tevere	F	Sistemazione dissesto nel centro abitato, in corrispondenza della scuola	800.000,0	
13	Fabrica di Roma	La Rocca	Tevere	F	Consolidamento abitato	1.890.000,0	
14	Fiamignano	Poggio Poponesco	Tevere	F	Consolidamento abitato e dissesti in loc. Poponesco, Madonna del Piano, Marmosedio, S. Lucia	2.000.000,0	

N.	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Descrizione intervento	Importo finanziato *(migliaia di lire)*	Note
15	Greccio	Greccio	Tevere	F	Consolidamento dissesto per possibili crolli in Greccio alta	600.000,0	
16	Licenza	Licenza	Tevere	F	Distacco massi nel centro storico	800.000,0	
17	Lubriano	Ponte	Tevere	F	Sistemazione frana	500.000,0	
18	Montecompatri	Montecompatri	Tevere	F	Risanamento delle grotte e delle cavità al di sotto del centro storico	800.000,0	
19	Montelibretti	Matarella	Tevere	F	Consolidamento scarpata	600.000,0	
20	Morlupo	Morlupo	Tevere	F	Consolidamento movimento franoso ai piedi del centro storico	800.000,0	
21	Nazzano	Monte S. Pietro	Tevere	F	Consolidamento in loc. Monte S. Pietro	600.000,0	
22	Orte	Orte Scalo	Tevere	A	Sistemazione idraulica fosso Camerano a ridosso del centro abitato di Orte Scalo	750.000,0	
23	Percile	Percile	Tevere	F	Consolidamento area in via Roma	800.000,0	
24	Petrella Salto	Offeio/Rocca Beatrice Cenci	Tevere	F	Consolidamento della rupe della Rocca di Beatrice Cenci	1.200.000,0	
25	Rocca Priora	Rocca Priora	Tevere	F	Bonifica dissesto idrogeologico in centro storico	800.000,0	
26	Roccagiovine	Roccagiovine	Tevere	F	Consolidamento centro storico	800.000,0	
27	Ronciglione	Ronciglione	Tevere	F	Consolidamento abitato	920.000,0	
28	Vitorchiano	Vitorchiano	Tevere	F	Consolidamento versante occidentale della rupe	1.000.000,0	
29	Zagarolo	Zagarolo	Tevere	F	Consolidamento del costone tufaceo nel centro storico e del versante destro della Valle della Foresta	1.000.000,0	
30	Bellegra	(1) Colanicchio e (2) Centro Abitato	Liri Gar Vol	F	Regimazione acque superficiali, rimodellamento pendio e ripristino gabbionate	1.400.000,0	
31	Ceprano	Ceprano	Liri Gar Vol	F	Stabilizzazione frana, consolidamento abitato, muri di contenimento spondali	1.200.000,0	
32	Cervaro	Monte Trocchio Piternis	Liri Gar Vol	F	Stabilizzazione frana e sistemazione fossi adiacenti	1.400.000,0	
33	Esperia	Monte Cecubo	Liri Gar Vol	F	Ancoraggi e inizioni	600.000,0	
34	Frosinone	Colle Marte	Liri Gar Vol	F	Consolidamento versanti ed edifici	1.712.887,5	
35	Pescosolido	Forcella	Liri Gar Vol	F	Palificate e drenaggi	650.000,0	
36	Pontecorvo	S. Bartolomeo	Liri Gar Vol	F	Sostegno mura ciclopiche	1.400.000,0	
37	San Vito Romano	Vallerano	Liri Gar Vol	F	Drenaggi e regimazione acque superficiali	1.000.000,0	
38	Santopadre	La Valle	Liri Gar Vol	F	Drenaggi corpo di frana e regimazione acque superficiali	490.000,0	
39	Sora	Carnello di Sora	Liri Gar Vol	A	Risagomatura e sistemazione alveo	700.000,0	
40	Terelle	Ottaduna	Liri Gar Vol	F	Disgaggio, ancoraggi e chiodature	800.000,0	
41	Torrice	Colle Vecchio Consolazione	Liri Gar Vol	F	Indagini geotecniche, drenaggi e palificate	1.000.000,0	
42	Farnese	Farnese	Fiora	F	Consolidamento abitato	600.000,0	
43	Amatrice	Rocca Passa	Tronto	F	Frana da crollo dovuta allo scalzamento al piede del versante da parte del fosso sottostante al paese	300.000,0	
44	Allumiere	Madonna delle Grazie, Bolzella	Lazio	F	Crolli in località Madonna delle Grazie e movimento del versante in località Bolzella	1.800.000,0	

N.	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Descrizione intervento	Importo finanziato *(migliaia di lire)*	Note
45	Ariccia	Ariccia	Lazio	F	Crolli in corrispondenza della parete meridionale dell'abitato di Ariccia	1.345.000,0	
46	Arlena di Castro	Arlena di Castro	Lazio	F	Consolidamento rupe tufacea nel centro storico	700.000,0	
47	Barbarano Romano	Barbarano Romano	Lazio	F	Prevenzione dei crolli dalla parete tufacea nel centro abitato	800.000,0	
48	Bolsena	Fosso della Carogna	Lazio	A	Sistemazione idraulica e idraulico-forestale del fosso della Carogna nel comune di Bolsena	1.325.000,0	
49	Canale Monterano	Giglio, SP Canale Monterano	Lazio	F	Consolidamento dei dissesti in località Giglio, a nord dell'abitato, e lungo la SP Canale Monterano, a sud dell'abitato	1.600.000,0	
50	Fondi	Fosso Valle Querce	Lazio	A	Sistemazione idraulica e idraulico-forestale del fosso Valle Querce	1.000.000,0	
51	Gradoli	Gradoli	Lazio	F	Consolidamento zona settentrionale della Rupe	400.000,0	
52	Lenola	s.s. 637	Lazio	F	Crolli in corrispondenza della s.s. 637 ai km 36-38	1.000.000,0	
53	Monte San Biagio	Costarelle e Madonna della Ripa	Lazio	F	Crolli in località Costarelle e Madonna della Ripa	1.200.000,0	
54	Norma	Norma	Lazio	F	Caduta massi strada provinciale località via Norbana	1.200.000,0	
55	Santa Marinella	Santa Marinella	Lazio	F	Consolidamento dissesto in via Marche e via Collefiorito	1.000.000,0	
56	Sezze	Fosso Iavone	Lazio	A	Intervento di ricalibratura e sistemazione idraulica del Fosso Iavone	1.200.000,0	
57	Terracina	Piscomontano via delle Cave	Lazio	F	Crolli in località Piscomontano e in via delle Cave (zona depuratore)	1.200.000,0	
58	Tolfa	Casalaccio	Lazio	F	Movimento franoso in località Casalaccio	500.000,0	
59	Tuscania	Piana di Nola	Lazio	F	Crolli della rupe in località Piana di Nola	400.000,0	
					Totale . . .	58.760.887,5	

A = alluvione, F = frana

00A3166

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 1999.

Approvazione del programma di interventi urgenti della regione Sicilia di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato «decreto-legge»), ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:

l'art. 1, che assegna alla regione Sicilia, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la

somma di L. 68.029.500.000, di cui L. 32.854.800.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 35.174.700.000 a valere sull'annualità 2000;

l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge;

Visto il piano straordinario approvato dalla regione Sicilia con delibera del 6 dicembre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Vista la proposta di programma di interventi urgenti della regione Sicilia, approvata con delibera della giunta regionale del 6 dicembre 1999;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 10 dicembre 1999;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 16 dicembre 1999, con la quale è stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del Comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998 con il quale al Sottosegretario di Stato dott. Domenico Minniti sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e dell'art. 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, è approvato il programma di interventi urgenti della regione Sicilia allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di L. 65.819.500.000.

2. All'attuazione del predetto programma si provvede con parte delle risorse finanziarie assegnate alla regione Sicilia ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, pari a L. 68.029.500.000, di cui L. 32.854.800.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 35.174.700.000 a valere sull'annualità 2000.

3. Con successivo provvedimento è approvato il programma di interventi urgenti a valere sulle risorse residue, pari a L. 2.210.000.000.

4. La regione siciliana è impegnata a:

eseguire il provvedimento di rettifica della delibera della giunta regionale di approvazione del programma straordinario di interventi urgenti, nella seduta del 6 dicembre 1999;

comunicare al Dipartimento dei servizi tecnici nazionali ed alla Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, il programma degli interventi che la regione siciliana, con legge di bilancio regionale n. 10 del 18 maggio 1999, ai sensi dell'art. 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha provveduto a finanziare, modificando la programmazione effettuata con delibera della giunta regionale n. 181/98 a valere sui fondi di cui alla legge n. 183/1989.

5. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999.

6. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi.

7. La regione siciliana assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali e della realizzazione di quelli per i quali sono stati finanziati con il presente provvedimento esclusivamente indagini, studi e/o progettazioni sia con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi programmati, sia con risorse finanziarie del proprio bilancio, sia provvedendo a richiederne con priorità il finanziamento nell'ambito di ulteriori programmi di interventi urgenti ovvero di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 21 dicembre 1999

p. *Il Presidente:* MINNITI

Registrato alla Corte dei conti il 1º marzo 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 132

ALLEGATO

PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, N. 180 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 267

Annualità 1999-2000 - Primo stralcio

REGIONE SICILIANA

N.	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Denominazione intervento	Importo finanziario *(migliaia di lire)*
1	Catania	—	Regionale	F	Consolidamento Collina Monte Po	2.048.500,0
2	Aidone (EN)	—	Regionale	F	Consolidamento via Arconide e Mancuso	335.000,0
3	Capizzi (ME)	—	Regionale	F	Consolidamento mediante realizzazione di micropali e muri di sostegno a protezione delle scarpate e via Dante	300.000,0
4	Licata (AG)	—	Regionale	A	Risagomatura dell'alveo, sistema di allarme per fenomeni di piena del fiume Salso	4.000.000,0
5	Porto Empedocle (AG)	—	Regionale	A	Opere di regolazione del deflusso del torrente Spinola	13.000.000,0
6	S. Giuseppe Jato (PA)	—	Regionale	F	Consolidamento e drenaggi agglomerati	2.000.000,0
7	Canicattini Bagni (SR)	—	Regionale	F	Realizzazione muro di sostegno della Villa Comunale e della via Garibaldi	307.000,0
8	Canicattì (AG)	—	Regionale	A	Opere di smaltimento delle acque meteoriche a nord del centro abitato	7.800.000,0
9	S. Teodoro (ME)	—	Regionale	F	Consolidamento dei suoli a valle del c.a. per dissesto franoso, 2° stralcio	2.500.000,0
10	Mineo (CT)	—	Regionale	F	Zona di frana viale Crispi	1.500.000,0
11	Motta S. Anastasia (CT)	—	Regionale	F	Consolidamento centro abitato versante SE	1.000.000,0
12	Caltanissetta	—	Regionale	A	Risanamento idrogeologico e stabilizzazione delle aree di ampliamento dell'agglomerato industriale - stralcio	5.500.000,0
13	Campofranco (CL)	—	Regionale	F/A	Consolidamento idrogeologico zona nord del centro abitato	1.300.000,0
14	San Fratello (ME)	—	Regionale	F	Consolidamento del quartiere San Nicolò	1.500.000,0
15	Ciminna (PA)	—	Regionale	F	Consolidamento movimento franoso collina Sant'Antonio	420.000,0
16	Poggioreale (TP)	—	Regionale	F	Completamento sistemazione idrogeologica e consolidamento dei dissesti che interessano il versante SW	1.500.000,0
17	Ribera (AG)	—	Regionale	F	Opere di urbanizzazione in località Seccagrande - Consolidamento 1° stralcio	1.800.000,0
18	Mirabella Imbaccari (CT)	—	Regionale	F	Consolidamento e sistemazione idrogeologica a protezione del centro abitato	1.500.000,0
19	Caselvecchio Siculo (ME)	—	Regionale	F	Consolidamento della frazione S. Carlo	1.500.000,0
20	Floresta (ME)	—	Regionale	A/F	Consolidamento e sistemazione idrogeologica della zona in località Posso	1.047.000,0
21	Gagliano Castelferrato (EN)	—	Regionale	F	Consolidamento a monte della via San Cono e quartiere Rocche	962.000,0

N.	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Denominazione intervento	Importo finanziario *(migliaia di lire)*
22	Godrano (PA)	—	Regionale	F	Ripristino di un tratto di frana della S.P. n. 26 nei pressi dell'abitato di Godrano	1.000.000,0
23	Favara (AG)	—	Regionale	F	Consolidamento zona est abitato - 2° lotto	13.000.000,0
					Totale . . .	65.819.500,0

Risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999 . . . . 68.029.500
Risorse finanziarie da programmare 2.210.000

00A3167

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 1999.

Approvazione del programma di interventi urgenti della regione Emilia-Romagna di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato «decreto-legge»), ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:

l'art. 1, che assegna alla regione Emilia-Romagna, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la somma di L. 56.588.175.000, di cui L. 27.329.220.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 29.258.955.000 a valere sull'annualità 2000;

l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge;

Visto il piano straordinario approvato dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con delibera del 26 ottobre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il piano straordinario approvato dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Reno con delibera del 28 settembre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il piano straordinario approvato dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Conca e Marecchia con delibera del 30 settembre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il piano straordinario approvato dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei bacini Romagnoli con delibera del 28 settembre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Vista la proposta di programma di interventi urgenti della regione Emilia-Romagna, approvata con delibere della giunta regionale n. 1838/99, 1839/99, 1840/99, 1841/99 e successivamente ridefinita con delibera della giunta regionale n. 2293/99 n. 11 del 7 dicembre 1999;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 10 dicembre 1999;

Vista la delibera della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 16 dicembre 1999, con la

quale è stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del Comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998 con il quale al Sottosegretario di Stato dott. Domenico Minniti sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e dell'art. 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, è approvato il programma di interventi urgenti della regione Emilia-Romagna allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di L. 56.690.000.000.

2. All'attuazione del predetto programma si provvede con le risorse finanziarie assegnate alla regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, pari a L. 56.588.175.000, di cui L. 27.329.220.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 29.258.955.000 a valere sull'annualità 2000 e con le risorse individuate al successivo punto 5.

3. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999.

4. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi.

5. La regione Emilia-Romagna assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali e della realizzazione di quelli per i quali sono stati finanziati con il presente provvedimento esclusivamente indagini, studi e/o progettazioni sia con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi programmati, sia con risorse finanziarie del proprio bilancio, sia provvedendo a richiederne con priorità il finanziamento nell'ambito di ulteriori programmi di interventi urgenti ovvero di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 21 dicembre 1999

p. *Il Presidente:* MINNITI

Registrato alla Corte dei conti il 1º marzo 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 124

ALLEGATO

PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, N. 180 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 267

Annualità 1999-2000 - Primo Stralcio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

N.	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Denominazione intervento	Importo finanziario *(migliaia di lire)*	Note
1	Verrucchio (RN)	Centro abitato	Conca e Marecchia	F	Palificata in pali e opere di regimazione delle acque	800.000	
2	Montefiore Conca (RN)	Centro abitato	Conca e Marecchia	F	Rimozione opere di consolidamento deteriorate e realizzazione di tiranti di stabilizzazione	300.000	
3	Ravenna - S. Zaccaria (RA)	T. Bevano	Bacini Romagnoli	A	Adeguamento sez. torrente Bevano previa rettifica del percorso e innalzamento argini	1.000.000	
4	Brisighella (RA)	Capoluogo	Bacini Romagnoli	F	Disgaggio, chiodature, sistemazione aree soggette a colata con tecniche di ingegneria naturalistica	700.000	
5	Cesenatico, Cesena, Montiano (FO)	T. Pisciatello	Bacini Romagnoli	A	Adeguamento sezione T. Pisciatello e recupero aree di espansione	1.000.000	

N.	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Denominazione intervento	Importo finanziario *(migliaia di lire)*	Note
6	Roncofreddo (FO)	Capoluogo	Bacini Romagnoli	F	Drenaggi, opere di regimazione delle acque superficiali, opere di contenimento, gradonamento ed inerbimento	1.200.000	
7	Sarsina (FO)	Pescaglia	Bacini Romagnoli	F	Opere di sostegno con muri contro terra e tirantati, canalizzazione e drenaggi superficiali e suborizzontali	1.000.000	
8	Brisighella (RA)	Fognano	Bacini Romagnoli	F	Drenaggi, profilatura, realizzazione opere di sostegno, manutenzione idraulica	800.000	
9	Sarsina (FO)	Capoluogo, rio Crocetta	Bacini Romagnoli	F	Chiodature, ancoraggi, muri di sostegno al ciglio della scarpata, drenaggi sub orizzontali	1.300.000	
10	Predappio (FO)	Predappio Alta	Bacini Romagnoli	F	Drenaggi, opere di sostegno, ancoraggi	1.280.000	
11	Camugnano (BO)	Baigno	Reno	F	Drenaggi, regimazione sup., rimodellamento versante	700.000	
12	S. Benedetto (BO)	Ca' di Sotto	Reno	F/A	Drenaggi, regimazione sup., rimodellamento versante	1.300.000	
13	Granaglione (BO)	Ca' Gardela	Reno	F	Ripristino opere idrauliche danneggiate e reticolo di scolo acque superficiali	500.000	
14	Zocca (MO) (1ª fase)	Ciano	Reno	F	Trincee e fossi drenanti, opere di contenimento	600.000	
15	Grizzana Morandi (BO)	Capoluogo	Reno	F	Interventi estensivi con tecniche ing. nat., regimazione delle acque, briglie in terra	700.000	
16	Lizzano in Belvedere (BO)	Capoluogo	Reno	F	Regimazione delle acque superficiali e profonde tramite dreni sub-orizzontali e pozzi drenanti	1.000.000	
17	Gaggio Montano (BO)	Maraina	Reno	F	Gabbionate, drenaggi	165.000	
18	Riolo Terme (BO)	Isola, Riolo Terme	Reno	A	Realizzazione argini a protezione dell'abitato	1.000.000	
19	Zocca (MO) (2ª fase)	Ciano	Reno	F	Trincee drenanti, rimodellamento versante	700.000	
20	Casola Valsenio (RA)	Capoluogo	Reno	F	Disgaggi, rimodellamento del versante, manutazione opere di consolidamento esistenti, opere di contenimento	800.000	
21	Castiglione dei Pepoli (BO)	Capoluogo	Reno	F	Drenaggi, regimazione idraulica	1.000.000	
22	Gaggio Montano (BO) (1ª fase)	Capoluogo	Reno	F	Regimazione idraulica e manutenzione opere esistenti	1.100.000	
23	Bentivoglio (BO)	Capoluogo	Reno	A	Realizzazione casse di espansione, demolizione	2.000.000	
24	Gaggio Montano (BO) (2ª fase)	Capoluogo	Reno	F	Regimazione idraulica e manutenzione opere esistenti	800.000	
25	Piacenza (PC)	Farnesina	Po	A	Opere limitatrici di portata e miglioramento della regimentazione	1.300.000	
26	Pecorara (PC)	Roncagli, Ca' Follin, Ca' Perotti	Po	F	Completamento opere, sistemazioni idrauliche e forestali	1.000.000	

N.	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Denominazione intervento	Importo finanziario *(migliaia di lire)*	Note
27	Bobbio Coli (PC)	Ferrari, S. Cecilia	Po	F	Opere idrauliche, ripristini, sez. di deflusso del rio Fuino, opere di rivegetazione	1.000.000	
28	Vernasca (PC)	Perpiano, Mazzaschi	Po	F	Monitoraggio, drenaggi profondi, regimazione acque superficiali, rimodellamento e consolidamento dei versanti	1.000.000	
29	Gropparello (PC)	Castellana, Binelli, Perossi, Faimali	Po	F	Regimazione acque superficiali e sotterranee, sistemazione estensiva dei versanti, regimazione idraulica	800.000	
30	Lugagnano (PC)	Velleia	Po	F	Potenziamento opere di captazione delle acque profonde poste già in opera dalla SNAM	700.000	
31	Ferriere (PC)	Casale, Colla di Gambaro	Po	F	Consolidamento movimento franoso	500.000	
32	Bobbio (PC)	I Gobbi	Po	F	Opere di consolidamento tramite drenaggi profondi, sondaggi e sistemi di monitoraggio	800.000	
33	Pecorara (PC)	Praticchia	Po	F	Opere di drenaggio profonde e superficiali, regimazione di corsi d'acqua, inerbimento	500.000	
34	Noceto (PR)	Capoluogo	Po	A	Realizzazione cassa di espansione a monte del centro abitato	5.000.000	
35	Parma, Torrile, Colorno (PR)	Naviglio navigabile	Po	A	Ricalibratura sponde, rifacimento tratti arginali, microcassa di espansione, adeguamento sezione di deflusso, monitoraggio	2.000.000	
36	Solignano (PR)	Capoluogo	Po	F	Regimazione acque superficiali, drenaggi, consolidamento di scarpate, indagini e monitoraggio	1.000.000	
37	Scandiano (RE)	Arceto, T. Tresinaro	Po	A	Ricalibratura sezione di deflusso e manutenzione idraulica, difese spondali	3.600.000	
38	Busana (RE)	Cervarezza	Po	F	Drenaggi profondi (schermi di pozzi drenanti)	1.345.000	
39	Vezzano sul Crostolo (RE)	Casoletta	Po	F	Drenaggi, rinforzi del versante, strumentazione di controllo al fine di pronosticare il collasso	600.000	
40	Vetto (RE)	Groppo	Po	F	Trincee drenanti e drenaggi sub-orizzontali	500.000	
41	Canossa (RE)	Roncaglio	Po	F	Consolidamento movimento franoso tramite opere di drenaggio	900.000	
42	Baiso (RE)	Collina del capoluogo	Po	F	Opere di drenaggio (schermi di pozzi drenanti)	1.750.000	
43	Montese (MO)	T. Dardagnola, Tagliati, Castelluccio	Po	F	Drenaggi superficiali e profondi, briglie, consolidamento	2.400.000	
44	Pievepelago (MO)	Sant'Anna Pelago	Po	F	Drenaggio acque superficiali e regimazione corsi d'acqua	800.000	

N.	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Denominazione intervento	Importo finanziario *(migliaia di lire)*	Note
45	Palagano (MO)	Macinelle, Sassorosso, Boccassuolo, T. Dragone	Po	F	Traverse sul T. Dragone, consolidamento versanti, opere di drenaggio, ricostruzione reticolo idrografico minore	3.000.000	
46	Monete Fiorino (MO)	Farneta	Po	F	Drenaggi superficiali e profondi, rimodellazione del versante	800.000	
47	Sestola (MO)	Castellaro, Rovinaccia, T. Versale	Po	F	Opere di regimazione acque superficiali, drenaggi profondi	1.500.000	
48	S. Giovanni Persiceto (1ª fase)	Capoluogo	Reno	A	Opera di scarico cassa di espansione loc. Burbie	1.500.000	
49	Bedonia (PR)	Costa del Corvo, Anzola	Po	F	Risagomatura tratti di alveo, monitoraggio e installazione di una rete di teleidrometri e telepluviometri	350.000	
50	S. Benedetto (BO)	Castel Alpi	Reno	F	Sondaggi e monitoraggi	100.000	
51	Brisighella, Casola (RA)	Zattaglia	Reno	F	Sondaggi e monitoraggi	100.000	
52	Castiglione Pepoli (BO)	Baragazza	Reno	F	Sondaggi e monitoraggi	100.000	
					Totale . . .	56.690.000	

Risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999 . . . . 56.588.175

A = alluvioni, F = frane

00A3168

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 1999.

Approvazione del programma di interventi urgenti della regione Toscana di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato «decreto-legge»), ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:

l'art. 1, che assegna alla regione Toscana, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la somma di L. 54.928.125.000, di cui L. 26.527.500.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 28.400.625.000 a valere sull'annualità 2000;

l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-*bis,* del decreto-legge;

Visto il piano straordinario approvato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis,* del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 (delibera del 27 ottobre 1999, pe le aree

a rischio di frana, del 10 novembre 1999 per le aree a rischio di alluvione-asta principale e del 29 novembre 1999, per le aree a rischio di alluvione-affluenti);

Visto il piano straordinario approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, con delibera n. 85 del 29 ottobre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis,* del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il piano straordinario approvato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Serchio con delibera del 27 ottobre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis,* del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il piano straordinario approvato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Conca-Marecchia con delibera n. 2 del 30 settembre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis,* del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il piano straordinario approvato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Fiora con delibera n. 10 del 28 ottobre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis,* del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il piano straordinario approvato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Magra con delibera n. 58 del 29 settembre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis,* del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il piano straordinario approvato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Reno con delibera n. 2/2 del 28 ttembre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis,* del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Vista la proposta di programma di interventi urgenti della regione Toscana, approvata con delibera del consiglio regionale n. 348 del 23 novembre 1999 su proposta della giunta regionale (delibera n. 33 del 2 novembre 1999), integrata con nota n. 10447649/15-01 del 30 novembre 1999, a firma del responsabile dell'area difesa del suolo e tutela delle risorse idriche, con la quale sono state indicate le priorità nei limiti del finanziamento assentito;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 10 dicembre 1999;

Vista la delibera della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 16 dicembre 1999, con la quale è stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del Comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998 con il quale al Sottosegretario di Stato dott. Domenico Minniti sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e dell'art. 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, è approvato il programma di interventi urgenti della regione Toscana allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di L. 54.928.125.000.

2. All'attuazione del predetto programma si provvede con parte delle risorse finanziarie assegnate alla regione Toscana ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, pari a L. 54.928.125.000, di cui L. 26.527.500.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 28.400.625.000 a valere sull'annualità 2000.

3. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999.

4. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi.

5. La regione Toscana assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali e della realizzazione di quelli per i quali sono stati finanziati con il presente provvedimento esclusivamente indagini, studi e/o progettazioni sia con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi programmati, sia con risorse finanziarie del proprio bilancio, sia provvedendo a richiederne con priorità il finanziamento nell'ambito di ulteriori programmi di interventi urgenti ovvero di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 21 dicembre 1999

p. *Il Presidente:* MINNITI

Registrato alla Corte dei conti il 1º marzo 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 133

ALLEGATO

Programma di interventi urgenti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

Annualità 1999-2000 Primo stralcio

Regione Toscana

N.	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Denominazione intervento	Importo finanziato (migliaia di lire)
1	MONTECATINI VAL DI CECINA	EX CAVA "MALOMO"	TOSCANA COSTA	F	Opere di protezione e di rinforzo	120.000,0
2	VOLTERRA	SALINE DI VOLTERRA-MONTEBEGGI	TOSCANA COSTA	A	Riprofilatura e opere di regimazione	300.000,0
3	GROSSETO	GROSSETO	OMBRONE	A	Rifacimento argine in dx tra Ponte Rampa di Grancia e il ponte della S.P. n.154	7.500.000,0
4	CARRARA	F. CARRIONE	TOSCANA NORD	A	Adeguamento Ponte Via Verrazzano	2.025.000,0
5	CARRARA	F. CARRIONE	TOSCANA NORD	A	Adeguamento Ponte Via Puccirilli	1.207.500,0
6	PIETRASANTA	F. BACCATOIO	TOSCANA NORD	A	Cassa di espansione	2.000.000,0
7	FIRENZUOLA	Poggio alla Posta	RENO	F	Regimazione idraulica superficiale, rimodellamento versante sondaggi per il monitoraggio	220.000,0
8	PALAZZUOLO SUL SENIO	T. Senio	RENO	A	Realizzazione argini a protezione del capoluogo	300.000,0
9	SESTINO	Martigliano	CONCA-MARECCHIA	F	Sistemazioni idrogeologiche	250.000,0
10	VAGLI DI SOTTO	Loc. Penna del Sasso	SERCHIO	F	Consolidamento versante frana	200.000,0
11	VAGLI DI SOTTO	Loc. Roggio - Le Lezze	SERCHIO	F	Consolidamento versante frana	200.000,0
12	FABBRICHE DI VALLICO	Loc. Sezzo	SERCHIO	F	Consolidamento versante frana	200.000,0
13	Circondario Idraulico di FIRENZE	Torrente Mugnone e Torrente Terzolle	ARNO	A	Manutenzione vegetazione alveo	500.000,0
14	Circondario Idraulico di FIRENZE	Fiume Arno-Torrente Greve	ARNO	A	Adeguamento arginatura Via dell'Argingrosso	200.000,0
15	Circondario Idraulico di AREZZO	Fiume Arno	ARNO	A	Aretino e stabilizzazione tratti terminali Dogana, Borro del Giglio, Borro dei Frati, Vacchereccia, San	600.000,0
16	Circondario Idraulico di FIRENZE	Fiume Arno	ARNO	A	Manutenzione vegetazione alveo da Figline a Pontassieve	300.000,0

17	Circondario Idraulico di FIRENZE	Fiume Arno	ARNO	A	Manutenzione vegetazione alveo da Mugnone a Empoli	200.000,0
18	Circondario Idraulico di PISA	Rio di Macone	ARNO	A	Comune di Fucecchio e completamento difese arginali zona delll S.P. di Empoli	200.000,0
19	Circondario Idraulico di FIRENZE	Chiesimone, Marnia, Vicano di pelago, Sambre, Falle, Sieci,	ARNO	A	Stabilizzazione delle foci	400.000,0
20	Circondario Idraulico di AREZZO	Torrente Foenna - Sinalunga	ARNO	A	Completamento diaframmatura sul torrente Foenna in dx idraulica presso l'abitato di Sinalunga	750.000,0
21	Circondario Idraulico di FIRENZE	Torrente Mugnone	ARNO	A	Completamento arginatura in dx alveo tra il ponte al Barco e la foce	600.000,0
22	Circondario Idraulico di FIRENZE	Torrente Ombrone	ARNO	A	Adeguamento arginatura destra in adiacenza alla Villa Medicea a Poggio a Caiano	300.000,0
23	VAGLIA	Carza e Carzola/Campolungo	ARNO	A	Ripristino sezione idraulica e adeguamento Ponte	900.000,0
24	BAGNO A RIPOLI	Ema/Grassina	ARNO	A	Ripristino sezioni	1.000.000,0
25	RUFINA, DICOMANO e LONDA	Moscia/Pian del Monte	ARNO	AA	Cassa di espansione a difesa loc. Contea	700.000,0
26	MONTERIGGIONI	Torrente Staggia/Località Badesse	ARNO	A	Ricalibratura sezione idraulica tratto tra Ponte Ottarchi e Ponte Badesse	200.000,0
27	MONTERIGGIONI	Torrente Staggia/Loc. Castellina Scalo	ARNO	A	Ricalibratura alveo, difese spondali e arginature	350.000,0
28	POGGIBONSI	Torrente Staggia/Loc. Salceto	ARNO	A	Ricalibratura sezione e difese spondali	400.000,0
29	BAGNO A RIPOLI	Taiano	ARNO	F	Consolidamento frana	96.000,0
30	CERTALDO	Marcialla	ARNO	F	Consolidamento frana	300.000,0
31	CERRETO GUIDI	Capoluogo	ARNO	F	Consolidamento frana	900.000,0
32	RIO MARINA	RIONE SASSO-S.ANTONIO	TOSCANA COSTA	F	Opere di sostegno con micropali	950.000,0
33	CARRARA	F. CARRIONE	TOSCANA NORD	A	Sistemazione idraulica tratto foce Avenza	767.500,0
34	MARRADI	Loc. CAMPIGNO	FIUME LAMONE	A	Sistemazione idraulica	200.000,0
35	AULLA	Aulla	MAGRA	A	Consolidamento muro di sponda in sx idrografica a difesa del centro abitato di Aulla	3.000.000,0
36	ZERI	Loc. Coloretta	MAGRA	F	delle acque profonde e regimazione di quelle superficiali	1.038.000,0
37	SORANO	Sovana	FIORA	F	Consolidamento parete	300.000,0
38	PITIGLIANO	Ponte S. Giovanni	FIORA	F	Consolidamento parete	215.000,0
39	VARI		FIORA	F	Consolidamento strade provinciali	235.000,0
40	CAMAIORE, PESCAGLIA, LUCCA	Torrente Freddana	SERCHIO	A	Adeguamento sezioni, casse di espansione	1.200.000,0
41		Torrente Grondaccia	SERCHIO	A	Messa in sicurezza idraulica	300.000,0
42	BORGO A MOZZANO	Loc. Cune	SERCHIO	F	Consolidamento versante frana	350.000,0

43	BAGNI DI LUCCA	Loc. Lucchio	SERCHIO	F	Consolidamento versante frana	200.000,0
44	MINUCCIANO	Loc. Fosso del Vitellino	SERCHIO	F	Consolidamento versante frana	170.000,0
45	Circondario Idraulico di FIRENZE	Fiume Arno	ARNO	A	Rifacimento impianto idrovoro di Signa - Porto di Mezzo	300.000,0
46	PISA	Fiume Arno	ARNO	A	Realizzazione casse di espansione, opere per il contenimento e il deflusso delle piene	4.000.000,0
47	FIGLINE VALDARNO	S. Andrea/Stecco	ARNO	A	Taglio vegetazione e ripristino 8 traverse	100.000,0
48	CERTALDO e CASTELFIORENTINO	Elsa	ARNO	A	Ripresa erosioni in prossimità di arginature	300.000,0
49	TERRANUOVA BRACCIOLINI	Torrente Ciuffenna	ARNO	A	Sistemazione idraulica	2.000.000,0
50	PORCARI e CAPANNORI	Rio Fossanuova	ARNO	A	Adeguamento sezioni, realizzazione casse di espansione, demolizione e rifacimento ponti	1.000.000,0
51	POGGIBONSI	Torrente Staggia/Loc. Staggia Senese	ARNO	A	Sistemazione alveo con briglie e difese spondali	50.000,0
52	MONTEMURLO	Torrente Agna e Torrente Mendalcione	ARNO	A	Completamento Cassa di espansione a servizio dei torrenti nei comuni di Prato e Montemurlo	600.000,0
53	PRATO	Torrente Iolo	ARNO	A	Completamento cassa di espansione in dx idraulica in loc. ponte alla Dogaia	400.000,0
54	LORENZANA	Fiume Tora/Loc. S.Biagio	ARNO	A	Sistemazione idraulica	1.000.000,0
55	PISTOIA	Torrente Stella	ARNO	A	Sistemazione idraulica - Casa Peruzzi	1.500.000,0
56	PISTOIA	Torrente Ombrone - Bocche di Stella - Casa Rossa	ARNO	A	Sistemazioine idraulica	500.000,0
57	BIBBIENA	Banzena	ARNO	F	Consolidamento frana	200.000,0
58	CHIUSI DELLA VERNA	Frassineta	ARNO	F	Consolidamento frana	500.000,0
59	POPPI	Quota	ARNO	F	Consolidamento frana	150.000,0
60	POPPI	S. Martino in Tremoleto	ARNO	F	Consolidamento frana	150.000,0
61	MONTEMIGNAIO	Montemignaio	ARNO	F	Consolidamento frana	150.000,0
62	PRATOVECCHIO	Campolombardo	ARNO	F	Consolidamento frana	200.000,0
63	CAPRAIA E LIMITE	I Paci	ARNO	F	Consolidamento frana	300.000,0
64	CERTALDO	Centro Storico	ARNO	F	Consolidamento frana	1.000.000,0
65	DICOMANO	Corella - La Villa	ARNO	F	Consolidamento frana	800.000,0
66	REGGELLO	Tallini-Taborra	ARNO	F	Consolidamento frana	300.000,0
67	PELAGO	Carbonile	ARNO	F	Consolidamento frana	1.000.000,0
68	MONTESPERTOLI	Chiesa di Poppiano	ARNO	F	Consolidamento frana	500.000,0

69	MONTESPERTOLI	La Fornace	ARNO	F	Consolidamento frana	200.000,0
70	MONTESPERTOLI	Ribaldaccio	ARNO	F	Consolidamento frana	200.000,0
71	GAMBASSI	Centro Storico	ARNO	F	Consolidamento frana	705.000,0
72	CERRETO GUIDI	Capoluogo	ARNO	F	Consolidamento frana	500.000,0
73	PALAIA	Centro Storico	ARNO	F	Consolidamento frana	150.000,0
74	PESCIA	Vellano	ARNO	F	Consolidamento frana	150.000,0
75	QUARRATA	Via Asiago	ARNO	F	Consolidamento frana	150.000,0
76	PRATO	Srada Comunale Figline Schignano	ARNO	F	Consolidamento frana	100.000,0
77	VERNIO	Fondagnana Ovest	ARNO	F	Consolidamento frana	100.000,0
78	MONTEPULCIANO	Canneto	ARNO	F	Consolidamento frana	150.000,0
79	POGGIBONSI	Casalino	ARNO	F	Consolidamento frana	500.000,0
80	VECCHIANO	Canale Barretta	SERCHIO	A	Messa in sicurezza idraulica	300.000,0
81	CAMPIGLIA M., PIOMBINO, SUVERETO	Fiume Cornia	TOSCANA COSTA	A	Cassa di espansione, ricalibratura	59.125,0
82	SAMBUCA PISTOIESE	Pavana/Valdibura	RENO	F	Sondaggi per monitoraggi dissesti	220.000,0
83	SAN SEPOLCRO	Capoluogo, Vannocchia e Fiumicello	TEVERE	A	Riassetto idraulico Fosso Infernaccio	1.000.000,0
84	SANTA FIORA	Santa Fiora	FIORA	F	Indagine geologica	100.000,0
85	VARI	Comunità Montana media Valle	SERCHIO	A	Manutenzione ordinaria	200.000,0
86	GALLICANO	Loc. Bolognana - Costa delle Calde	SERCHIO	F	Indagine geologica	150.000,0
87	S. ROMANO IN GARFAGNANA	S. Romano sud	SERCHIO	F	Indagine geologica	350.000,0
88	SILLANO	Dalli di Sopra e Dalli di Sotto	SERCHIO	F	Indagine geologica	300.000,0
					Totale	54.928.125

Risorse finanziarie assegnate con DPCM del 30 settembre 1999 54.928.125

Risorse finanziarie da programmare

A= alluvioni, F= frane V=valanghe

00A3220

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 1999.

Approvazione del programma di interventi urgenti della provincia autonoma di Bolzano di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato «decreto-legge»), ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:

l'art. 1, che assegna alla provincia autonoma di Bolzano, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la somma di L. 15.038.100.000, di cui L. 7.262.640.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 7.775.460.000 a valere sull'annualità 2000;

l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge;

Visto il piano straordinario approvato dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Adige, con delibera del 26 ottobre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il piano straordinario approvato dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, con delibera del 10 novembre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Vista la proposta di programma di interventi urgenti della provincia autonoma di Bolzano, approvata con delibera della giunta provinciale dell'8 novembre 1999;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 10 dicembre 1999;

Vista la delibera della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 16 dicembre 1999, con la quale è stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del Comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998 con il quale al Sottosegretario di Stato dott. Domenico Minniti sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e dell'art. 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, è approvato il programma di interventi urgenti della provincia autonoma di Bolzano allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di L. 15.000.000.000.

2. All'attuazione del predetto programma si provvede con parte delle risorse finanziarie assegnate alla provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, pari a L. 15.038.100.000, di cui L. 7.262.640.000 a valere sull'annualità 1999 e lire 7.775.460.000 a valere sull'annualità 2000.

3. Con successivo provvedimento è approvato il programma di interventi urgenti a valere sulle risorse residue, pari a L. 38.100.000.

4. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999.

5. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi.

6. La provincia autonoma di Bolzano assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali e della realizzazione di quelli per i quali sono stati finanziati con il presente provvedimento esclusivamente indagini, studi e/o progettazioni sia con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi program-

mati, sia con risorse finanziarie del proprio bilancio, sia provvedendo a richiederne con priorità il finanziamento nell'ambito di ulteriori programmi di interventi urgenti ovvero di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 21 dicembre 1999

p. *Il Presidente:* MINNITI

Registrato alla Corte dei conti il 1º marzo 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 137

ALLEGATO

PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, N. 180 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 267

Annualità 1999-2000

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

N.	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Denominazione intervento	Importo finanziato *(migliaia di lire)*
1	Badia	Costa di Pedraces	F. Adige	F	Monitoraggio, rilievi, briglie	100.000
2	Campo Tures	Rienz Graben	F. Adige	F	Valli e monitoraggi	300.000
3	Chienes	San Sigmond	F. Adige	F	Disgaggi, paramassi, valli e monitoraggio	100.000
4	Merano	Tappeinerweg	F. Adige	F	Paramassi, reti in aderenza, tiranti e sottomurazioni	500.000
5	Curon Venosta	Rootmoos	F. Adige	V	Argini deviatori	600.000
6	Moso in Passiria	Plan	F. Adige	V	Reti da neve	800.000
7	Senales	Mitterhofertauf	F. Adige	V	Ponti da neve	2.000.000
8	Bolzano	Virgolo	F. Adige	F	Chiodature, paramassi	400.000
9	Bolzano	Bagni di zolfo	F. Adige	F	Vallo e paramassi, disgaggi, muratore	400.000
10	Castelrotto	s.p. 24	F. Adige	F	Galleria, muri, pali, tiranti	500.000
11	Fiè allo Sciliar	l.s. 24 km 0-6	F. Adige	F	Sottomurazioni e controventature, muri, paramassi, reti	500.000
12	Badia	Pedraces	F. Adige	F	Monitoraggio, rilievi	500.000
13	Badia	Kreuzkofel	F. Adige	F	Monitoraggio, rilievi	400.000
14	Badia	Valacia	F. Adige	F	Monitoraggio, rilievi	100.000
15	Badia	Rublanc	F. Adige	F	Monitoraggio	100.000
16	Brennero	Passo del Brennero	F. Adige	F	Monitoraggio	1.000.000
17	Corvara in Badia	Corvara	F. Adige	F	Monitoraggi, rilievi	900.000
18	La Valle	Wegen	F. Adige	F	Monitoraggi, rilievi	300.000
19	Lagundo	Monte San Giuseppe	F. Adige	F	Monitoraggio	100.000
20	Montagna	Bosco di Egna	F. Adige	F	Monitoraggio	500.000
21	Moso in Passiria	Monte Ganda	F. Adige	F	Monitoraggio	300.000
22	Santa Cristina Valgardena	Plesdinatz	F. Adige	F	Montoraggio e rilievi	500.000
23	Selva di Val Gardena	Costa	F. Adige	F	Monitoraggio	300.000
24	Stelvio	Trafoi	F. Adige	F	Monitoraggio	500.000
25	Senales	Kurzen Karr	F. Adige	V	Monitoraggio	500.000
26	Fortezza	Le Cave	F. Adige	F	Valli, barriere, tiranti	500.000
27	Laives	Monte San Francesco	F. Adige	F	Disgaggi, valli e paramassi	100.000
28	Renon	Drei Bruckner	F. Adige	F	Muri, drenaggi, tiranti	200.000
29	Renon	s.s. 12 km 450-453	F. Adige	F	Chiodature, asporto detrito	100.000
30	San Leonardo in Passiria	Passo Giovo	F. Adige	F	Paramassi, reti in aderenza, tiranti e sottomurazioni	1.000.000
31	San Martino in Passiria	Riederberg	F. Adige	F	Paramassi	200.000
32	Stelvio	Passo dello Stelvio	F. Adige	F	Bonifiche, reti, paramassi	500.000
33	Velturno	Klamm	F. Adige	F	Regimazione acque, consolidamenti, reti, paramassi	200.000
					Totale ...	15.000.000

Risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999 .... 15.038.100
Risorse finanziarie da programmare 38.100

A = alluvioni, F = frane, V = valanghe.

00A3150

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 2 febbraio 2000.

Delega di funzioni del Ministro per la funzione pubblica per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Adriana Vigneri.

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999 di nomina dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2000, n. 11;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2000, n. 11, con il quale al sen. Franco Bassanini, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2000, n. 11) con il quale l'on. Adriana Vigneri è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2000 di delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica, con il quale si dispone, tra l'altro, che le funzioni oggetto della delega possano essere esercitate anche per il tramite di un Sottosegretario di Stato;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 settembre 1984, n. 242); i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597, e 14 aprile 1994, n. 321 (pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 1994, n. 49, e 31 maggio 1994, n. 125); il decreto ministeriale 16 luglio 1997, n. 323 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 settembre 1997, n. 223), recanti i regolamenti sull'organizzazione e sulle competenze del Dipartimento della funzione pubblica e sulla individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni del medesimo Dipartimento della funzione pubblica;

Considerata l'opportunità di esercitare la facoltà di affidare al Sottosegretario di Stato on. Adriana Vigneri la cura delle funzioni indicate nel dispositivo, al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e rendere più efficienti i relativi servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel quadro degli indirizzi generali e dell'attività di coordinamento formulati dal Ministro, ivi compresi gli indirizzi di spesa, e ferma restando la facoltà del Ministro di esercitare direttamente le attribuzioni di seguito indicate, il Sottosegretario di Stato on. Adriana Vigneri è incaricato di esercitare le funzioni di competenza del Ministro attinenti alle seguenti materie:

a) l'attività inerente ai compiti ispettivi e di vigilanza sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sull'ottimale utilizzazione delle risorse umane, sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, nonché sull'osservanza delle disposizioni sulla rilevazione e sul controllo dei costi, sulla verifica degli effettivi fabbisogni e dei risultati, sull'applicazione delle norme legislative, regolamentari e contrattuali riguardanti il trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti;

b) le iniziative e le proposte inerenti ai servizi sociali e alla sicurezza sui luoghi di lavoro nelle pubbliche amministrazioni;

c) l'adozione di provvedimenti relativi ai trattamenti previdenziali e di quiescenza dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

d) le attività residuali della segreteria dei ruoli unici e l'attuazione della normativa di cui alla legge 23 ottobre 1988, n. 482;

e) la contrattazione collettiva riguardante il rapporto di lavoro pubblico, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, nonché le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

f) nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento della funzione pubblica è inoltre incaricato di rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta e ad intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in rappresentanza del Ministro nei casi di sua assenza, impedimento, ovvero, qualora il Ministro lo reputi necessario, per lo svolgimento di interpellanze o interrogazioni a risposta orale; di rappresentare il Ministro nelle audizioni parlamentari; di rappresentare il Governo in armonia con le direttive di volta in volta fissate dal Ministro, nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni, con particolare riferimento, fra gli altri, ai disegni e proposte di legge in materia di riforma dei servizi pubblici locali, di comunicazione istituzionale, di giustizia amministrativa, di riorganizzazione di uffici e organismi pubblici.

2. Il Sottosegretario collaborerà inoltre con il Ministro nell'attività a lui delegata di coordinamento dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. Non sono compresi nelle attribuzioni di cui ai precedenti commi e appartengono alla potestà del Ministro gli atti e i provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da ema-

nare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo e gli atti che ineriscono alla promozione di ispezioni ed inchieste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 2 febbraio 2000

Il Ministro: BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 119

00A3225

DECRETO 2 febbraio 2000.

Delega di funzioni del Ministro per la funzione pubblica per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Raffaele Cananzi.

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999 di nomina dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2000, n. 11;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2000, n. 11, con il quale al sen. Franco Bassanini, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Presidenza del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2000, n. 11, con il quale l'on. Raffaele Cananzi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2000 di delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica, con il quale si dispone, tra l'altro, che le funzioni oggetto della delega possano essere esercitate anche per il tramite di un Sottosegretario di Stato;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 settembre 1984, n. 242); i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597, e 14 aprile 1994, n. 321 (pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 1994, n. 49, e 31 maggio 1994, n. 125); il decreto mimsteriale 16 luglio 1997, n. 323 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 settembre 1997, n. 223), recanti i regolamenti sull'organizzazione e sulle competenze del Dipartimento della funzione pubblica e sulla individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni del medesimo Dipartimento della funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1995, n. 207, concernente il «Regolamento recante disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione»; nonché il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, recante il «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione»;

Considerata l'opportunità di esercitare la facoltà di affidare al Sottosegretario di Stato on. Raffaele Cananzi la cura delle funzioni indicate nel dispositivo, al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e rendere più efficienti i relativi servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel quadro degli indirizzi generali e dell'attività di coordinamento formulati dal Ministro, ivi compresi gli indirizzi di spesa, e ferma restando la facoltà del Ministro di esercitare direttamente le attribuzioni di seguito indicate, il Sottosegretario di Stato on. Raffaele Cananzi è incaricato di esercitare le funzioni di competenza del Ministro attinenti alle seguenti materie:

a) il procedimento di istruttoria dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato, compreso la richiesta di parere al Consiglio di Stato;

b) le attività in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di individuazione degli uffici dirigenziali e delle relative funzioni e di determinazione delle dotazioni organiche, previa verifica degli effettivi fabbisogni, nonché della loro ridefinizione periodica, ad esclusione delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

c) la formazione del personale della pubblica amministrazione;

d) il coordinamento delle attività dei servizi di controllo interno, degli uffici per le relazioni con il pubblico e dei comitati metropolitani e provinciali della pubblica amministrazione; ruolo unico della dirigenza; l'anagrafe delle prestazioni rese dal personale delle amministrazioni pubbliche;

e) la presidenza della conferenza dei dirigenti generali proposta ai servizi del personale e di organizzazione in caso di assenza o impedimento del Ministro;

f) nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento della funzione pubblica è inoltre incaricato di rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta e ad intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in rappresentanza del Ministro nei casi di sua assenza, impedimento ovvero qualora il Ministro lo reputi necessario, per lo svolgimento di interpellanze o interrogazioni a risposta orale, di rappresentare il Ministro nelle audizioni parlamentari e di rappresentare il Governo in armonia con le direttive di volta in volta fissate dal Ministro, nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni, con particolare riferimento, fra gli altri, ai disegni e proposte di legge sul riordino dell'Avvocatura dello Stato, sull'organizzazione e sull'attività della Corte dei conti, sul riordino delle fonti normative, sul

conflitto di interessi, sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici, sui rapporti tra procedimenti penali e procedimenti disciplinari e sugli effetti dei procedimenti penali sul rapporto di lavoro pubblico.

2. Il Sottosegretario collaborerà inoltre con il Ministro nell'attività a lui delegata di coordinamento dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. Non sono compresi nelle attribuzioni di cui ai precedenti commi e appartengono alla potestà del Ministro gli atti e i provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo e gli atti che ineriscono alla promozione di ispezioni ed inchieste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 2 febbraio 2000

Il Ministro: BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 120

00A3226

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 marzo 2000.

Variazioni delle aliquote delle accise su alcuni oli minerali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, nella legge 28 dicembre 1999, n. 496, il quale, al fine di compensare le variazioni dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, ha rideterminato, a decorrere dal 1° novembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, le aliquote delle accise su alcuni oli minerali;

Visto l'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 383 del 1999, il quale prevede che, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le aliquote di accisa indicate nel comma 1 dello stesso decreto-legge sono variate in aumento o in diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1999, con il quale le aliquote di accisa sugli oli minerali indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, sono state prorogate fino al 3 gennaio 2000 nonché ulteriormente ridotte a decorrere dal 4 gennaio 2000 e fino al 29 febbraio 2000;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 2000, con il quale le aliquote di accisa sugli oli minerali indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, sono state ulteriormente ridotte a decorrere dal 1° marzo 2000 e fino al 30 aprile 2000;

Considerato che il maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali sul petrolio nell'anno 1999 e quello previsto per il primo quadrimestre del 2000, consente di ridurre ulteriormente le aliquote delle accise su alcuni oli minerali fino al 30 aprile 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aliquote delle accise sugli oli minerali indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, nella legge 28 dicembre 1999, n. 496, a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 30 aprile 2000, sono stabilite nelle seguenti misure:

benzina: L. 1.077.962 per mille litri;

benzina senza piombo: L. 1.007.486 per mille litri;

olio da gas o gasolio:

usato come carburante: L. 739.064 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: L. 739.064 per mille litri;

gas di petrolio liquefatti (GPL):

usati come caburante: L. 509.729 per mille chilogrammi;

usati come combustibile per riscaldamento: L. 324.603 per mille chilogrammi;

gas metano:

per autotrazione: L. 7,11 per metro cubo;

per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: L. 72,44 per metro cubo;

b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: L. 138,79 per metro cubo;

c) per altri usi civili: L. 321,68 per metro cubo;

per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: L. 60,95 per metro cubo;

b) per altri usi civili: L. 226,63 per metro cubo.

2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutate in lire 66 miliardi circa

per l'anno 2000, si provvede con quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2000

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2000
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 185

00A3488

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 dicembre 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale estera «Rogaska Slatina sorgente Donat» di Rogaska Slatina.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 18 maggio 1992 con la quale la ditta Velox importazioni esportazioni S.r.l. con sede in Trieste, via Rio Primario 1/3, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale estera denominata «Rogaska Slatina sorgente Donat» che sgorga in località Rogaska Slatina (Slovenia);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999: «favorevole affinché la ditta Velox S.r.l. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale estera Rogaska Slatina sorgente Donat di Rogaska Slatina (Slovenia) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: «Può avere efetti lassativi». La dicitura «Può favorire le funzioni epatobiliari» potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto sulle funzioni epatobiliari».

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale estera «Rogaska Slatina sorgente Donat» che sorga in località Rogaska Slatina (Slovenia).

Art. 2.

L'idicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti lassativi».

Art. 3.

Il presente decreto ha una validità di cinque anni.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A3446

DECRETO 30 dicembre 1999.

Ammissione a finanziamento di un intervento della regione Puglia previsto nel programma di investimenti di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, e successive modificazioni e integrazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, della legge 18 luglio 1996, n. 382, recante: «Disposizioni urgenti nel settore sanitario»;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, che rende disponibile — per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell'art. 20 della sopracitata legge n. 67/1988 — la somma di lire 2.500 miliardi, di cui 670 miliardi per l'anno 1998 e 1.830 miliardi per l'anno 1999;

Visto l'art. n.1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. n. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4, lettera *b),* del regolamento approvato con delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999 che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. n. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la delibera CIPE n. 53 del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1997 che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la delibera CIPE n. 53 del 6 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1988, di approvazione del quadro specifico per l'utilizzo della somma di lire 2.500 miliardi, resa disponibile dalla sopracitata legge n. 450/1997 ed in particolare la tabella *A)* allegata alla citata delibera CIPE, che indica le opere ritenute prioritarie ed il loro ammontare per un importo totale di lire 24.700 milioni assegnato alla regione Puglia, al netto della quota del 5% a carico della stessa regione;

Vista la lettera circolare del Ministero della sanità prot. 100/scps/6.7691 del 18 giugno 1997, nella quale sono indicati gli obiettivi e le modalità di avvio della seconda fase del citato programma di investimenti;

Vista la legge 30 dicembre 1988, n. 454, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999/2001, ed in particolare il capitolo 8810 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;

Vista la deliberazione della giunta regionale della Puglia n. 7909 del 28 ottobre 1997 avente per oggetto «legge 11 marzo 1998, n. 67, art. 20, e successive modifiche. Avvio della seconda fase. Proposta regionale di investimenti in sanità: prime linee di programma» e la deliberazione della giunta regionale della Puglia n. 267 del 17 marzo 1998 avente per oggetto «Interventi prioritari e urgenti nell'ambito del quadro programmatorio per il completamento del programma decennale di investimenti previsto dalla legge 11 marzo 1988 art. 20. Seconda fase»;

Vista la certificazione in materia di sicurezza sottoscritta dal legale rappresentante della regione Puglia, acquisita con nota n. 24/1194/122/2 del 20 gennaio 1999;

Vista la richiesta di finanziamento presentata dalla regione Puglia con nota prot. n. 24/1194/122/2 del 20 gennaio 1999, per un importo totale di lire 24.700 milioni pari a 12.756.485 euro, relativa all'intervento «III lotto di completamento nuovo ospedale di Cerignola» azienda U.S.L. FG/2, compreso nella tabella *A* della citata delibera CIPE del 6 maggio 1998;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, della citata legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede l'istituzione di «nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici»;

Considerato che è in corso la costituzione di un proprio nucleo da parte del Ministero della sanità e che la verifica degli investimenti sarà disciplinata, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell' emanando regolamento inerente agli accordi di programma ex art. 5-*bis* del decreto legislativo 502 del 1992, come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 229 del 1999;

Decreta:

A valere sulle disponibilità della somma complessiva di lire 2.500 miliardi, come indicato nella tabella *F* allegata alla legge 23 dicembre 1998, n. 449, richiamata in premessa, è ammesso a finanziamento l'intervento «III lotto di completamento nuovo ospedale di Cerignola» azienda U.S.L. FG/2, compreso nella tabella *A* della citata delibera CIPE del 6 maggio 1998, per un importo totale di L. 24.700 milioni pari a 12.756.485 euro (al netto della quota del 5% a carico della regione Puglia).

Restano a carico della regione eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche delle aliquote IVA.

Nelle more della definizione del regolamento citato in premessa, nell'ambito del quale sarà anche disciplinata la verifica dell'investimento, la regione Puglia assicura che l'aggiudicazione e la consegna dei lavori inerenti il sopraindicato progetto avvengano entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità del 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994.

Roma, 30 dicembre 1999

Il dirigente generale: DIRINDIN

00A3448

DECRETO 24 gennaio 2000.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale estera «Radenska Tre Cuori» di Radenci.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 14 maggio 1992 con la quale la ditta Marzoli & Nanut S.n.c., con sede in Gorizia, Via Trivigiano 13/A, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale estera denominata «Radenska Tre Cuori» che sgorga in località Radenci (Slovenia);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999: favorevole affinché la ditta Marzoli & Nanut S.n.c,. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale estera «Radenska Tre Cuori», di Radenci (Slovenia), ai fini dell'imbottigliamento e della vendita. La dicitura:«Stimola la digestione e può favorire le funzioni epatobiliari» potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto sull'attività digestiva e sulle funzioni epatobiliari;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale estera «Radenska Tre Cuori» che sgorga il località Radenci (Slovenia).

Art. 2.

Il presente decreto ha una validità di cinque anni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 24 gennaio 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A3447

DECRETO 14 febbraio 2000.

Revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 28 e 29-*ter* del regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche, recanti disposizioni per il rilascio rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Visto che ai sensi dell'art. 37-*bis* del ricordato regio decreto n. 636/1895 sono previsti periodici atti di revisione non superiori a cinque anni per il rinnovo della originaria autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Visto il precedente decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati fino al 31 dicembre 1990, anche se già revisionati con decreto 23 luglio 1990;

Considerato che ricorrono le condizioni per procedere alla revisione;

Decreta:

Art. 1.

Revisione generale

1. È indetta la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati fino al 31 dicembre 1994, anche se già revisionati con decreto ministeriale 31 gennaio 1996.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione alla revisione

1. Per l'ammissione alla revisione di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti politici;

c) idoneità fisica di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modificazioni;

d) iscrizione nell'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi. Per il personale di ruolo dello Stato non è richiesto tale requisito.

e) non aver riportato condanna penale che abbia per effetto la sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 3.

Presentazione delle domande

1. La domanda per la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco e degli attestati di iscrizione di cui all'art. 1, redatta su carta da bollo e debitamente sottoscritta, deve essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione - Ufficio II - Via della Sierra Nevada, 60 - 00144 Roma, nel termine perentorio di giorni centottanta, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il termine per la presentazione della domanda, se coincidente con un giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

3. Per le domande prodotte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

4. La data di arrivo delle domande che saranno presentate a mano è stabilita dal timbro a data apposto su di esse dal Dipartimento della prevenzione - Ufficio II, che rilascerà ricevuta. L'ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.

5. Non si terrà conto delle domande di revisione spedite o presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalità diverse da quelle indicate nel primo comma del presente articolo.

6. Nella domanda di revisione, dattiloscritta o redatta in carattere stampatello, l'interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio o recapito presso il quale l'aspirante desidera vengano trasmesse le comunicazioni relative alla revisione, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza, dell'indirizzo e del recapito telefonico. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte dell'interessato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né da disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata;

b) di possedere la cittadinanza italiana;

c) di godere dei diritti politici;

d) di avere/non avere riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali in corso (dovranno essere indicate le eventuali condanne penali riportate, anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del casellario giudiziale);

e) di essere iscritto nell'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi. Il personale statale di ruolo è esonerato da tale dichiarazione;

f) di essere in possesso dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo o dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

g) gli imbarchi effettuati nell'ultimo quinquennio.

7. I candidati le cui domande non contengano tutte le dichiarazioni sopra indicate, potranno essere esclusi dalla revisione con decreto motivato.

Art. 4.

Documentazione e accertamento del possesso dei requisiti

1. Alla domanda dovrà essere allegato il certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico di porto di ruolo o, in caso di mancanza o impedimento, da un medico militare di grado non inferiore a capitano o dai competenti servizi ASL, attestante l'idoneità fisica della gente di mare di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modificazioni; tale certificato deve essere di data non anteriore ad un mese dalla data di presentazione della domanda stessa al Ministero della Sanità.

2. Per comprovare il possesso dei restanti requisiti di cui ai commi *a), b), d), e)* dell'art. 2 i candidati potranno produrre, unitamente alla domanda, apposite certificazioni ovvero rendere dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 1 del regolamento approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1998, n. 403. In entrambi i casi dovranno essere osservate le disposizioni in materia di bollo. L'amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, i dichiaranti decadono dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

Art. 5.

Esito della revisione

1. I candidati che, in seguito all'esame della domanda e della documentazione prodotta, risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, saranno invitati a trasmettere al Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione - Ufficio II - Via della Sierra Nevada, 60 - 00144 Roma:

a) il decreto di autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo o l'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti, in originale, che verranno restituiti agli interessati dopo l'apposizione del visto attestante l'avvenuta revisione;

b) ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di L. 250.000 da effettuarsi sul c/c n. 8003 (mod. CH-8-*ter* AUT) intestato all'ufficio del registro tasse di Roma - Concessioni governative, indicando quale causale del versamento: «Revisione dell'autorizzazione ad imbarcare in qualità di medico di bordo ovvero Revisione dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti».

Art. 6.

Aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo autorizzati e supplenti

1. Al termine delle procedure di revisione e non oltre centottanta giorni a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto dirigenziale verrà approvato l'elenco dei medici le cui autorizzazioni o attestati sono stati revisionati con esito favorevole. Tale decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nel bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Art. 7.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione - Ufficio II, per le finalità di gestione della revisione in questione e saranno trattati successivamente per gli adempimenti di cui al precedente art. 6.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione alla revisione.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, che potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione - Ufficio II, titolare del trattamento limitatamente agli atti relativi alla revisione in questione.

Il presente decreto verrà inoltrato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 febbraio 2000

Il Ministro: BINDI

00A3449

DECRETO 2 marzo 2000.

Attribuzione di un numero nazionale di identificazione alla specialità medicinale per uso veterinario «Econor valnemulina cloridrato».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE
E DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visto il regolamento del Consiglio delle comunità europee del 22 luglio 1993, (CEE) n. 2309/93, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea n. C/99/578 del 12 marzo 1999 ed i relativi allegati, notificati alla Repubblica italiana il 16 marzo 1999, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Econor valnemulina cloridrato» della ditta Novartis Animal Health GmbH - Biochemiestrasse 10, 6250 Kundle Osterreich, rilasciata secondo la procedura europea centralizzata;

Ritenuto necessario attribuire al medicinale veterinario di cui trattasi un numero di identificazione nazionale, nonché precisare il regime di dispensazione per la vendita in Italia del medicinale in questione;

Decreta:

Art. 1.

Al medicinale veterinario ECONOR VALNEMULINA CLORIDRATO già inserito nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/2/98/010/012 sacco da 25 kg di polietilene;

EU/2/98/010/013 sacco da 1 kg di plastica rivestito internamente di alluminio;

EU/2/98/010/014 sacco da 25 kg di plastica rivestito internamente di allumino, viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

AI.C. n. 102897016 sacco da 1 kg di plastica;

A.I.C. n. 102897028 sacco da 25 kg di polietilene;

A.I.C. n. 102897030 sacco da 25 kg di plastica.

Art. 2.

La vendita del medicinale per uso veterinario di cui trattasi potrà essere effettuata solo dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Art. 3.

Gli interessati possono richiedere notizie della decisione della Commissione europea relativa alla specialità di cui al presente decreto del Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti nutrizione e sanità pubblica veterinaria.

Art. 4.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta interessata.

Roma, 2 marzo 2000

Il direttore generale: MARABELLI

00A3044

DECRETO 2 marzo 2000.

Attribuzione di un numero nazionale di identificazione alla specialità medicinale per uso veterinario «Quadrisol».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE
E DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 22 luglio 1993, (CEE) n. 2309/93, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Vista la decisione della Commissione europea n. C/97/3892 del 4 dicembre 1997 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Quadrisol» vedaprofen, della ditta Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda), secondo la procedura centralizzata;

Ritenuto necessario attribuire al medicinale veterinario di cui trattasi un numero di identificazione nazionale, nonché precisare il regime di dispensazione per la vendita in Italia del medicinale in questione;

Decreta:

Art. 1.

Al medicinale per uso veterinario QUADRISOL vedaprofen già inserito nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/2/97/005/001 - 100 mg/ml, gel orale, 1x1 siringa da 30 ml - a dosaggio regolabile viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

1 x 1 siringa da 30 ml - gel orale - A.I.C. n. 102924014.

Art. 2.

Gli interessati possono richiedere notizie della decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità Dipartimento degli alimenti nutrizione e sanità pubblica veterinaria.

Art. 3.

La vendita del medicinale per uso veterinario di cui trattasi potrà essere effettuata solo dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Art. 4.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta interessata.

Roma, 2 marzo 2000

Il direttore generale: MARABELLI

00A3045

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 11 febbraio 2000.

Integrazione del provvedimento della Commissione unica del farmaco dell'8 febbraio 1999 concernente: «Aggiornamento delle "Note" riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni. Modifica alla nota n. 2 e alla nota n. 2-*bis*».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni e nel quale sono state previste le «Note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate», modificate e integrate con successivi provvedimenti;

Visti il provvedimento 7 agosto 1998, concernente: «Revisione delle note riportate nel provvedimento 10 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni» pubblicato nel supplemento ordinario n. 168 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1998 nonché i successivi provvedimenti di modifica e integrazione;

Visto, in particolare, il proprio provvedimento dell'8 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 dell'8 aprile 1999, concernente: «Aggiornamento delle "Note" riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni. Modifica alla nota n. 2 e n. 2-*bis*»;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce, tra l'altro, che «la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco»;

Vista la domanda avanzata in data 30 aprile 1999, con la quale la società Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in Milano, chiede l'inserimento della specialità medicinale denominata «Tudcabil», a base di acido tauroursodesossicolico, nella forma e confezioni 20 capsule 150 mg, A.I.C. n. 026707024, e 20 capsule 250 mg, A.I.C. n. 026707036, nella citata nota 2-*bis*;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 2 e 3 novembre 1999, concernente l'inclusione nella nota 2-*bis* della specialità medicinale denominata «Tudcabil», della società Pharmacia & Upjohn S.p.a., a base di acido tauroursodesossicolico, nella forma e confezioni 20 capsule 150 mg, A.I.C. n. 026707024, e 20 capsule 250 mg, A.I.C. n. 026707036;

Dispone:

Art. 1.

Il provvedimento della Commissione unica del farmaco dell'8 febbraio 1999, concernente: «Aggiornamento delle "Note" riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni. Modifica alla nota n. 2 e alla nota n. 2-*bis*», è integrato come segue: alla nota 2-*bis* sono aggiunti il principio attivo acido tauroursodesossicolico e, in riferimento allo stesso, la specialità medicinale denominata «Tudcabil» della società Pharmacia & Upjohn S.p.a. nella forma farmaceutica e confezioni 20 capsule 150 mg, A.I.C. n. 026707024, e 20 capsule 250 mg, A.I.C. n. 026707036.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2000

Il Ministro
Presidente della Commissone
BINDI

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 50

00A3229

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 21 dicembre 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico e zone limitrofe di Montaperto situati nel comune di Montemiletto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state delegate all'on. Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che in data 30 aprile 1996 perveniva all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici un esposto con cui si richiedeva di tutelare il patrimonio architettonico, artistico, storico e paesaggistico del comune di Montemiletto, località Montaperto, in

provincia di Avellino, denunciando l'inadeguatezza del Piano regolatore generale ad ogni forma di tutela del centro storico e delle aree limitrofe;

Considerato che il predetto Ufficio centrale con nota n. 13280/G2 del 7 maggio 1996 trasmetteva l'esposto alla Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici delle province di Salerno e Avellino competente per territorio, chiedendo di voler condurre gli opportuni accertamenti e di avviare ogni utile iniziativa atta a salvaguardare l'interesse paesistico dell'area in questione;

Considerato che la Soprintendenza predetta con nota n. 18210 del 26 giugno 1996 comunicava all'Ufficio centrale che stava valutando la possibilità di tutelare il territorio di Montaperto con particolare riguardo al centro storico;

Considerato che con nota n. 32547 dell'11 novembre 1997 il predetto Ufficio periferico, rilevato che la zona in oggetto presentava evidenti testimonianze di origini longobarde e altomedievali, oltre che notevole interesse ambientale, evidenziava alla giunta regionale della Campania l'opportunità di sottoporre l'area a tutela ambientale e paesaggistica ai sensi della legge n. 1497/1939, allegando la planimetria con la delimitazione dell'area in questione e informando anche la comunità montana del Partenio e il sindaco del comune di Montemiletto;

Considerato che con nota n. 671 del 5 febbraio 1998 la Giunta regionale della Campania, nel concordare pienamente con le motivazioni della Soprintendenza, richiedeva all'amministrazione provinciale di Avellino, nell'esercizio delle proprie competenze subdelegate, di voler procedere all'emanazione del provvedimento di tutela sull'area in questione e contemporaneamente, con nota n. 670 del 5 febbraio 1998, invitava la Soprintendenza predetta, al fine di rendere più celere la risoluzione della pratica è di evitare che la zona venisse compromessa da ulteriore edificazione, di imporre essa stessa il vincolo *ex lege* n. 1497/1939;

Considerato che con nota n. 4341 del 24 aprile 1998, poi integrata con fax del 22 luglio 1998, la Soprintendenza citata trasmetteva all'Ufficio centrale la proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per la frazione di Montaperto nel comune di Montemiletto, evidenziando il pregevole interesse paesaggistico di tale ambito ancora non sottoposto a tutela;

Considerato che con nota n. 13624 del 27 aprile 1998 la provincia di Avellino richiedeva alla Soprintendenza e all'Ufficio centrale la documentazione e gli elaborati atti a fornire alla commissione per la tutela dei beni ambientali prevista dalla legge regionale n. 10/1982 ogni elemento utile ai fini della valutazione del richiesto provvedimento di tutela *ex lege* n. 1497/1939;

Considerato che con nota n. ST/701/12488/99 del 19 maggio 1999 l'Ufficio centrale, avendo già avviato la procedura per l'imposizione del vincolo mediante la predisposizione di atti e documentazione da sottoporre al parere del comitato di settore competente, al fine di evitare avvii procedurali contestuali richiedeva alla provincia di Avellino di esprimersi in merito;

Considerato che la provincia di Avellino con nota n. 017261 del 9 giugno 1999, rilevato che il procedimento per l'apposizione del vincolo era stato già avviato da questo Ministero, chiedeva all'Ufficio centrale di concludere l'iter procedurale al fine di assicurare la più rapida emanazione del provvedimento di tutela;

Considerato che l'area in questione risulta così perimetrata: dall'intersezione della strada Toppe con il vallone Toppole, seguendo quest'ultimo fino all'intersezione con la quota di livello 567 e continuando fino all'incrocio con la strada provinciale Montaperto e alla piazza Regina Elena, continuando in direzione della «via A. Sarro» fino al fabbricato individuato in catasto con particelle n. 18, foglio n. 8, del comune di Montemiletto, da questo in linea retta direzione sud-ovest, fino all'incrocio della strada comunale Bagno con la quota di livello 525, continuando poi per le strade Bagno, S. Stefano e Valle Toppole, fino alla congiunzione con il punto di partenza;

Considerato che l'area sopra descritta è di antica urbanizzazione, risalente alle epoche sannita, romana e longobarda documentata da ritrovamenti di materiali ceramici, da tipologie architettoniche in località Montaperto e dalle antiche rasole che costituivano le zone coltivate a servizio dell'originario nucleo;

Considerato che in epoca longobarda il *castrum* era formato dai castelli di Montemiletto, Montefusco, Torrioni, Serra, Montefalcione e Candida e faceva parte del sistema difensivo della vallata dei fiumi Sabato e Calore;

Considerato che in epoca successiva il castello di Montaperto fu oggetto di alterne vicende testimoniate da documentazione storica poiché nel 1047 divenne feudo della contessa Altrude di origine longobarda, nel 1597 venne assegnato a Giovan Battista de Tocco, conte di Montemiletto che attuò una serie di trasformazioni edilizie ed architettoniche della fortezza facendole assumere un aspetto di insediamento urbano, e nel 1608 acquisì la dignità di contea ad opera di re Filippo III di Spagna, unendo i propri destini a quelli di Montemiletto, pur conservando una piena autonomia sul piano amministrativo.

Considerato che il centro storico di Montaperto riveste particolare pregio paesistico-ambientale per la presenza di diversi palazzi appartenenti a famiglie nobili come il palazzo baronale, modificato nel XV secolo, munito di una vedetta pensile al lato nord, e i palazzi Sarro e Nicera, e di numerose chiese e cappelle di particolare pregio monumentale, storico e artistico quali le chiese di San Sebastiano, di San Audeno e di San Nicola de Cibariis che testimoniano l'influsso del cattolicesimo su tale territorio sia in età medioevale che in età moderna;

Considerato che il centro storico sopradescritto conserva quasi integralmente le caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche originarie, non essendo stato investito da fenomeni di speculazione edilizia, e che in esso possono ancora leggersi nella loro integrità i viottoli, le stradine, i passaggi, le botteghe e le costruzioni tipiche pressocché integre anche nelle rifiniture;

Considerato che il territorio comunale di Montemiletto è inserito in un ambito collinare la cui frazione di Montaperto si estende come prolungamento dello stesso arroccandosi su una sporgenza che si affaccia a terrazza sulla valle dei fiumi Sabato e Calore, creando un punto di belvedere dal quale è possibile godere di ampie vedute sulla vallata, ricca di complessi architettonici e di vaste aree coltivate ad uliveti e vigneti che caratterizzano i luoghi e definiscono armoniche valenze espressive dal punto di vista paesaggistico, costituendo con l'ambiente naturale un *unicum* di particolare pregio ambientale;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 1497/1939 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista dal nono comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 così come introdotto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, e che questo Ministero può in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredato della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;

Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta dell'11 ottobre 1999 esprimeva parere favorevole all'apposizione del vincolo *ex lege* n. 1497/1939 sul centro storico e zone limitrofe di Montaperto situati nel comune di Montemiletto (Avellino) poiché «il centro storico di Montaperto, le cui origini vengono fatte risalire ai periodi sannita, romano e longobardo, conserva quasi integralmente le caratteristiche tipologiche archilettoniche e paesaggistiche originarie» e inoltre «si arrocca su una naturale sporgenza, prolungamento collinare del territorio comunale di Montemiletto, che si affaccia a terrazza sulla valle dei fiumi Sabato e Calore, creando un punto di belvedere dal quale è possibile godere di ampie vedute sulla vallata di particolare pregio paesaggistico e ambientale»;

Decreta:

Il centro storico di Montaperto e zone limitrofe situati nel comune di Montemiletto (Avellino) così come sopra perimetrati sono dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e sono pertanto soggetti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno e Avellino provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data, di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: D'ANDREA

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2000
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 40

00A3454

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, unità di Corsico. (Decreto n. 27802).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Cartiere Burgo, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 6 dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 6 dicembre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 28 ottobre 1999;

Ritenuto di autorizzare la correponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo), unità di Corsico (Milano) (NID 9903MI0106), per un massimo di 32 unità lavorative, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1999 con decorrenza 1° luglio 1999.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3311

DECRETO 9 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conflevante, unità di Trani. (Decreto n. 27803).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Conflevante, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 27 dicembre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 3 maggio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la correponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conflevante, con sede in Trani (Bari), unità di Trani (Bari) (NID 9916BA0058), per un massimo di 27 unità lavorative, per il periodo dal 3 novembre 1999 al 2 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 13 dicembre 1999 con decorrenza 3 novembre 1999.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3312

DECRETO 9 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nextrom, unità di Cusano Milanino. (Decreto n. 27804).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nextrom, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la correponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nextrom, con sede in Cusano Milanino (Milano), unità di Cusano Milanino (Milano), per un massimo di 60 unità lavorative, per il periodo dal 15 settembre 1999 al 14 marzo 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1999 con decorrenza 15 settembre 1999.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3313

DECRETO 9 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. PIM Pubblicità Italiana Multimedia, unità di Bologna, Milano e Roma. (Decreto n. 27805).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. PIM Pubblicità Italiana Multimedia, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dall'8 giugno 1998 al 7 dicembre 1999;

Visto il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la correponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2000, è autorizzata la corre-

sponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. PIM Pubblicità Italiana Multimedia, con sede in Milano, unità di Bologna (NID9808BO0018), per un massimo di 5 unità lavorative, Milano (NID9803MI0182), per un massimo di 11 unità lavorative e Roma (NID9812RM0060) per un massimo di 21 unità lavorative, per il periodo dall'8 giugno 1998 al 7 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1998 con decorrenza 8 giugno 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 luglio 1999, n. 26637.

Art. 2.

A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1 è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dall'8 dicembre 1998 al 7 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 1998 con decorrenza 8 dicembre 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 ottobre 1999, n. 27105.

Art. 3.

A seguito dell'approvazione di cui all'art. 2, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dall'8 giugno 1999 al 7 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1999 con decorrenza 8 giugno 1999.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3314

DECRETO 9 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Mariba, unità di Gioia Tauro. (Decreto n. 27806).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 109, che ha aggiunto dopo il comma 5 del citato art. 3 della legge n. 223/1991, l'ulteriore comma 5-*bis* che dispone l'applicazione dei benefici previsti dal citato art. 3 anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

Visto il provvedimento n. 8 del 29 marzo 1999 emesso dal tribunale di Reggio Calabria, che ha disposto, ai sensi della citata legge 31 maggio 1965, n. 575, il sequestro della Mariba S.c. a r.l.;

Vista l'istanza presentata dall'amministratore giudiziario della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi del citato art. 3, comma 5-*bis* della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto a decorrere dal 18 novembre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico ed in particolare il parere favorevole del prefetto di Reggio Calabria, fondato su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, così come previsto dall'art. 2, comma 1, della citata legge n. 109/1996, che fa parte integrante del presente provvedimento;

Vista la direttiva ministeriale n. 91 del 19 luglio 1975, in merito alla individuazione del quinquennio di cui all'art. 1, comma 9, della citata legge n. 223/1991;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore di un numero complessivo di 67 lavoratori dipendenti dalla Mariba Società cooperativa a r.l., sede in Gioia Tauro (Reggio Calabria), unità di Gioia Tauro (Reggio Calabria), è autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale dal 18 novembre 1999 al 17 maggio 2000.

Art. 2.

Il trattamento di cui al sopracitato art. 1 è prorogato sino al 17 novembre 2000.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3315

DECRETO 9 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prefabbricati Perugia - già Vibrocemento Perugia, unità di Perugia. (Decreto n. 27807).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazini, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto n. 7/1999 del 17 dicembre 1999 emesso dal tribunale di Perugia, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.r.l. Prefabbricati Perugia - già Vibrocemento Perugia;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto a decorrere dal 17 novembre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prefabbricati Perugia - già Vibrocemento Perugia, sede in Perugia, unità di Perugia (NID 9910PG0016), per un massimo di 72 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 novembre 1999 al 16 maggio 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogato dal 17 maggio 2000 al 16 novembre 2000.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3316

DECRETO 28 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperativa Agricola Rac.Ro. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Rossano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di ispezione del 19 luglio 1996, redatto dalla Direzione provinciale del lavoro di Cosenza, nei confronti della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Rac.Ro. - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Rossano (Cosenza);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civle;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta l'opportunità di dispone il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Rac.Ro. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rossano (Cosenza), costituita in data 1° agosto 1990, con atto a rogito notaio dott. proc. Pasquale Romanello di Cosenza, omologato dal tribunale di Rossano con decreto del 3 settembre 1990, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e il dott. Giuseppe Sulla residente in Rende (Cosenza), via G. Matteotti n. 54, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A3105

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 14 dicembre 1999, n. **346/STC.**

Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20 - Concessione ai laboratori per prove sui materiali da costruzione.

Ai laboratori ufficiali

Al magistrato alle acque

Al Magistrato per il Po

Ai provveditori alle OO.PP.

e, per conoscenza:

Al Ministero degli interni - Gabinetto

Al Ministero della giustizia - Gabinetto

L'art. 20 della legge n. 1086/1971, recante «Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso, ed a struttura metallica», nell'individuare i laboratori ufficiali ai sensi della suddetta legge, prevede inoltre che il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici può autorizzare con proprio decreto altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione. Lo stesso articolo precisa che l'attività dei laboratori, ai fini della sopracitata legge, è servizio di pubblica utilità.

Le modalità di presentazione delle istanze, i requisiti richiesti, nonché le modalità di istruttoria finalizzate al rilascio delle autorizzazioni, sono attualmente disciplinate dalla circolare n. 1603/UL del 20 luglio 1989, la quale, peraltro, evidenzia come in realtà le dette autorizzazioni siano da qualificare come concessioni di pubblico servizio.

Nel corso dell'attività autorizzativa è stato svolto un intenso lavoro di approfondimento e di coordinamento, finalizzato ad una migliore qualificazione del servizio di certificazione.

Peraltro il Consiglio superiore, anche sulla base delle istruttorie del servizio tecnico centrale, nei voti relativi al rilascio ed al rinnovo delle autorizzazioni di cui all'art. 20 della legge n. 1086/1971, già da tempo aveva manifestato una particolare sensibilità al recepimento del nuovo quadro normativo che va delineandosi, soprattutto in vista dei recenti orientamenti europei in materia di laboratori prove materiali.

Nell'ambito del nuovo quadro normativo si è reso pertanto necessario un aggiornamento della circolare relativa alle concessioni per i laboratori prove materiali.

Nel testo, qui allegato, della nuova circolare sono state elencate in dettaglio le prove, finalizzate al controllo di qualità sui materiali da costruzione, che ciascun laboratorio deve essere in grado di eseguire, unitamente alle attrezzature necessarie.

I requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per il rilascio della concessione sono stati specificati in dettaglio, precisando anche i casi di incompatibilità con l'attività del soggetto gestore del laboratorio.

In particolare, per i casi in cui nel capitale sociale o fra gli amministratori vi siano soggetti in qualche modo coinvolti nell'industria delle costruzioni, è stata introdotta la figura del «garante», il quale certifica, attraverso la sua azione di controllo, la correttezza dell'operato del laboratorio, contribuendo ad assicurare il rispetto delle condizioni di imparzialità, indipendenza ed integrità del laboratorio stesso. Il garante, di provata

esperienza e riconosciuta autorevolezza, viene proposto dal laboratorio ed è soggetto al gradimento dell'amministrazione.

Sono stati definiti i requisiti richiesti al direttore del laboratorio ed al personale, nonché le caratteristiche di idoneità dei locali.

Sono state, infine, specificate in dettaglio le procedure tecnico-amministrative da seguire nell'attività di prova e certificazione.

In definitiva, con la circolare allegata si è inteso fornire agli operatori chiarimenti, indicazioni ed elementi utili ai fini dell'attività.

Il Ministro: MICHELI

Registrata alla Corte dei conti il 27 gennaio 2000
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 35

ALLEGATO

PARTE I

1. PREMESSE.

Ai sensi dell'art. 20, penultimo comma, della legge n. 1086/1971 il Ministro dei lavori pubblici, mediante apposito decreto, ha la facoltà di autorizzare laboratori ad emettere certificazioni ufficiali relative all'esecuzione di prove sui materiali, disciplinate dalla stessa legge, per il controllo dei requisiti richiesti dalla normativa tecnica per la sicurezza delle costruzioni.

Così come evidenziato nella precedente circolare ministeriale 20 luglio 1989 n. 1603/UL, nonostante l'impropria dizione dell'art. 20 della legge n. 1086/1971 che parla di autorizzazioni, gli atti con cui si consente a privati di effettuare prove sui materiali rilasciando certificazioni valevoli nei confronti della pubblica amministrazione, sono da qualificare in realtà come concessioni di pubblico servizio (e in tal senso è esplicito lo stesso art. 20, allorché definisce «servizio di pubblica utilità» l'attività svolta dai soggetti in questione). Invero, tali provvedimenti non rimuovono un ostacolo legale all'esercizio di un diritto preesistente bensì, al contrario, conferiscono *ex novo* ai privati il diritto di esercitare un'attività di certificazione che, altrimenti, sarebbe inderogabilmente riservata all'ente pubblico.

Nel corso degli ultimi anni, dopo la complessa gestione dell'attività di controllo dei numerosi laboratori autorizzati, da un lato, e l'esperienza maturata nell'esame di altrettanto numerose istanze di concessione, dall'altro, è emersa la necessità di nuove regole in grado di dare una risposta moderna alle mutate esigenze del settore.

In particolare si evidenzia:

il nuovo quadro normativo europeo per i prodotti per le costruzioni;

l'adeguamento ai nuovi criteri di disciplina delle competizioni per merito, introdotti dalle direttive comunitarie;

l'opportunità di allineare i laboratori agli standard europei con una selezione condotta secondo criteri qualitativi più che quantitativi.

Scopo della presente circolare è, pertanto, l'adeguamento dei requisiti — ispirati alle esigenze di cui sopra — richiesti ai laboratori e l'introduzione di ulteriori requisiti atti a garantire le condizioni di qualità, integrità, indipendenza.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE.

La presente circolare disciplina le procedure concernenti le istanze di concessione ad effettuare e certificare, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 1086/1971, le prove relative a:

a) leganti idraulici;

b) calcestruzzi;

c) laterizi;

d) acciai.

I laboratori autorizzati debbono essere in grado di effettuare almeno le prove elencate nella parte II della presente circolare. Nell'istanza i laboratori possono chiedere l'estensione della concessione anche ad altre prove sui materiali menzionate nelle norme tecniche emanate ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1086/1971.

3. SOGGETTO GESTORE:

3.1 - il soggetto gestore del laboratorio può essere una ditta individuale, una società o un ente pubblico;

3.2 - sono esclusi dalla concessione i titolari di ditte individuali e le società i cui soci, i rappresentanti legali od altre figure equivalenti, siano direttamente interessati in attività di esecuzione di opere di ingegneria civile, nonché in attività di produzione, rappresentanza, commercializzazione, messa in opera di prodotti o materiali destinati alle opere di ingegneria civile, oggetto di prove ai sensi della presente circolare;

3.3 - nell'ambito delle società è ammessa la presenza, nel capitale sociale, di soggetti operanti nelle attività di cui al punto 3.2, nei limiti di una quota complessiva inferiore ad un terzo, purché il possesso di tale quota non determini da sola od a seguito di accordi con terzi, anche soci, il controllo di fatto della società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Di tale presenza nel capitale sociale deve essere data comunicazione all'amministrazione mediante dichiarazione del legale rappresentante ed a cura del laboratorio deve essere individuato un «Garante». Il Garante, le cui funzioni sono definite al successivo punto F della parte II, assicura il rispetto delle condizioni di imparzialità, indipendenza e integrità del laboratorio. Inoltre, nel caso suddetto, il laboratorio non può effettuare prove riguardanti materiali di interesse dei soggetti operanti nelle attività di cui al punto 3.2.

4. REQUISITI RICHIESTI ALL'ATTO DELL'ISTANZA:

4.1 - le istanze di concessione debbono riferirsi a strutture operanti da almeno due anni nell'ambito dei controlli sui materiali da costruzione oggetto della presente circolare. Eventuale altra attività svolta in campi affini costituisce ulteriore elemento qualificante;

4.2 - il laboratorio deve operare in regime di garanzia di qualità, seguendo i criteri generali di cui alla parte II. Deve pertanto essere stato predisposto ed applicato, da almeno un anno, lo specifico manuale di garanzia qualità del laboratorio, corredato delle procedure necessarie;

4.3 - la funzionalità del laboratorio deve essere assicurata da personale qualificato, in numero congruo anche in relazione alle dimensioni e caratteristiche del laboratorio, e comunque non inferiore a quattro addetti a tempo pieno oltre il direttore;

4.4 - circa la qualificazione del direttore, laureato ed abilitato all'esercizio della professione di ingegnere o architetto, la documentazione relativa deve riferirsi a studi ed esperienze, ivi compresi eventuali periodi di attività svolta in laboratori operanti anche in campi affini;

4.5 - la qualificazione degli sperimentatori è documentata attraverso i titoli posseduti, fra cui un titolo di studio non inferiore al diploma tecnico di secondo grado, nonché dall'attività svolta nel campo delle prove di laboratorio, e verificata in sede di sopralluogo da parte dei funzionari incaricati;

4.6 - i locali adibiti a sede di laboratorio devono avere una superficie utile non inferiore a 250 mq (esclusi uffici, altri servizi o spazi destinati a prove diverse da quelle oggetto della presente circolare) e consentire una buona funzionalità del laboratorio stesso.

Il laboratorio deve altresì disporre di adeguati spazi, per consentire le manovre di carico e scarico di materiali ed attrezzature.

I locali destinati al laboratorio devono essere in regola con le vigenti disposizioni in tema di regolamenti urbanistici, di igiene e sicurezza del lavoro;

4.7 - all'atto dell'istanza il laboratorio deve possedere tutte le attrezzature necessarie per l'esecuzione delle prove riportate in elenco nella parte II;

4.8 - all'atto dell'istanza il laboratorio deve fornire i certificati di verifica della taratura delle apparecchiature principali (macchina per prove di compressione e macchina universale), di data non anteriore a sei mesi, rilasciati da uno dei laboratori ufficiali di cui all'art. 20, primo comma, della legge n. 1086/1971.

5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA.

In relazione a quanto innanzi precisato, la specifica istanza di concessione deve contenere la seguente documentazione:

5.1 - domanda in bollo sottoscritta dal proprietario o dal legale rappresentante. Nella domanda deve specificarsi:

a) il tipo di gestione (ditta individuale, società di capitale, società di persone);

b) ubicazione della sede del laboratorio con l'indicazione di ogni elemento utile, ad avviso del richiedente, a sostenere la propria istanza sotto tale profilo, tenendo conto, nell' individuazione dell'area operativa, delle strutture già autorizzate e del grado di soddisfacimento delle esigenze di prova e certificazione oggetto della circolare.

A riguardo il servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici si riserva ogni valutazione di merito sugli elementi forniti anche al fine di evitare non giustificate concentrazioni di centri di prova;

c) periodo di attività precedente.

All'istanza di concessione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

5.2 - documentazione relativa alla gestione del laboratorio (v. parte II);

5.3 - dichiarazione del legale rappresentante contenente l'elenco dei macchinari e delle attrezzature presenti nel laboratorio con l'indicazione della marca, delle specifiche prestazionali, del numero di matricola, nonché dell'anno di acquisto e di installazione (v. parte II);

5.4 - dichiarazione con la quale il proprietario o il legale rappresentante attesti che tutte le macchine e le attrezzature sono di proprietà, anche se, eventualmente, con riservato dominio;

5.5 - elenco, firmato del legale rappresentante, del personale addetto con l'indicazione, per ognuno, delle funzioni svolte nell'ambito del laboratorio nonché il preciso rapporto di lavoro esistente;

5.6 - documentazione sulla qualificazione del direttore e degli sperimentatori;

5.7 - relazione documentata dell'attività svolta dal laboratorio nel biennio precedente, firmata dal legale rappresentante;

5.8 - pianta dei locali adibiti a laboratorio con l'ubicazione dei macchinari ed attrezzature;

5.9 - certificato di agibilità rilasciato dal sindaco, o comunque copia della domanda inoltrata in tal senso al comune, con la relativa documentazione tecnica;

5.10 - dichiarazione del titolare o del legale rappresentante, che «i locali destinati al laboratorio, siti in via ... sono in regola con tutte le disposizioni vigenti in materia di regolamenti urbanistici, di Igiene e di sicurezza del lavoro (decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni)»;

5.11 - copia della denuncia — alla ISPESL di zona o altro ufficio competente — di prima installazione dell'impianto di messa a terra (modello B) ed eventuale ultima verifica biennale;

5.12 - dichiarazione del legale rappresentante circa la proprietà dei locali adibiti a laboratorio ovvero copia del contratto d'affitto;

5.13 - stampati adottati per l'accettazione e per i diversi tipi di certificazione;

5.14 - tariffario delle prestazioni, con indicazione della sua validità nel tempo e delle massime agevolazioni previste. Non è consentito praticare agevolazioni che non siano esplicitamente previste e quantificate nel tariffario; ciò ai fini di una doverosa trasparenza e ad evitare possibili azioni di concorrenza sleale sulle quali il Servizio tecnico centrale ha facoltà di intervenire fino alla sospensione o revoca della concessione;

5.15 - orario e calendario impegnativi dei giorni di apertura del laboratorio al pubblico; l'orario di apertura non può essere inferiore a 25 ore settimanali distribuite in almeno 5 giorni, con un minimo di due turni pomeridiani;

5.16 - dichiarazione impegnativa per l'osservanza delle regole di comportamento, redatta secondo la formulazione predisposta dal servizio tecnico centrale e riportata nella parte II;

5.17 - il manuale di qualità di cui al punto 4.2;

5.18 - certificati di verifica della taratura delle apparecchiature principali di cui al punto 4.8;

5.19 - attestazione inerente il rispetto della legislazione antimafia vigente.

Tutte le dichiarazioni di cui sopra si intendono rese a mezzo atto notorio o sostitutivo di atto notorio.

6. ISTRUTTORIA E CONTROLLI.

La documentazione sopra richiamata, deve essere trasmessa al servizio tecnico centrale, che ne cura l'istruttoria, anche mediante sopralluoghi, per il successivo esame della competente sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il servizio tecnico centrale dispone in qualsiasi momento i necessari sopralluoghi e controlli al fine di accertare il mantenimento dei requisiti richiesti.

7. DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE.

La concessione, rilasciata dal servizio tecnico centrale su conforme parere del consiglio superiore dei lavori pubblici ha validità triennale e può essere rinnovata alla scadenza.

L'istanza di rinnovo, corredata di tutta la documentazione di cui al punto 5, deve essere trasmessa, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, al servizio tecnico centrale che opererà i controlli necessari.

La mancata o incompleta presentazione dell'istanza e della documentazione entro tale termine comporta la decadenza della concessione alla scadenza naturale.

8. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE.

È prevista la sospensione o la revoca della concessione ove il servizio tecnico centrale accerti inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti stabiliti dalla presente circolare, ed in particolare quelli riguardanti la gestione del laboratorio, l'idoneità dei locali, il possesso di tutte le attrezzature previste, il controllo di taratura delle attrezzature, la correttezza e competenza previste nell' esecuzione delle prove, il rispetto del tariffario e delle eventuali agevolazioni previste.

I provvedimenti di revoca vengono adottati sentito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici e sono atti definitivi.

9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Nella disciplina della presente circolare rientrano le istanze di nuove concessioni, comprese quelle pervenute antecedentemente alla data di pubblicazione della presente circolare e per le quali non vi sia ancora parere favorevole del Consiglio superiore.

Per quanto concerne i laboratori già autorizzati valgono le seguenti regole:

a) entro due anni i laboratori autorizzati dovranno adeguarsi a tutte le prescrizioni di cui alla presente circolare;

b) di quanto prescritto in *a)* sarà data comunicazione al servizio tecnico centrale alla scadenza dei due anni;

c) le istanze di rinnovo seguiranno le loro scadenze naturali; per le scadenza ricadenti entro i due anni dalla presente circolare, è consentito fare riferimento alle prescrizioni di cui alla precedente circolare n. 1603/UL del 20 luglio 1989.

PARTE II

A - ELENCO DELLE PROVE PER LE QUALI È RICHIESTA CERTIFICAZIONE UFFICIALE.

1 - *Leganti idraulici:*

1.1 - *prove fisiche:*

1.1.1 - prova di indeformabilità;

1.1.2 - prova di presa;

1.1.3 - determinazione della finezza di macinazione;

1.2 - *Prove di resistenza meccanica:*

1.2.1 - resistenza su malta plastica.

2 - *Calcestruzzi:*

2.1 - *misure fisiche:*

2.1.1 - peso dell'unità di volume;

2.1.2 - coefficiente di dilatazione lineare;

2.1.3 - prova di Abrahms;

2.2 - *prove di resistenza meccanica:*

2.2.1 - rottura a compressione di cubi o cilindri;

2.2.2 - rottura a flessione;

2.2.3 - rottura per trazione indiretta (prova brasiliana);

2.2.4 rottura per trazione diretta;

2.3 - *prove e misure speciali:*

2.3.1 - modulo di elasticità normale a compressione;

2.3.2 - diagramma di deformazione;

2.3.3 - ritiro;

2.4 - *prove su inerti per calcestruzzo:*

2.4.1 - peso dell'unità di volume;

2.4.2 - analisi granulometrica per via secca;

2.4.3 - durezza Mohs.

3 - *Laterizi:*

3.1 - resistenza a compressione in direzione dei fori;

3.2 - resistenza a compressione trasversale ai fori;

3.3 - resistenza a trazione per flessione;

3.4 - modulo di elasticità;

3.4 - determinazione della percentuale di foratura ed area media della sezione di un foro;

3.5 - coefficiente di dilatazione lineare;

3.6 - prova di punzonamento;

3.7 - prova di dilatazione per umidità.

4 - *Acciai:*

4.1 - *prove di trazione:*

4.1.1 - su spezzoni di tondo liscio, con determinazione:

dell'area della sezione;

dei carichi di snervamento e rottura;

dell'allungamento percentuale a rottura;

4.1.2 - idem come sopra per barre ad aderenza migliorata;

4.1.3 - idem come sopra per reti e tralicci elettrosaldati;

4.1.4 - idem come sopra su provini ricavati da profilati e lamiere;

4.1.5 - su fili da precompresso, con determinazione:

dell'area della sezione;

dei limiti 0,1 % e 0,2 %;

dell'allungamento percentuale a rottura;

4.1.6 - su trefoli da precompresso, con determinazione:

dell'area della sezione;

del limite 1 %;

del carico di rottura;

4.2 - *altre prove meccaniche:*

4.2.1 - piegamento a 180° a freddo;

4.2.2 - piegamento a 90° con raddrizzamento dopo riscaldamento;

4.2.3 - resistenza al distacco per reti e tralicci elettrosaldati;

4.3 - *prove e misure speciali:*

4.3.1 - modulo di elasticità normale;

4.3.2 - diagramma di deformazione;

4.3.3 - diagramma di deformazione a deformazione imposta (*);

4.3.4 - numero di piegamenti alterni a rottura;

4.3.5 - resilienza di Charpy a temperatura ambiente;

4.3.6 - resilienza di Charpy a freddo;

4.3.7 - prove di aderenza su barre ad a.m. (beam-test) (*);

4.3.8 - prove a fatica per trazione-compressione su provini, con carico non inferiore a 200 KN;

4.3.9 - prova di rilassamento a temperatura ordinaria (*).

Le attrezzature per le prove contrassegnate da asterisco, seppure auspicabili, non sono da ritenersi obbligatorie.

B - ATTREZZATURE.

Tutte quelle necessarie all'esecuzione delle prove di cui sopra e comunque:

Prove su calcestruzzi e laterizi:

macchina per prove a compressione con portata non inferiore a 3000 KN; la macchina dovrà essere conforme alle norme UNI 6686/94 e dotata di diverse scale o comunque in grado di garantire la classe 1 a partire da 300 KN;

spianatrice per rettifica meccanica dei provini;

camera climatizzata o vasca di maturazione normale a controllo automatico della temperatura e dell'umidità, per la maturazione dei provini;

vasca termostatica per la maturazione accelerata dei provini;

stufa per l'essiccazione degli inerti;

serie unificata di setacci e crivelli;

setacciatore meccanico o elettromagnetico;

betoniera da laboratorio;

bilance per cubi, per inerti, ecc. di varia portata e precisione;

serie di casseforme per cubi;

dispositivo di vibrazione per casseforme;

macchina per prove di compressione su laterizi o, in alternativa, accessori per dette prove con la pressa dei calcestruzzi;

cella di carico da 3000 KN per il controllo di taratura della pressa per calcestruzzi;

carotatrice per calcestruzzi;

cono di Abrahms.

Prove sugli acciai:

macchina universale con portata non inferiore a 600 KN, completa di attrezzatura per il tracciamento dei diagrammi sforzi-deformazioni, dotata di diverse scale o comunque in grado di garantire la classe 1 a partire da 30 KN;

attrezzatura, indipendente dalla macchina universale, per le prove di piegamento e raddrizzamento delle barre per cemento armato, compresa l'attrezzatura per l'eventuale riscaldamento dei campioni prima del raddrizzamento;

pendolo di Charpy per prova di resilienza degli acciai laminati con relativa cella frigorifera;

cella di carico per il controllo di taratura della macchina universale, di portata adeguata a quella della universale stessa;

calibri e bilance di precisione per la determinazione di dimensioni e peso dei campioni;

tranciatrice o altra attrezzatura per il taglio dei ferri;

dispositivo segnaprovette.

Tutte le attrezzature debbono essere conservate con cura; debbono essere altresì attuate appropriate procedure periodiche di manutenzione.

Per ogni attrezzatura importante di prova e di misura deve essere tenuta aggiornata una scheda che deve riportare:

a) il nome dell'attrezzatura;

b) il nome del fabbricante, l'identificazione del tipo ed il numero di serie;

c) la data di ricevimento, di installazione e di inizio dell' attività;

d) la collocazione abituale;

e) lo stato al momento del ricevimento (nuova, usata, etc.);

f) dettagli sulle manutenzioni effettuate;

g) la storia di tutti i danni subiti, di tutti i malfunzionamenti relativi, di tutte le eventuali modifiche apportate, di tutte le riparazioni effettuate;

h) il programma di taratura e di controllo nel tempo, e tutte le conseguenti operazioni.

C - LOCALI.

I locali nei quali vengono eseguite le prove devono avere caratteristiche tali da consentire la corretta e razionale esecuzione delle stesse; devono essere opportunamente protetti da condizioni anomale legate a temperatura, polvere, umidità, vapore, rumore, vibrazioni etc. e devono essere mantenuti in condizioni adeguate.

Essi devono possedere la superficie minima prevista al punto 4.6 ed i macchinari devono essere disposti in modo tale da ridurre il rischio di guasti o di danni e permettere agli addetti di operare agevolmente, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Quando le prove lo richiedano, i locali devono essere dotati di dispositivi per il controllo delle condizioni ambientali.

L'accesso alle zone di prova deve essere controllato in modo adeguato; devono inoltre essere definite le condizioni per l'eventuale accesso di persone non addette al laboratorio.

D - DIRETTORE E PERSONALE DEL LABORATORIO.

D.1 - *Direttore*

a) i compiti del direttore sono i seguenti:

sovrintendere al funzionamento del laboratorio ed all'esecuzione delle prove;

adottare corrette procedure operative sperimentali;

vigilare sull'esatto e puntuale rispetto delle procedure, sia tecniche che amministrative, da parte del personale addetto;

assicurare la propria disponibilità per i rapporti con l'utenza;

firmare i certificati ufficiali, di cui alla presente concessione, relativi alle prove eseguite;

assicurare una adeguata presenza fisica nel laboratorio.

b) il direttore deve possedere una specifica conoscenza:

della meccanica dei materiali e delle strutture;

delle prove sui materiali;

della normativa riguardante le prove suddette;

del funzionamento delle macchine e delle attrezzature.

c) nei casi in cui il direttore sia impossibilitato temporaneamente, per malattia o altri gravi motivi, ad adempiere ai compiti di cui al precedente punto *a)*, occorre che di tali compiti siano formalmente incaricati sostituti provvisti di adeguata competenza, in coerenza con quanto indicato al precedente punto *b)*;

d) nei casi in cui siano presenti nel laboratorio altre figure aventi responsabilità a carattere direttivo (ad esempio «responsabile» del laboratorio, «vice-direttore», «sostituto» etc.) occorre che tali figure non si sovrappongano o non surroghino i compiti rientranti nella sfera delle competenze del direttore, indicati nel precedente punto *a)*. La suddivisione delle attività e delle responsabilità deve essere documentata chiaramente.

Al direttore del laboratorio viene attribuita la piena responsabilità riguardo la corretta esecuzione delle prove nonché la validità dei risultati ottenuti dalle prove stesse.

È responsabile dei criteri e delle procedure interne di lavoro oltre che di quelle riguardanti l'emissione dei certificati.

Al direttore del laboratorio è fatto divieto di assumere contestualmente la direzione di più di un laboratorio, essendo egli tenuto, fra l'altro, a prestare con continuità la propria attività professionale nel laboratorio di titolarità.

Per quanto attiene l'eventuale attività professionale del direttore del laboratorio, non sussistono in generale elementi di incompatibilità fra il ruolo di direttore di un laboratorio autorizzato e l'attività professionale nel campo della progettazione, direzione e collaudo dei lavori. Qualora il direttore di un laboratorio sia interessato ad una o più fasi dell' iter realizzativo di una costruzione (progetto, direzione lavori o collaudo), nel laboratorio da lui diretto non dovranno essere svolte prove di alcun tipo riguardanti quella costruzione.

D.2 - *Personale del laboratorio.*

Il personale del laboratorio deve essere costituito da non meno di quattro addetti a tempo pieno oltre il direttore e dovrà:

assicurare, ciascuno per quanto attiene alla propria qualifica e competenza ed in osservanza delle procedure definite nel manuale di garanzia della qualità, il funzionamento del laboratorio secondo le indicazioni del direttore.

In particolare il personale del laboratorio dovrà:

a) curare l'accettazione e l'archiviazione dei campioni;

b) curare lo svolgimento delle prove, secondo il programma e le modalità stabilite dal direttore;

c) eseguire, sotto la guida del direttore, l'elaborazione dei risultati delle prove;

d) gestire l'archivio dell'attività del laboratorio e dei campioni esaminati;

e) avere una perfetta conoscenza delle mansioni affidategli in base al manuale di qualità.

Il personale addetto alla sperimentazione (costituito da non meno di due unità, preferibilmente dotato di diploma universitario o di diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico) dovrà avere una perfetta conoscenza delle procedure di prova e delle modalità di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di acquisizione dei dati.

D.3 - *Riservatezza e sicurezza.*

Tutto il personale del laboratorio deve essere vincolato al rispetto del segreto professionale nei riguardi di tutte le informazioni raccolte durante lo svolgimento dei suoi compiti.

Il laboratorio di prova deve rispettare le condizioni che garantiscono il carattere riservato e la sicurezza della sua attività.

D.4 - *Imparzialità, indipendenza e integrità.*

Il laboratorio ed il suo personale devono essere liberi da qualsiasi pressione commerciale, finanziaria o di altro genere che possa influenzare la conduzione delle prove.

Deve essere evitata qualsiasi influenza sui risultati degli esami e delle prove da parte di persone od organismi esterni al laboratorio.

Il laboratorio di prova non deve essere coinvolto in attività che possano danneggiare la fiducia nella sua indipendenza di giudizio ed integrità nei riguardi delle sue attività di prova. La remunerazione del personale addetto alle attività di prova non deve dipendere dal numero delle prove eseguite né dai risultati di queste prove.

E - GARANZIA DI QUALITÀ.

Il laboratorio dovrà essere organizzato al fine di operare secondo gli obbiettivi della garanzia della qualità.

Ogni laboratorio dovrà dotarsi pertanto di un proprio «Manuale delle procedure operative per la garanzia della qualità» (Manuale della qualità), approvato dal servizio tecnico centrale, implementato nella propria organizzazione e gestito in modo autonomo da un «Responsabile della qualità» che custodisce il volume delle non conformità e controlla la corretta applicazione delle procedure operative.

Ove la struttura del laboratorio fosse contenuta, il direttore del laboratorio può assumere la funzione di «Responsabile della qualità».

Il manuale, redatto secondo gli indirizzi delle norme internazionali ISO 9000, deve almeno contenere:

a) l'esposizione degli obbiettivi della qualità;

b) la descrizione del laboratorio con l'indicazione dei diversi ambienti e la localizzazione dei principali macchinari;

c) l'organigramma del laboratorio;

d) l'elenco degli addetti con l'indicazione, per ciascuno, del livello di competenza e del tipo di rapporto di lavoro;

e) le attività operative e funzionali relative alla qualità in modo che ogni addetto conosca la natura ed i limiti della propria responsabilità;

f) la descrizione di tutte le prove che il laboratorio svolge;

g) la descrizione delle procedure esecutive delle prove;

h) la descrizione delle procedure per la predisposizione del «certificato di prova»;

i) l'elenco di tutte le normative di riferimento;

f) l'inventario delle macchine ed attrezzature utilizzate per le prove, con indicazione, per ogni attrezzatura, delle procedure d'uso di manutenzione, di controllo e di taratura;

g) le procedure generali della garanzia della qualità;

h) le procedure riguardanti le non conformità e le azioni correttive da intraprendere ;

i) la procedura per la gestione dei reclami.

Copia del «Manuale delle procedure operative per la garanzia della qualità» è depositato presso il servizio tecnico centrale, dopo la sua approvazione.

Il manuale della qualità deve essere riesaminato periodicamente, da parte della direzione, allo scopo di mantenere l'efficacia delle disposizioni prescritte e garantire l'intervento di eventuali azioni correttive.

Tali riesami devono essere registrati in modo da fornire anche i dettagli di tutte le azioni correttive da intraprendere.

E.1 - *Metodi di prova e procedure.*

Il laboratorio di prova deve disporre di istruzioni dettagliate e documentate sull'utilizzazione e il funzionamento di tutte le apparecchiature, sulla manipolazione e la preparazione dei materiali da sottoporre a prova e sulle tecniche di prova normalizzate.

Tutte le istruzioni, le norme, i manuali e i dati di riferimento utilizzati nelle attività del laboratorio devono essere tenuti aggiornati secondo quanto stabilito nel «Manuale della qualità».

Il laboratorio deve utilizzare i metodi e le procedure previste nel «Manuale di qualità», ai fini del rilascio del certificato di prova.

Quando è necessario impiegare metodi di prova o procedure non normalizzate, queste devono essere completamente documentate.

Il laboratorio deve respingere le richieste di prove da eseguire in difformità a norme e/o secondo procedure che rischiano di alterare l'obiettività del risultato o che presentano una scarsa validità.

E.2 - *Certificati di prova.*

I risultati della prova di laboratorio formano oggetto del «certificato di prova» che espone con esattezza, chiarezza e senza ambiguità i risultati della prova, le metodologie seguite e tutte le ulteriori informazioni utili.

Ciascun certificato di prova deve contenere almeno:

a) l'identificazione del laboratorio che rilascia il «certificato di prova»;

b) una identificazione univoca del certificato (con un numero progressivo di serie e la data di emissione) e di ciascuna sua pagina ed il numero totale delle pagine;

c) l'identificazione del richiedente il «certificato di prova»;

d) la descrizione e l'identificazione del campione da provare;

e) la data di ricevimento del campione e la data di esecuzione della prova;

f) l'identificazione della specifica di prova o la descrizione del metodo o procedura di prova;

g) la descrizione, se necessario, della procedura di campionamento;

h) tutte le variazioni, le aggiunte o le esclusioni rispetto alla specifica di prova;

i) l'identificazione di tutti i metodi o le procedure non normalizzate che siano state utilizzate;

j) le misure, gli esami e i loro risultati corredati, se del caso, di tabelle, grafici, disegni e fotografie;

k) le eventuali anomalie riscontrate;

l) una dichiarazione, se necessario, sull'incertezza dei risultati delle misure;

m) la firma e il titolo o un contrassegno equivalente delle persone che hanno assunto la responsabilità tecnica del rapporto di prova.

Il formato del certificato di prova deve essere specifico per ciascun tipo di prova; le modalità di esposizione devono essere il più possibile normalizzate.

Correzioni o aggiunte ad un certificato di prova, dopo la sua emissione, devono essere fatte solo per mezzo di un altro documento denominato, per esempio, «emendamento/aggiunta» al certificato di prova, che deve avere i requisiti esposti nei comma precedenti; anche detto documento dovrà essere caratterizzato da un numero di serie, o comunque identificato.

Il certificato non deve contenere valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni sui risultati della prova.

E.3 - *Manipolazione dei campioni e degli oggetti sottoposti a prove.*

Al fine di attuare un sistema di identificazione dei campioni che devono essere sottoposti a prove, ed allo scopo di evitare confusioni sia sull'identità dei campioni sia sul risultato delle misure effettuate, ciascun campione deve essere individuato con il relativo numero del verbale di accettazione.

In tutte le fasi di immagazzinamento, di manipolazione e di preparazione dei campioni per l'esecuzione delle prove, devono essere prese precauzioni per evitare il deterioramento degli stessi. Devono essere osservate tutte le istruzioni di accompagnamento ai campioni o agli oggetti, date in proposito.

Devono essere fissate regole precise riguardanti il ricevimento e la conservazione dei campioni.

F - GARANTE ESTERNO.

Il garante opererà nei confronti del laboratorio in relazione alla sola attività di prove e certificazione prevista dalla concessione e dalle norme tecniche collegate.

Il garante nominato dal laboratorio interessato, vigilerà sulla conduzione del laboratorio sia da parte del soggetto gestore che da parte del personale tecnico-amministrativo, in modo da assicurare il rispetto delle necessarie condizioni di imparzialità, indipendenza ed integrità.

Il garante, esperto di provata esperienza e riconosciuta autorevolezza, comunque in possesso di laurea in ingegneria o in architettura, certificherà, attraverso la sua azione di controllo, la correttezza dell'operato del laboratorio stesso nel senso sopra indicato.

Pertanto, nell'ambito della sua funzione il garante potrà svolgere, con la più ampia libertà, ispezioni e visite di controllo al laboratorio e richiedere i dati e le informazioni che riterrà necessarie.

L'azione del garante dovrà, nei modi e nelle forme da esso ritenute più opportune, essere indirizzata a:

verificare che siano rigorosamente applicate le procedure operative del «Manuale della qualità», in particolare la gestione delle non conformità; le procedure gestionali che regolano le varie fasi dell'attività di certificazione (ricevimento dei campioni, loro messa a deposito e rintracciabilità, esecuzione delle prove, certificazione);

verificare l'attività dei tecnici, al fine di assicurare che gli addetti alla esecuzione delle prove operino con imparzialità senza interferenze o pressioni da parte di chiunque, persona od organismo interno od esterno al laboratorio. Allo scopo il Garante vigilerà anche su eventuali provvedimenti disciplinari e/o amministrativi, ovvero, più in generale, sul trattamento del personale stesso, in relazione a possibili condizionamenti;

eseguire controlli sulla corretta attuazione delle prescrizioni del «Manuale di garanzia della qualità».

Il Garante sarà tenuto a segnalare per iscritto al servizio tecnico centrale ed alla direzione del laboratorio, ogni situazione irregolare riscontrata nel corso delle verifiche, o comunque ritenuta tale da doversi segnalare. Una volta l'anno il Garante è tenuto comunque a presentare al servizio tecnico centrale una relazione sull'attività svolta e sui controlli effettuati che contenga nelle conclusioni il proprio parere sull'esistenza delle condizioni di imparzialità, indipendenza ed integrità.

I compiti del Garante non debbono interferire con la sfera delle attribuzioni e degli adempimenti relativi ad altri soggetti e precisati dalla presente circolare, ivi inclusi i compiti consultivi attribuiti al consiglio superiore dei lavori pubblici e quelli istruttori e di controllo attribuiti al servizio tecnico centrale.

Il nominativo del Garante, accompagnato da un dettagliato curriculum, è proposto dal laboratorio e sottoposto al preventivo assenso del servizio tecnico centrale, che verificherà anche eventuali motivi di incompatibilità. Il nome del Garante dovrà essere adeguatamente pubblicizzato nell'ambito del laboratorio e della sua attività.

G - DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DEL LABORATORIO.

- Atto costitutivo e successive variazioni (per le società).

- Statuto e successive variazioni (per le società). Al riguardo si precisa che nell'oggetto sociale non devono essere previste attività di progettazione ed esecuzione di opere di ingegneria civile, nonché attività di produzione, rappresentanza, commercializzazione, messa in opera di prodotti o materiali destinati alle opere di ingegneria civile, oggetto di prove ai sensi della presente circolare.

- Certificato penale reso:

a) dal titolare, per le ditte individuali;

b) dal legale rappresentante, per le società;

c) dal direttore del laboratorio.

- Dichiarazione di compatibilità resa dal titolare (per le ditte individuali) o dal legale rappresentante (per le società), dal direttore del laboratorio e dagli sperimentatori. Per la dichiarazione si suggerisce il seguente schema:

«Il sottoscritto dichiara che non sussiste alcuna incompatibilità fra l'attività esercitata nel laboratorio ed altre attività esterne. In particolare dichiara di non essere direttamente interessato in attività di esecuzione di opere di ingegneria civile, nonché in attività di produzione, rappresentanza, commercializzazione, messa in opera di prodotti o materiali oggetti di prove ai sensi della presente circolare; si impegna inoltre a non utilizzare le strutture del laboratorio per prove su prodotti o materiali destinati alle opere di ingegneria strutturale, provenienti da cantieri nei quali operi o abbia operato in qualità di progettista, direttore dei lavori o collaudatore»;

- Per le società, dichiarazione del legale rappresentante circa la presenza o meno nella compagine sociale e/o tra gli amministratori, di soggetti coinvolti nelle attività ritenute incompatibili, di cui al punto 3.2 della parte I.

- Dichiarazione di impegno, resa dal titolare o dal legale rappresentante:

«Il sottoscritto.., in qualità di titolare della ditta .... (o legale rappresentante della società) si impegna a:

a) chiedere, producendo la necessaria documentazione, il preventivo nulla-osta per eventuale sostituzione del direttore del laboratorio o degli sperimentatori e per eventuale cambio di sede; ciò per consentire all'amministrazione la verifica della permanenza dei presupposti in base ai quali è stata rilasciata la concessione;

b) comunicare tempestivamente al servizio tecnico centrale ogni eventuale variazione sostanziale dell'assetto proprietario;

c) conservare per venti giorni i campioni sottoposti a prova che devono essere rintracciabili ed identificabili;

d) comunicare le variazioni del prezziario prima della loro entrata in vigore;

e) non istituire centri di raccolta né centri attrezzati per le prove, fuori della sede autorizzata;

f) controllare che tutte le richieste di prove siano sottoscritte dal direttore dei lavori ed indirizzate direttamente al laboratorio, e che la relativa fatturazione intercorra fra gli interessati ed il laboratorio stesso, con esclusione di eventuali intermediari;

g) non affidare in subappalto, ad altri laboratori, le eventuali prove richieste al laboratorio;

h) rispettare tutte le disposizioni impartite dall'amministrazione circa l'iter amministrativo seguito nell'attività di prove e certificazione».

L'iter amministrativo interno finalizzato al rilascio della certificazione deve comprendere la redazione del verbale di accettazione e della minuta di prova, la tenuta del registro di carico e scarico e l'archiviazione della documentazione di prova e di certificazione.

Al riguardo si precisa:

verbale di accettazione: è costituito da un blocco, prenumerato e bollato, contenente tre copie del verbale di accettazione di cui due staccabili: la prima viene consegnata sul momento al committente, la seconda accompagna i campioni nell'iter di prova e deve essere conservata nel fascicolo di prova da archiviare successivamente, la terza resta nel blocco quale riscontro;

registro: esso deve essere prenumerato e bollato, redatto secondo il numero progressivo dei certificati emessi, e contenere gli estremi di tutti i passaggi interni dall'accettazione alla fatturazione, con l'indicazione del committente, dei materiali di prova consegnati e relativa identificazione, degli estremi del verbale di accettazione, della data delle prove, degli estremi delle relative fatture;

minuta di prova: è un foglio di lavoro annesso alla seconda copia del verbale di accettazione, contraddistinto dallo stesso numero del verbale di accettazione cui si riferisce, sul quale vengono riportati, in modo indelebile, la data di prova, i risultati e le eventuali osservazioni, ed è firmata dallo sperimentatore esecutore della prova;

archivio: devono essere archiviati per ciascuna richiesta: la lettera di richiesta, la copia del verbale di accettazione, la minuta di prova, la copia del certificato di prova, la copia della fattura. La documentazione d'archivio deve essere conservata per almeno trent'anni, salvo diversa indicazione.

Gli stampati adottati per l'accettazione od altre procedure, nonché la carta intestata del laboratorio o comunque del soggetto gestore, devono indicare chiaramente il settore di prova per il quale lo stesso è stato autorizzato ai sensi dell'art. 20 della legge n. 1086/1971; ciò al fine di evitare che l'utente possa essere indotto a ritenere che la concessione si riferisca ad altre prove od attività non soggette alla specifica concessione di che trattasi.

I moduli utilizzati per la certificazione devono contenere tutte le indicazioni relative al laboratorio, al richiedente, ai campioni ed alle prove eseguite; devono altresì riportare il numero progressivo del certificato ed il corrispondente numero del verbale di accettazione.

Tutti i certificati emessi devono essere conservati con numero progressivo in apposito raccoglitore da conservare in archivio.

Eventuali procedure informatizzate devono rispettare tutti i requisiti sopra descritti.

00A3122

CIRCOLARE 16 dicembre 1999, n. **349/STC.**

Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, art. 8, comma 6 - Concessione ai laboratori per lo svolgimento delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce ed il rilascio dei relativi certificati ufficiali.

Ai laboratori ufficiali
Al magistrato alle acque
Al magistrato per il Po
Ai provveditori alle OO.PP.
e, per conoscenza:
Al Ministero degli interni - Gabinetto
Al Ministero della giustizia - Gabinetto

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 di attuazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, al comma 6, dell'art. 8, che tratta degli organismi di certificazione, ispezione e prova e del loro accreditamento, nel precisare che «Restano ferme le competenze del Ministero dei lavori pubblici e del consiglio superiore dei lavori pubblici per l'applicazione dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086», ha prescritto che «L'autorizzazione prevista da detto articolo riguarderà altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce».

Per il settore delle prove geotecniche l'attività di esecuzione di prove in sito e/o in laboratorio è stata finora svolta al di fuori di qualsiasi controllo, da parte di questo Ministero o di altri organismi dello Stato, che potesse garantire una sufficiente affidabilità ai risultati forniti.

Il progresso delle conoscenze maturate sia in ambito scientifico nazionale ed internazionale che durante l'esecuzione di importanti opere di ingegneria, ha sem-

pre più evidenziato l'importanza che riveste la corretta esecuzione delle prove geotecniche al fine di garantire la necessaria affidabilità alla caratterizzazione del comportamento meccanico dei terreni, sia per la sicurezza delle opere che per le relative valutazioni di carattere economico. Tali esigenze, atteso anche il moltiplicarsi di strutture operanti in questo settore, alcune delle quali prive di qualsiasi sistema di controllo di qualità, hanno reso sempre più necessaria l'introduzione di una regolamentazione tecnico-amministrativa anche per i laboratori geotecnica.

Nell'ambito del nuovo quadro normativo si rende pertanto necessaria la definizione di una apposita circolare che indichi i requisiti richiesti nonché le modalità istruttorie finalizzate al rilascio della concessione ai laboratori che svolgono prove geotecniche sui terreni e sulle rocce.

Per quanto attiene i contenuti della suddetta circolare, il cui testo è qui allegato, si precisa che la concessione è stata articolata in tre settori: quello delle prove di laboratorio sui terreni, quello delle prove di laboratorio sulle rocce ed infine quello delle prove geotecniche in sito. L'istanza di concessione potrà riferirsi ad uno o più settori di prove.

Sono state elencate, per ciascun settore le prove che ogni laboratorio deve essere in grado di eseguire. In particolare per quel che riguarda le terre, sono state inserite le prove di riconoscimento e determinazione delle proprietà indice per la classificazione delle stesse, le principali prove di caratterizzazione del comportamento meccanico dei terreni, le prove di permeabilità, nonché le prove di compattazione. Non sono state contemplate le prove di carattere dinamico sui terreni.

Per le rocce sono state inserite le principali prove di riconoscimento e classificazione, nonché le più comuni prove di tipo meccanico.

Per quanto riguarda le prove in sito, trattandosi di un settore articolato e complesso, sono state previste soltanto alcune delle prove geotecniche in sito più diffuse e per le quali esiste un consolidato bagaglio di conoscenze tecniche.

I requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il rilascio delle concessioni, sono stati specificati in dettaglio, precisando anche i casi di incompatibilità con l'attività del soggetto gestore del laboratorio.

In particolare, per i casi in cui nel capitale sociale o fra gli amministratori vi siano soggetti in qualche modo coinvolti nell'industria delle costruzioni, è stata introdotta la figura del «Garante», il quale certifica, attraverso la sua azione di controllo, la correttezza dell'operato del laboratorio, contribuendo ad assicurare il rispetto delle condizioni di imparzialità, indipendenza ed integrità del laboratorio stesso. Il Garante, di provata esperienza e riconosciuta autorevolezza, viene proposto dal laboratorio ed è soggetto al gradimento dell'amministrazione.

Sono stati definiti i requisiti richiesti al direttore del laboratorio ed al personale, nonché le caratteristiche di idoneità dei locali.

Sono state, infine, specificate in dettaglio le procedure tecnico-amministrative da seguire nell'attività di prova e certificazione.

Alla circolare sulle prove geotecniche è allegato infine un elenco delle norme di riferimento. In particolare per quanto attiene le prove geotecniche sui terreni, sono state richiamate le «Raccomandazioni sulle prove geotecniche di laboratorio», recentemente (1994) messe a punto dall'A.G.I. (Associazione geotecnica italiana), una serie di norme C.N.R./UNI che sono tuttora ritenute valide, nonché le raccomandazioni dell'A.G.I. per lo svolgimento delle prove in sito che, seppur datate 1977, rappresentano a tutt'oggi un valido riferimento.

Per tutto ciò che riguarda le prove sulle rocce, nella circolare si è scelto di fare riferimento alle raccomandazioni messe a punto dalla I.S.R.M. (International Society of Rock Mechanics), alcune delle quali sono state recentemente pubblicate in traduzione italiana sulla Rivista italiana di geotecnica.

Infine, per tutte le altre prove, per le quali non esistono documenti di normalizzazione italiani, si è ritenuto di consigliare come riferimento le norme British Standard e A.S.T.M. che provengono da paesi in cui l'attività relativa al settore geotecnico, e quindi la normativa relativa, sono certamente ben aggiornate.

Il Ministro: MICHELI

Registrata alla Corte dei conti il 27 gennaio 2000
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 36

ALLEGATO

PARTE I

1. PREMESSE.

Ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, il Ministro dei lavori pubblici ha la facoltà di rilasciare, con apposito decreto, concessioni ad emettere certificazioni ufficiali relative all'esecuzione di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce per la determinazione delle caratteristiche geotecniche del sottosuolo, secondo quanto previsto ai punti A.2 e B.2 del decreto ministeriale 11 marzo 1988 relativo alle «Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione».

Si rende necessaria in tal senso la definizione di una regolamentazione tecnico-amministrativa per assicurare un adeguato livello qualitativo alle prove geotecniche e per conferire loro carattere di certificazione ufficiale.

Scopo della presente circolare è pertanto la definizione dei requisiti richiesti ai laboratori geotecnici al fine di garantire condizioni di qualità, affidabilità ed indipendenza; ciò anche tenendo conto degli orientamenti europei in materia.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE.

Con riferimento al combinato disposto dal comma 6, dell'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993 e dal punto *c)* dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme tecniche, le concessioni disciplinate dalla presente circolare riguardano i seguenti settori di prova e certificazione:

a) prove di laboratorio sui terreni;

b) prove di laboratorio sulle rocce;

c) prove in sito.

La richiesta di concessione potrà riguardare uno o più settori fra quelli sopra indicati.

Le prove specifiche di ciascun settore sono elencate nella parte II della presente circolare.

I laboratori autorizzati per lo svolgimento e la certificazione delle prove geotecniche devono essere in grado di effettuare, elaborare e certificare tutte le prove geotecniche elencate nella parte II per i settori prescelti, ed essere dotati delle relative apparecchiature ed i macchinari indicati nella stessa parte II. Nell'istanza i laboratori possono chiedere l'estensione della concessione anche ad altre prove geotecniche non comprese negli elenchi.

3. SOGGETTO GESTORE.

3.1 - il soggetto gestore del laboratorio può essere una ditta individuale, una società o un ente pubblico;

3.2 - sono esclusi dalla concessione i titolari di ditte individuali e le società i cui soci, i rappresentanti legali od altre figure equivalenti, siano direttamente interessati in attività di esecuzione di opere di ingegneria civile, nonché in attività di produzione, rappresentanza, commercializzazione, messa in opera di prodotti o materiali destinati alle opere di ingegneria civile, che necessitano di certificazioni ufficiali ai sensi della presente circolare;

3.3 - nell'ambito delle società è ammessa la presenza, nel capitale sociale, di soggetti operanti nelle attività di cui al punto 3.2, nei limiti di una quota complessiva inferiore ad un terzo, purché il possesso di tale quota non determini da sola od a seguito di accordi con terzi, anche soci, il controllo di fatto della società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile; di tale presenza nel capitale sociale deve essere data comunicazione all'amministrazione mediante dichiarazione del legale rappresentante. Nel caso di cui sopra a cura del laboratorio deve essere individuato un «Garante». Il Garante, le cui funzioni sono definite al successivo punto F della parte II, assicura il rispetto delle condizioni di imparzialità, indipendenza e integrità del laboratorio. Inoltre, nel caso suddetto, il laboratorio non può effettuare prove riguardanti materiali di interesse dei soggetti operanti nelle attività di cui al punto 3.2.

4. REQUISITI RICHIESTI ALL'ATTO DELL'ISTANZA.

4.1 - le istanze di concessione debbono riferirsi a strutture operanti nel campo delle prove geotecniche da almeno due anni, costituendo elemento qualificante anche eventuale altra attività svolta in campi affini;

4.2 - il laboratorio deve operare in regime di garanzia di qualità, seguendo i criteri generali di cui alla parte II. Deve pertanto essere stato predisposto ed applicato, da almeno un anno, lo specifico manuale di garanzia qualità del laboratorio, corredato delle procedure necessarie;

4.3 - la funzionalità del laboratorio deve essere assicurata da personale qualificato, in numero congruo anche in relazione alle dimensioni, alle caratteristiche ed ai settori di attività del laboratorio come specificati al punto 2 della presente circolare. L'organico complessivo deve comunque non essere inferiore a:

tre addetti a tempo pieno oltre al direttore per istanze concernenti solamente uno dei settori *a), b)* o *c)*;

quattro addetti a tempo pieno oltre al direttore per istanze concernenti due settori;

sei addetti a tempo pieno oltre al direttore per istanze riferite globalmente ai tre settori *a), b)* e *c)*;

4.4 - il direttore del laboratorio deve essere laureato in discipline tecniche ed avere un profilo professionale corrispondente ai requisiti di cui al punto D della parte II; la documentazione relativa deve riferirsi a studi ed esperienze, ivi compresi eventuali periodi di attività svolta in laboratori operanti anche in campi affini;

4.5 - la qualificazione degli sperimentatori è documentata attraverso i titoli posseduti, fra cui un titolo di studio non inferiore al diploma tecnico di secondo grado, nonché dall'attività svolta nel campo delle prove di laboratorio ed in sito, e verificata in sede di sopralluogo da parte dei funzionari incaricati;

4.6 - i locali adibiti a sede di laboratorio devono avere una superficie utile non inferiore:

a 200 mq per uno dei settori *a)* o *b)* (esclusi uffici, altri servizi o spazi destinati a prove diverse da quelle oggetto della presente circolare);

a 150 mq per il settore *c)*, ad uso uffici, servizi, spazi per elaborazione dati etc., oltre a spazi adeguati per il ricovero delle attrezzatura;

a 250 mq per due settori [sclusi uffici, altri servizi o spazi destinati a prove diverse da quelle oggetto della presente circolare, oltre ad eventuali spazi adeguati per il ricovero delle attrezzature di cui al settore *c)*];

a 350 mq per i settori *a), b)* e *c)* [esclusi uffici, altri servizi o spazi destinati a prove diverse da quelle oggetto della presente circolare, oltre adeguati spazi per il ricovero delle attrezzature di cui al settore *c)*];

4.7 - i locali destinati al laboratorio devono essere in regola con le vigenti disposizioni in tema di regolamenti urbanistici, di igiene e sicurezza del lavoro;

4.8 - all'atto dell'istanza il laboratorio deve possedere le attrezzature necessarie per l'esecuzione delle prove riportate in elenco nella parte II, punto B, per ciascuno dei settori *a), b)* e *c)* per i quali viene richiesta la concessione;

4.9 - all'atto dell'istanza il laboratorio deve fornire i certificati di verifica della taratura delle principali apparecchiature di misura di forza o di pressione, effettuate da non più di sei mesi da uno dei laboratori ufficiali di cui all'art. 20, comma 1, della legge n. 1086/1971.

5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA.

In relazione a quanto innanzi precisato, la specifica istanza di concessione, deve contenere la seguente documentazione:

5.1 - domanda in bollo sottoscritta dal proprietario o dal legale rappresentante, con firma autenticata. Nella domanda deve specificarsi:

a) settore/i per i quali si chiede la concessione;

b) il tipo di gestione (ditta individuale, società di capitale, società di persone);

c) ubicazione della sede del laboratorio con l'indicazione di ogni elemento utile, ad avviso del richiedente, a sostenere la propria istanza sotto tale profilo, tenendo conto, nell'individuazione dell'area operativa, delle strutture già autorizzate e del grado di soddisfacimento delle esigenze di prova e certificazione oggetto della circolare. Al riguardo il servizio tecnico centrale del consiglio superiore dei lavori pubblici si riserva ogni valutazione di merito sugli elementi forniti, anche al fine di evitare non giustificate concentrazioni di centri di prova;

d) periodo di attività precedente.

All'istanza di concessione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

5.2 - documentazione relativa alla gestione del laboratorio (v. parte II);

5.3 - dichiarazione del legale rappresentante contenente l'elenco dei macchinari e delle attrezzature presenti nel laboratorio con l'indicazione della marca, delle specifiche prestazionali, del numero di matricola, nonché dell'anno di acquisto e di installazione (v. parte II);

5.4 - dichiarazione con la quale il proprietario o il legale rappresentante attesti che tutte le macchine e le attrezzature sono di proprietà, anche se, eventualmente, con riservato dominio;

5.5 - elenco, firmato del legale rappresentante, del personale addetto con l'indicazione, per ognuno, delle funzioni svolte nell'ambito del laboratorio nonché il preciso rapporto di lavoro esistente;

5.6 - documentazione sulla qualificazione del direttore e degli sperimentatori;

5.7 - relazione documentata dell'attività svolta dal laboratorio nel biennio precedente, firmata dal legale rappresentante;

5.8 - pianta dei locali adibiti a laboratorio con l'ubicazione dei macchinari ed attrezzature;

5.9 - certificato di agibilità rilasciato dal sindaco, o comunque copia della domanda inoltrata in tal senso al comune, con la relativa documentazione tecnica;

5.10 - dichiarazione del titolare o del legale rappresentante, che «i locali destinati al laboratorio, siti in via ... sono in regola con tutte le disposizioni vigenti in materia di regolamenti urbanistici, di igiene e di sicurezza del lavoro (decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni)»;

5.11 - copia della denuncia — alla ISPESL di zona ovvero ad altro ufficio competente — di prima installazione dell'impianto di messa a terra (modello B) ed eventuale ultima verifica biennale;

5.12 - dichiarazione del legale rappresentante circa la proprietà dei locali adibiti a laboratorio ovvero copia del contratto d'affitto;

5.13 - stampati adottati per l'accettazione e per i diversi tipi di certificazione;

5.14 - tariffario delle prestazioni, con indicazione della sua validità nel tempo e delle massime agevolazioni previste. Non è consentito praticare agevolazioni che non siano esplicitamente previste e quantificate nel tariffario; ciò ai fini di una doverosa trasparenza e ad evitare possibili azioni di concorrenza sleale sulle quali il Servizio tecnico centrale ha facoltà di intervenire fino alla sospensione o revoca della concessione;

5.15 - orario e calendario impegnativi dei giorni di apertura del laboratorio al pubblico; l'orario di apertura non può essere inferiore a 25 ore settimanali distribuite in almeno cinque giorni, con un minimo di due turni pomeridiani;

5.16 - dichiarazione impegnativa per l'osservanza delle regole di comportamento, redatta secondo la formulazione predisposta dal servizio tecnico centrale e riportata nella parte II;

5.17 - il manuale di qualità di cui al punto 4.2;

5.18 - certificati di verifica della taratura delle apparecchiature principali di cui al punto 4.9;

5.19 - attestazione inerente il rispetto della legislazione antimafia vigente.

Tutte le dichiarazioni di cui sopra si intendono rese a mezzo atto notorio o sostitutivo di atto notorio.

6. ISTRUTTORIA E CONTROLLI.

La documentazione sopra richiamata, deve essere trasmessa al consiglio superiore dei lavori pubblici, servizio tecnico centrale, che ne cura l'istruttoria, anche mediante sopralluoghi, per il successivo esame della competente sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il servizio tecnico centrale dispone in qualsiasi momento i necessari sopralluoghi e controlli al fine di accertare il mantenimento dei requisiti richiesti.

7. DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE.

La concessione, rilasciata dal servizio tecnico centrale su conforme parere del consiglio superiore dei lavori pubblici ha validità triennale e può essere rinnovata alla scadenza.

L'istanza di rinnovo, corredata di tutta la documentazione di cui al punto 5, deve essere trasmessa, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione al servizio tecnico centrale che opererà i controlli necessari.

La mancata o incompleta presentazione dell'istanza e della documentazione entro tale termine comporta la decadenza della concessione alla scadenza naturale.

8. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE.

È prevista la sospensione o la revoca della concessione ove il servizio tecnico centrale accerti inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti stabiliti dalla presente circolare, ed in particolare quelli riguardanti la gestione del laboratorio, l'idoneità dei locali, il possesso di tutte le attrezzature previste, il controllo di taratura delle attrezzature, la correttezza e competenza previste nell'esecuzione delle prove, il rispetto del tariffario e delle eventuali agevolazioni previste.

I provvedimenti di revoca vengono adottati sentito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici e sono atti definitivi.

9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di emanazione della presente circolare, è consentita una deroga temporanea alle disposizioni di cui ai punti 4.2, 4.3, 4.6 e 4.8 come di seguito indicato:

punto 4.2 disposizione sospesa;

punto 4.3 il numero minimo degli addetti oltre al direttore nei casi previsti è fissato rispettivamente in due per un settore, tre per due settori e quattro per tre settori;

punto 4.6 la superficie utile in tutti i casi previsti non può essere inferiore a 150 mq, purché sia garantita la sicurezza e la funzionalità del laboratorio;

punto 4.8 l'elenco delle attrezzature minime previste è indicato nella parte II, lettera B1, della presente circolare.

Alla scadenza del periodo transitorio i laboratori già autorizzati, o che presentano istanza, devono rispettare tutti i requisiti stabiliti a regime dalla presente circolare.

PARTE II

A - ELENCO DELLE PROVE PER LE QUALI È RICHIESTA CERTIFICAZIONE UFFICIALE.

1 - *Prove di laboratorio sui terreni:*

1.1 - *prove di riconoscimento e classificazione:*

1.1.1 - analisi granulometrica:

1.1.1.*a)* - mediante setacci e/o crivelli;

1.1.1.*b)* - per sedimentazione;

1.1.2 - misura del peso dell'unità di volume;

1.1.3 - misura del contenuto d'acqua;

1.1.4 - misura del peso specifico dei grani;

1.1.5 - determinazione dei limiti di consistenza (o di Atterberg);

1.1.6 - misura del contenuto di sostanze organiche;

1.1.7 - misura del contenuto di solfati;

1.1.8 - misura del contenuto di carbonati;

1.2 - *prove di deformabilità e di resistenza meccanica:*

1.2.1 - prova di compressione edometrica;

1.2.2 - prova di taglio diretto con eventuale misura della resistenza residua;

1.2.3 - prova di compressione semplice ovvero ad espansione laterale libera;

1.2.4 - prova di compressione triassiale:

1.2.4.*a)* - consolidata drenata;

1.2.4.*b)* - consolidata non drenata;

1.2.4.*c)* - non consolidata non drenata;

1.2.5 - prova per la determinazione dell'indice di portanza CBR;

1.3 - *prove di permeabilità:*

1.3.1 - prova di permeabilità a carico costante;

1.3.2 - prova di permeabilità a carico variabile;

1.4 - *altre prove:*

1.4.1 - misura della densità relativa delle sabbie;

1.4.2 - prova di compattazione secondo le modalità A.A.S.H.T.O. standard o modificato;

1.4.3 - prova di rigonfiamento.

2 - *Prove di laboratorio sulle rocce:*

2.1 - *prove per la determinazione delle caratteristiche fisiche:*

2.1.1 - misura del peso dell'unità di volume;

2.1.2 - misura del peso specifico del solido;

2.1.3 - misura del contenuto d'acqua;

2.1.4 - misura del coefficiente di imbibizione;

2.1.5 - prova di gelività;

2.2 - *prove di resistenza meccanica:*

2.2.1 - prova a carico concentrato (point load test);

2.2.2 - prova di compressione uniassiale;

2.2.3 - prova di compressione triassiale;

2.2.4 - prova di taglio diretto;

2.2.5 - prova di flessione;

2.2.6 - prova di trazione indiretta;

2.3 - *altre prove:*

2.3.1 - prova di resistenza all'usura;

2.3.2 - pova di usura per attrito radente;

2.3.3 - prova di resistenza all'abrasione;

2.3.4 - misura della velocità ultrasonica delle onde elastiche longitudinali e di taglio;

2.3.5 - misura della rugosità dei giunti (J.R.C.);

2.3.6 - prova Los Angeles;

2.3.7 - prova sclerometrica;

2.3.8 - prova di permeabilità.

3 - *Prove in sito:*

3.1 - *perforazioni:*

3.1.1 - perforazione a rotazione per il carotaggio continuo o a distruzione di nucleo;

3.1.2 - prelievo di campioni indisturbati (a pressione e a rotazione) e a disturbo limitato;

3.2 - *prove di permeabilità:*

3.2.1 - rilievi di falda nel sondaggio e installazione di piezometri;

3.2.2 - prova di pompaggio con foro centrale e piezometri disposti a raggiera;

3.2.3 - prove di permeabilità in foro nei terreni (prove Lefranc);

3.2.4 - prova di permeabilità in foro nelle rocce (prova Lugeon);

3.3 - *prove di deformabilità e resistenza meccanica:*

3.3.1 - prove penetrometriche statiche:

3.3.1.*a)* - prove con punta meccanica;

3.3.1.*b)* - prove con punta elettrica;

3.3.2 - prove con piezocono;

3.3.3 - prove penetrometriche dinamiche:

3.3.3.*a)* - Standard Penetration Test (S.P.T.);

3.3.3.*b)* - continue a punta chiusa (S.C.P.T.);

3.3.4 - prove scissometriche (vane test);

3.3.5 - prove di carico su piastra;

3.3.6 - misura del peso dell'unità di volume:

3.3.6.*a)* - volumometro a sabbia;

3.3.6.*b)* - volumometro a palloncino (acqua);

3.3.7 - prova per la determinazione dell'indice C.B.R;

3.4 - *altre prove in sito sulle rocce:*

3.4.1 - prova di carico con piastra su roccia (*);

3.4.2 - prova con dilatometro (*);

3.4.3 - prova con martinetto piatto in parete (*);

3.4.4 - prova di taglio diretto in sito (*);

3.4.5 - prova di fratturazione idraulica (*);

3.4.6 - prova di resistenza al punzonamento (point load strength) (*);

3.5 - *altre prove in sito:*

3.5.1 - prove dilatometriche (*);

3.5.2 - prove pressiometriche (*):

3.5.2.*a)* - con pressiometro tradizionale;

3.5.2.*b)* - con pressiometro autoperforante;

3.5.3 - prova di carico su pali (*).

Le attrezzature per lo svolgimento delle prove contrassegnate da asterisco, seppure auspicabili, non sono da ritenersi obbligatorie.

B - ELENCO DELLE ATTREZZATURE.

Tutte quelle necessarie all'esecuzione delle prove di cui sopra e comunque almeno:

1 - *Prove di laboratorio sui terreni:*

1.01 - estrusore dei campioni attrezzato per campioni fino ad un diametro non inferiore a 120 mm;

1.02 - serie unificata di setacci e crivelli;

1.03 - setacciatore meccanico;

1.04 - sei cilindri graduati per analisi granulometrica per sedimentazione;

1.05 - vasca termostatica per l'analisi granulometrica per sedimentazione;

1.06 - agitatori per l'analisi granulometrica e densimetro;

1.07 - recipienti graduati in pyrex di varia forma e capacità;

1.08 - termometri, capsule, matracci, spazzole, pennelli, pinze, fustelle;

1.09 - attrezzatura per la determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità;

1.10 - attrezzatura per la determinazione del limite di ritiro;

1.11 - miscelatore da laboratorio;

1.12 - volumometro;

1.13 - sei picnometri;

1.14 - due essiccatori;

1.15 - bilance di varia portata e precisione, di cui almeno una con precisione di 1/100 g per portate fino ad 1 kg ed una con precisione di 1 g per portate fino a 10 kg;

1.16 - calcimetro;

1.17 - scissometro e penetrometro da laboratorio (pocket penetrometer e torvane);

1.18 - apparecchiature per la misura delle sostanze organiche;

1.19 - forni da laboratorio di varia capacità (almeno 2);

1.20 - tornietto da laboratorio;

1.21 - sei edometri capaci di trasmettere un carico di almeno 6 MPa su un campione di area non inferiore a 20 cm^2, completi delle relative celle edometriche e strumenti per la misura dei cedimenti verticali con sensibilità e precisione non inferiore a 10 µm;

1.22 - due apparecchiature per prove di taglio diretto, ognuna completa di almeno due scatole di taglio per provini di dimensioni non inferiori a 36 cm^2 di area e 2 cm di altezza; complete di strumenti per la misura delle deformazioni verticali ed orizzontali con sensibilità e precisione non inferiori a 10 µm. Le apparecchiature dovranno garantire l'applicazione di un carico non inferiore a 0.6 MPa su campioni di 36 cm^2 di area. Strumenti per la misura dello sforzo di taglio con precisione non inferiore allo 0.2% del valore massimo. Le apparecchiature dovranno essere predisposte per la misura della resistenza residua con la tecnica del moto alternato. Le attrezzature dovranno garantire una velocità di scorrimento minima non superiore a 5x10E-4 mm/min ed una massima non inferiore a 1 mm/min;

1.23 - tre celle per prove di compressione triassiale a 4 uscite per provini di diametro fino a 38 mm in grado di sostenere pressioni di cella di almeno 1 MPa;

1.24 - due celle per prove di compressione triassiale a 4 uscite per provini di diametro fino a 100 mm in grado di sostenere pressioni di cella di almeno 1 MPa;

1.25 - due presse di portata non inferiore a 50 KN (5 t) che consentano una velocità di avanzamento minima non superiore a 5x10E-4 mm/min ed una massima non inferiore a 1 mm/min;

1.26 - attrezzature per prove di compressione triassiale costituite da: sistema di applicazione di pressioni non inferiori a 0.9 MPa, autocompensati per garantire livelli di pressione con una precisione dell'1%;

1.27 - pannelli di controllo della pressione;

1.28 - sistemi di misura delle pressioni interstiziali e delle variazioni di volume con precisioni rispettivamente non inferiori a 5 KPa e 0.2 cm^3;

1.29 - sistema per la misura del carico verticale con precisione non inferiore allo 0.2% del carico massimo;

1.30 - sistema per la misura degli spostamenti verticali con precisione non inferiore a 10 µm;

1.31 - banco di consolidazione per celle triassiali ad almeno tre posti;

1.32 - banco permeametri ad almeno tre posti per misure di permeabilità a carico variabile ed a carico costante con i rispettivi permeametri;

1.33 - compattatore per prove Proctor o CBR (AASHTO Standard e ASSHTO modificato) e recipienti da 4 e 6 pollici;

1.34 - attrezzatura per esecuzione di prove CBR;

1.35 - camera climatizzata per la conservazione dei campioni;

1.36 - attrezzatura per prove di carico con piastre di diametro compreso tra 30 e 75 cm, completa di tutte le apparecchiature per la misura degli spostamenti (*);

1.37 - martinetto per l'applicazione dei carichi (*);

1.38 - attrezzatura per la misura della densità in sito (*).

Le attrezzature contrassegnate da asterisco non sono da ritenersi obbligatorie.

2 - *Prove di laboratorio sulle rocce:*

2.01 - carotatrice da laboratorio per rocce con velocità di rotazione variabile completa di almeno 3 carotieri di lunghezza non inferiore a 25 cm, conforme alle norme di sicurezza e rumorosità;

2.02 - frantoio da laboratorio per rocce;

2.03 - rettificatrice-spianatrice per rocce per la normalizzazione delle facce dei provini. Lo strumento dovrà consentire l'asportazione di materiale con precisione non inferiore a un decimo di millimetro;

2.04 - sega da taglio per rocce completa di lame di diversa dimensione e durezza;

2.05 - pressa idraulica motorizzata per prova a compressione con portata non inferiore a 1.5 MN, dotata di sistema di controllo per l'applicazione del carico;

2.06 - serie unificata di setacci e crivelli;

2.07 - setacciatore meccanico o elettromagnetico;

2.08 - cella di taratura da 1.5 MN o comunque compatibile con la pressa di cui sopra;

2.09 - calibri e bilance di precisione per la determinazione delle dimensioni e del peso dei campioni;

2.10 - macchina per l'esecuzione di prove di taglio diretto su roccia e sui giunti;

2.11 - macchina per l'esecuzione del carico puntuale «Point Load Test»;

2.12 - strumento per la misura della rugosità dei giunti;

2.13 - strumento per la misura della velocità ultrasonica delle onde elastiche longitudinali;

2.14 - centralina di acquisizione automatica dei dati ottenuti dalle prove meccaniche;

2.15 - celle in acciaio per l'esecuzione di prove di compressione triassiale su campioni di roccia (almeno 3 celle con diametri di prova differenti, di cui almeno una con diametro pari a 54.7 mm) in grado di sopportare pressioni di cella non inferiori a 50 MPa, complete di guaine per il campione, sistema di applicazione della pressione di cella, spessori ed adattatori per i campioni di diversa altezza;

2.16 - set per l'installazione di misuratori di deformazione locale sul campione, completo di attrezzature per l'installazione dei misuratori di deformazione sui campioni da sottoporre a prova;

2.17 - cella frigorifera per le prove di gelività in grado di contenere almeno otto cubetti di roccia di lato pari a 7.1 cm e in grado di consentire temperature minime non superiori a-10 ºC;

2.18 - vasca termostatica per le prove di gelività in grado di contenere almeno otto cubetti di roccia di lato pari a 7.1 cm e in grado di consentire temperature massime non inferiori a 35 ºC;

2.19 - permeametro per rocce, completo di pompa idraulica motorizzata, sistema di applicazione della pressione e tutto l'occorrente per l'esecuzione della prova;

2.20 - tribometro;

3 - *Prove in sito:*

3.01 - due sonde a rotazione complete di pompa per fluido di circolazione e di pompa ad alta pressione per campionamento, di aste di perforazione e di tubazione di rivestimento provvisorio, di campionatori tipo semplice e doppio, tipo Shelby, Osterberg e Denison; le sonde devono avere capacità di perforazione rispettivamente fino a 30 e 50 m;

3.02 - accessori vari: freatimetro, scandaglio, pocket penetrometer, torvane ed una dotazione di non meno di 20 fustelle portacampioni;

3.03 - attrezzatura per prova scissometrica;

3.04 - attrezzatura per prova penetrometrica statica con penetrometro meccanico con capacità di spinta non inferiore a 200 KN;

3.05 - sistema per prove penetrometriche statiche con punta elettrica e con piezocono, con controllo della verticalità;

3.06 - attrezzatura per prove S.P.T.;

3.07 - attrezzatura per prova S.C.P.T.;

3.08 - attrezzatura per prove di carico con piastre di diametro compreso tra 30 e 75 cm, completa di tutte le apparecchiature per la misura degli spostamenti;

3.09 - martinetto per l'applicazione dei carichi;

3.10 - attrezzatura per la misura della densità in sito;

Tutte le attrezzature devono essere conservate con cura; debbono essere altresì attuate appropriate procedure periodiche di manutenzione.

Per perforazioni di profondità superiore, e per eventuale necessità di elettropompe sommerse per prove di pompaggio, il laboratorio può utilizzare anche attrezzature non di proprietà del laboratorio stesso, rimanendo comunque direttamente responsabile dell'esecuzione dei sondaggi e delle prove.

Per ogni attrezzatura importante di prova e di misura deve essere tenuta aggiornata una scheda che deve riportare:

a) il nome dell'attrezzatura;

b) il nome del fabbricante, l'identificazione del tipo ed il numero di serie;

c) la data di ricevimento, di installazione e di inizio dell'attività;

d) la collocazione abituale;

e) lo stato al momento del ricevimento (nuova, usata, ..);

f) i dettagli sulle manutenzioni effettuate;

g) la storia dei danni subiti, di tutti i malfunzionamenti relativi, di tutte le eventuali modifiche apportate, di tutte le riparazioni effettuate;

h) il programma di taratura e di controllo nel tempo, e tutte le conseguenti operazioni.

B.1 - *Elenco delle attrezzature previste in fase transitoria.*

1 - *Prove di laboratorio sui terreni:*

1.01 - estrusore dei campioni attrezzato per campioni fino ad un diametro non inferiore a 120 mm;

1.02 - serie unificata di setacci e crivelli;

1.03 - setacciatore meccanico;

1.04 - sei cilindri graduati per analisi granulometrica per sedimentazione;

1.05 - vasca termostatica per analisi granulometrica per sedimentazione;

1.06 - agitatori per analisi granulometrica e densimetro;

1.07 - recipienti graduati in pyrex di varia forma e capacità;

1.08 - termometri, capsule, matracci, spazzole, pennelli, pinze, fustelle;

1.09 - attrezzatura per limiti di liquidità, di plasticità e di ritiro;

1.10 - miscelatore da laboratorio;

1.11 - volumometro;

1.12 - sei picnometri;

1.13 - due essiccatori;

1.14 - bilance di varia portata e precisione, di cui almeno una con precisione di 1/100 g per portate fino ad 1kg ed una con precisione di 1 g per portate fino a 10 kg;

1.15 - calcimetro;

1.16 - scissometro e penetrometro da laboratorio (pocket penetrometer e torvane);

1.17 - apparecchiature per la misura delle sostanze organiche;

1.18 - forni da laboratorio di varia capacità (almeno 2);

1.19 - tornietto da laboratorio;

1.20 - tre edometri capaci di trasmettere un carico di almeno 6 MPa su un campione di area non inferiore a 20 cm^2, completi delle relative celle edometriche e strumenti per la misura dei cedimenti verticali con sensibilità e precisione non inferiore a 10 µm;

1.21 - una apparecchiatura per prove di taglio diretto completa di almeno due scatole di taglio per provini di dimensioni non inferiori a 36 cm^2 di area e 2 cm di altezza; complete di strumenti per la misura delle deformazioni verticali ed orizzontali con sensibilità e precisione non inferiori a 10 µm. Le apparecchiature dovranno garantire l'applicazione di un carico non inferiore a 0.6 MPa su campioni di 36 cm^2 di area. Strumenti per la misura dello sforzo di taglio con precisione non inferiore allo 0.2% del valore massimo. Le apparecchiature dovranno essere predisposte per la misura della resistenza residua con la tecnica del moto alternato. Le attrezzature dovranno garantire una velocità di scorrimento minima non superiore a 5x10E-4 mm/min ed una massima non inferiore a 1 mm/min;

1.22 - tre celle per prove di compressione triassiale a 4 uscite per provini di diametro fino a 38 mm in grado di sostenere pressioni di cella di almeno 1 MPa;

1.23 - una pressa di portata non inferiore a 50 KN con una velocità di avanzamento minima non superiore a 5x10E-4 mm/min ed una massima non inferiore a 1 mm/min;

1.24 - attrezzature per prove di compressione triassiale costituite da: sistema di applicazione di pressioni non inferiori a 0.9 MPa, autocompensati per garantire livelli di pressione con una precisione dell'1%;

1.25 - pannelli di controllo della pressione;

1.26 - sistemi di misura delle pressioni interstiziali e delle variazioni di volume con precisioni rispettivamente non inferiori a 5 KPa e 0.2 cm^3;

1.27 - sistema per la misura del carico verticale con precisione non inferiore allo 0.2% del carico massimo;

1.28 - sistema per la misura degli spostamenti verticali con precisione non inferiore a 10 μm;

1.29 - banco di consolidazione per celle triassiali ad almeno tre posti;

1.30 - banco permeametri ad almeno tre posti per misure di permeabilità a carico variabile ed a carico costante con i rispettivi permeametri;

1.31 - compattatore per prove Proctor o CBR (AASHTO Standard e ASSHTO modificato) e recipienti da 4 e 6 pollici;

1.32 - camera climatizzata per la conservazione dei campioni;

2 - *Prove di laboratorio sulle rocce:*

2.01 - carotatrice da laboratorio per rocce con velocità di rotazione variabile completa di almeno 3 carotieri di lunghezza non inferiore a 25 cm, conforme alle norme di sicurezza e rumorosità;

2.02 - frantoio da laboratorio per rocce;

2.03 - rettificatrice-spianatrice per rocce per la normalizzazione delle facce dei provini. Lo strumento dovrà consentire l'asportazione di materiale con precisione non inferiore a un decimo di millimetro;

2.04 - sega da taglio per rocce completa di lame di diversa dimensione e durezza;

2.05 - pressa idraulica motorizzata per prova a compressione con portata non inferiore a 1.5 MN, dotata di sistema di controllo per l'applicazione del carico;

2.06 - serie unificata di setacci e crivelli;

2.07 - setacciatore meccanico o elettromagnetico;

2.08 - cella di taratura da 1.5 MN o comunque compatibile con la pressa di cui sopra;

2.09 - calibri e bilance di precisione per la determinazione delle dimensioni e del peso dei campioni.

2.10 - macchina per l'esecuzione di prove di taglio diretto su roccia e sui giunti;

2.11 - macchina per l'esecuzione del carico puntuale «Point Load Test»;

2.12 - strumento per la misura della rugosità dei giunti;

2.13 - strumento per la misura della velocità ultrasonica delle onde elastiche longitudinali;

2.14 - centralina di acquisizione automatica dei dati ottenuti dalle prove meccaniche;

2.15 - celle in acciaio per l'esecuzione di prove di compressione triassiale su campioni di roccia (almeno 3 celle con diametri di prova differenti, di cui almeno una con diametro pari a 54.7 mm) in grado di sopportare pressioni di cela non inferiori a 50 MPa, complete di guaine per il campione, sistema di applicazione della pressione di cella, spessori ed adattatori per i campioni di diversa altezza;

2.16 - set per l'installazione di misuratori di deformazione locale sul campione, completo di attrezzature per l'installazione dei misuratori di deformazione sui campioni da sottoporre a prova;

2.17 - permeametro per rocce, completo di pompa idraulica motorizzata, sistema di applicazione della pressione e tutto l'occorrente per l'esecuzione della prova;

3 - *Prove in sito:*

3.01 - una sonda a rotazione completa di pompa per fluido di circolazione e di pompa ad alta pressione per campionamento, di aste di perforazione e di tubazione di rivestimento provvisorio, di campionatori tipo semplice e doppio, tipo Shelby, Osterberg e Denison; la sonda deve avere capacità di perforazione almeno fino a 30 m;

3.02 - accessori quali: freatimetro, scandaglio, pocket penetrometer, torvane ed una dotazione di fustelle portacampioni per sonda;

3.03 - attrezzatura per prova scissometrica;

3.04 - attrezzatura per prova penetrometrica statica con penetrometro meccanico con capacità di spinta non inferiore a 200 KN.

3.05 - sistema per prove penetrometriche statiche con punta elettrica e con piezocono, con controllo della verticalità;

3.06 - attrezzatura per prove S.P.T.;

3.07 - attrezzatura per prova continua S.C.P.T.;

3.08 - attrezzatura per prove di carico con piastre di diametro compreso tra 30 e 75 cm, completa di tutte le apparecchiature per la misura degli spostamenti;

3.09 - martinetto per l'applicazione dei carichi;

3.10 - attrezzatura per la misura della densità in sito;

Tutte le attrezzature devono essere conservate con cura; debbono essere attuate appropriate procedure periodiche di manutenzione.

Per perforazioni di profondità superiore, e per eventuale necessità di elettropompe sommerse per prove di pompaggio, il laboratorio può utilizzare anche attrezzature non di proprietà del laboratorio stesso, rimanendo comunque direttamente responsabile dell'esecuzione dei sondaggi e delle prove.

Per ogni attrezzatura importante di prova e di misura deve essere tenuta aggiornata una scheda nella quale si deve riportare:

a) il nome dell'attrezzatura;

b) il nome del fabbricante, l'identificazione del tipo ed il numero di serie;

c) la data di ricevimento, di installazione e di inizio dell'attività;

d) la collocazione abituale;

e) lo stato al momento del ricevimento (nuova, usata, ..);

f) i dettagli sulle manutenzioni effettuate;

g) la storia dei danni subiti, di tutti i malfunzionamenti relativi, di tutte le eventuali modifiche apportate, di tutte le riparazioni effettuate;

h) il programma di taratura e di controllo nel tempo, e tutte le conseguenti operazioni.

C - LOCALI.

I locali nei quali vengono eseguite le prove dei settori *a)* e *b)* di cui al punto 2 devono avere caratteristiche tali da consentire la corretta e razionale esecuzione delle prove; devono essere opportunamente protetti da condizioni anomale per effetti di temperatura, polvere, umidità, vapore, rumore, vibrazioni etc. e devono essere mantenuti in condizioni adeguate.

Essi devono possedere la superficie minima prevista al punto 4.6 ed i macchinari devono essere disposti in modo tale da ridurre il rischio di guasti o di danni e permettere agli addetti di operare agevolmente, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Quando le prove lo richiedano, i locali devono essere dotati di dispositivi per il controllo delle condizioni ambientali.

L'accesso alle zone di prova deve essere controllato in modo adeguato; devono inoltre essere definite le condizioni per l'eventuale accesso di persone non addette al laboratorio.

D - DIRETTORE E PERSONALE DEL LABORATORIO.

La corretta esecuzione delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, non sempre disciplinata dalle norme, richiede esperienza e qualificazione professionale del direttore del laboratorio e del personale.

D.1. *Direttore:*

a) i compiti del direttore sono i seguenti:

sovrintendere al funzionamento del laboratorio ed all'esecuzione delle prove;

adottare le corrette procedure operative sperimentali;

vigilare sull'esatto e puntuale rispetto delle procedure, sia tecniche che amministrative, da parte del personale addetto;

assicurare la propria disponibilità per i rapporti con l'utenza;

firmare i certificati ufficiali, di cui alla presente concessione, relativi alle prove eseguite;

assicurare una adeguata presenza fisica nel laboratorio;

b) il direttore deve possedere una specifica conoscenza:

dei principi di geotecnica;

delle procedure sperimentali;

della normativa nazionale ed internazionale riguardante le prove suddette;

del funzionamento delle macchine e delle attrezzature;

c) nei casi in cui il direttore sia impossibilitato temporaneamente, per malattia o altri gravi motivi, ad adempiere ai compiti specificati al precedente punto *a)*, occorre che di tali compiti siano formalmente incaricati sostituti di adeguata competenza, in coerenza con quanto indicato al precedente punto *b)*;

d) nei casi in cui siano presenti nel laboratorio altre figure aventi responsabilità a carattere direttivo (ad esempio «responsabile» del laboratorio, «vice-direttore», «sostituto» etc.) occorre che tali figure non si sovrappongano o non surroghino i compiti rientranti nella sfera delle competenze del direttore, indicati nel precedente punto *a)*. La suddivisione delle attività e delle responsabilità deve essere definita chiaramente.

Al direttore del laboratorio viene attribuita la piena responsabilità riguardo la corretta esecuzione delle prove nonché la validità dei risultati ottenuti dalle prove stesse.

È responsabile dei criteri e delle procedure interne di lavoro oltre che di quelle riguardanti l'emissione dei certificati.

Al direttore del laboratorio è fatto divieto di assumere contestualmente la direzione di più di un laboratorio, essendo egli tenuto, fra l'altro, a prestare con continuità la propria attività professionale nel laboratorio di titolarità.

Per quanto attiene l'eventuale attività professionale del direttore del laboratorio, non sussistono in generale elementi di incompatibilità fra il ruolo di direttore di un laboratorio autorizzato e l'attività professionale nel campo della progettazione, direzione e collaudo dei lavori. Qualora il direttore di un laboratorio sia interessato ad una o più fasi della realizzazione di un'opera di ingegneria civile (progetto, direzione lavori o collaudo), nel laboratorio da lui diretto non dovranno essere svolte prove di alcun tipo relative a quella stessa opera.

D.2. *Personale del laboratorio.*

Il personale del laboratorio di cui al punto 4.3 dovrà assicurare, ciascuno per quanto attiene alla propria qualifica e competenza, ed in osservanza alle procedure definite nel manuale di garanzia della qualità, il funzionamento del laboratorio secondo le indicazioni del direttore. In particolare il personale del laboratorio, dovrà:

a) curare l'accettazione e l'archiviazione dei campioni;

b) curare lo svolgimento delle prove, secondo il programma e le modalità stabilite dal direttore;

c) eseguire, sotto la guida del direttore, l'elaborazione dei risultati delle prove;

d) gestire l'archivio dell'attività del laboratorio e dei campioni esaminati.

e) avere una perfetta conoscenza delle mansioni affidategli in base al manuale della qualità.

Il personale addetto alla sperimentazione (preferibilmente dotato di diploma universitario o di diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico) deve avere una perfetta conoscenza delle procedure di prova e delle modalità di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di acquisizione dei dati.

D.3. *Riservatezza e sicurezza.*

Tutto il personale del laboratorio deve essere vincolato al rispetto del segreto professionale nei riguardi di tutte le informazioni raccolte durante lo svolgimento dei suoi compiti.

Il laboratorio deve rispettare i termini e le condizioni che garantiscano il carattere di riservatezza e la sicurezza della sua attività.

D.4. *Imparzialità, indipendenza e integrità.*

Il laboratorio e il suo personale devono essere liberi da qualsiasi pressione commerciale, finanziaria o di altro genere, che possa influenzare la conduzione delle prove.

Deve essere evitata qualsiasi influenza sui risultati degli esami e delle prove da parte di persone od organismi esterni al laboratorio.

Il laboratorio di prova non deve essere coinvolto in attività che possano danneggiare la fiducia nella sua indipendenza di giudizio ed imparzialità nei riguardi delle sue attività di prova. La remunerazione del personale addetto alle attività di prova non deve dipendere dal numero delle prove eseguite né dai risultati di queste prove.

E - GARANZIA DI QUALITÀ.

Il laboratorio deve essere organizzato al fine di operare secondo gli obbiettivi della garanzia della qualità. Ogni laboratorio deve dotarsi pertanto di un proprio «Manuale delle procedure operative per la garanzia della qualità» (Manuale della qualità), approvato dal servizio tecnico centrale, implementato nella propria organizzazione e gestito in modo autonomo da un «Responsabile della qualità» che custodisce il volume delle non conformità e controlla la corretta applicazione delle procedure operative.

Ove la struttura del laboratorio fosse contenuta, il direttore del laboratorio può assumere la funzione di «Responsabile della qualità».

Il manuale, redatto secondo gli indirizzi delle norme internazionali ISO 9000, deve almeno contenere:

a) l'esposizione degli obbiettivi della qualità;

b) la descrizione del laboratorio con l'indicazione dei diversi ambienti e la localizzazione dei principali macchinari;

c) l'organigramma del laboratorio;

d) l'elenco degli addetti con l'indicazione, per ciascuno, del livello di competenza e del tipo di rapporto di lavoro;

e) le attività operative e funzionali relative alla qualità in modo che ogni addetto conosca la natura ed i limiti della propria responsabilità;

f) la descrizione di tutte le prove che il laboratorio svolge;

g) la descrizione delle procedure esecutive delle prove;

h) la descrizione delle procedure per la predisposizione del «certificato di prova»;

i) l'elenco di tutte le normative di riferimento;

j) l'inventario delle macchine ed attrezzature utilizzate per le prove, con indicazione, per ogni attrezzatura, delle procedure d'uso di manutenzione, di controllo e di taratura;

k) le procedure generali della garanzia della qualità;

l) le procedure riguardanti le non conformità e le azioni correttive da intraprendere;

m) la procedura per la gestione dei reclami.

Copia del «Manuale delle procedure operative per la garanzia della qualità» è depositato presso il servizio tecnico centrale, dopo la sua approvazione.

Il manuale della qualità deve essere riesaminato periodicamente, da parte della direzione, allo scopo di mantenere l'efficacia delle disposizioni prescritte e garantire l'intervento di eventuali azioni correttive.

Tali riesami devono essere registrati in modo da fornire anche i dettagli di tutte le azioni correttive da intraprendere.

E.1. *Metodi di prova e procedure.*

Il laboratorio di prova deve disporre di istruzioni dettagliate e documentate sull'utilizzazione e il funzionamento di tutte le apparecchiature, sulla manipolazione e la preparazione dei materiali da sottoporre a prova e sulle tecniche di prova normalizzate.

Tutte le istruzioni, le norme, i manuali e i dati di riferimento utilizzati nelle attività del laboratorio devono essere tenuti aggiornati secondo quanto stabilito nel «Manuale della qualità».

Il laboratorio deve utilizzare i metodi e le procedure previste nel «Manuale di qualità», ai fini del rilascio del certificato di prova.

Quando è necessario impiegare metodi di prova o procedure non normalizzate, queste devono essere completamente documentate.

Il laboratorio deve respingere le richieste di prove da eseguire in difformità a norme e/o secondo procedure che rischiano di alterare l'obiettività del risultato o che presentano una scarsa validità.

E.2. *Certificati di prova.*

I risultati della prova di laboratorio formano oggetto del «certificato di prova» che espone con esattezza, chiarezza e senza ambiguità i risultati della prova, le metodologie seguite e tutte le ulteriori informazioni utili.

Per le prove in sito, al rapporto di prova va allegata una corografia in scala opportuna in cui siano indicate l'ubicazione della zona di indagine ed una planimetria in scala opportuna con l'indicazione planoaltimetrica dei punti di indagine.

Ciascun certificato di prova deve contenere almeno:

a) l'identificazione del laboratorio che rilascia il «certificato di prova»;

b) una identificazione univoca del certificato (con un numero progressivo di serie e la data di emissione) e di ciascuna sua pagina ed il numero totale delle pagine;

c) l'identificazione del richiedente il «certificato di prova»;

d) la descrizione e l'identificazione del campione da provare;

e) la data di ricevimento del campione e la data di esecuzione della prova;

f) l'identificazione della specifica di prova o la descrizione del metodo o della procedura di prova;

g) la descrizione, se necessario, della procedura di campionamento;

h) tutte le variazioni, le aggiunte o le esclusioni rispetto alla specifica di prova;

i) l'identificazione di tutti i metodi o le procedure non normalizzate che siano state utilizzate;

j) le misure, gli esami e i loro risultati corredati, se del caso, di tabelle, grafici, disegni e fotografie;

k) le eventuali anomalie riscontrate;

l) una dichiarazione, se necessario, sull'incertezza dei risultati delle misure:

m) la firma e il titolo o un contrassegno equivalente delle persone che hanno assunto la responsabilità tecnica del rapporto di prova.

Inoltre, specificatamente per le prove in sito:

a) l'ubicazione dettagliata dei punti di indagine (corografia e planimetria di dettaglio);

b) l'identificazione della specifica di prova o la descrizione del metodo o della procedura di prova;

c) l'attrezzo di perforazione, il metodo di perforazione ed il tipo di rivestimento;

d) per le prove penetrometriche e per le prove scissometriche il tipo e le caratteristiche dell'attrezzatura;

e) la descrizione, se necessario della procedura di campionamento;

f) il rilievo stratigrafico con la data di inizio e di fine della perforazione, il diametro di perforazione, il diametro degli eventuali rivestimenti, i campioni prelevati ed il tipo di campionatore usato, la profondità e la data di prelievo;

g) il rilievo della falda nel corso della perforazione.

Il formato del certificato di prova deve essere specifico per ciascun tipo di prova; le modalità di esposizione devono essere il più possibile normalizzate.

Correzioni o aggiunte ad un certificato di prova, dopo la sua emissione, devono essere fatte solo per mezzo di un altro documento denominato, per esempio, «emendamento/aggiunta» al certificato di prova, che deve avere i requisiti esposti nei comma precedenti; anche detto documento dovrà essere caratterizzato da un numero di serie, o comunque identificato.

Il certificato non deve contenere valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni sui risultati della prova.

E.3. *Manipolazione dei campioni e degli oggetti sottoposti a prove.*

Al fine di attuare un sistema di identificazione dei campioni che devono essere sottoposti a prove, ed allo scopo di evitare confusioni sia sull'identità dei campioni sia sul risultato delle misure effettuate, ciascun campione deve essere individuato con il relativo numero del verbale di accettazione.

Per ogni campione deve essere definita la provenienza, la data di prelievo e la classe di qualità del campione secondo quanto indicato dalle «Raccomandazioni per la programmazione e lo svolgimento delle indagini geotecniche» A.G.I./1977. Un attento sistema di identificazione delle parti del campione deve essere effettuato dopo l'apertura del campione, nonché durante e dopo lo svolgimento delle prove. La parte del campione non utilizzata deve essere conservata per almeno 6 mesi dopo l'emissione dei certificati di prova e per sessanta giorni i campioni sottoposti a prova di laboratorio, che devono essere rintracciabili ed identificabili.

In tutte le fasi di immagazzinamento, di manipolazione e di preparazione dei campioni per l'esecuzione delle prove, devono essere prese delle precauzioni per evitare il deterioramento degli stessi. Devono essere osservate tutte le istruzioni di accompagnamento ai campioni o agli oggetti, date in proposito.

Devono essere fissate regole precise riguardanti il ricevimento, la conservazione ulteriore dei campioni o degli oggetti.

F - GARANTE ESTERNO.

Il Garante opererà nei confronti del laboratorio in relazione alla sola attività di prove e certificazione prevista dalla concessione e dalle norme tecniche collegate.

Il Garante nominato dal laboratorio interessato, vigilerà sulla conduzione del laboratorio sia da parte del soggetto gestore che da parte del personale tecnico-amministrativo, in modo da assicurare il rispetto delle necessarie condizioni di imparzialità, indipendenza ed integrità.

Il Garante, esperto di provata esperienza e riconosciuta autorevolezza, comunque in possesso di laurea in discipline tecniche, certificherà, attraverso la sua azione di controllo, la correttezza dell'operato del laboratorio stesso nel senso sopra indicato.

Pertanto, nell'ambito della sua funzione il Garante potrà svolgere, con la più ampia libertà, ispezioni e visite di controllo al laboratorio e richiedere i dati e le informazioni che riterrà necessarie.

L'azione del Garante dovrà, nei modi e nelle forme da esso ritenute più opportune, essere indirizzata a:

verificare che siano rigorosamente applicate le procedure operative del «Manuale della qualità», in particolare la gestione delle non conformità; le procedure gestionali che regolano le varie fasi dell'attività di certificazione (ricevimento dei campioni, loro messa a deposito e rintracciabilità, esecuzione delle prove, certificazione);

verificare l'attività dei tecnici, al fine di assicurare che gli addetti alla esecuzione delle prove operino con imparzialità senza interferenze o pressioni da parte di chiunque, persona od organismo interno od esterno al laboratorio. Allo scopo il Garante vigilerà anche su eventuali provvedimenti disciplinari e/o amministrativi, ovvero, più in generale, sul trattamento del personale stesso, in relazione a possibili condizionamenti;

eseguire controlli sulla corretta attuazione delle prescrizioni del «Manuale di garanzia della qualità».

Il Garante sarà tenuto a segnalare per iscritto al Servizio tecnico centrale ed alla direzione del laboratorio, ogni situazione irregolare riscontrata nel corso delle verifiche, o comunque ritenuta tale da doversi segnalare. Una volta l'anno il Garante è tenuto comunque a presentare al servizio tecnico centrale una relazione sull'attività svolta e sui controlli effettuati che contenga nelle conclusioni il proprio parere sull'esistenza delle condizioni di imparzialità, indipendenza ed integrità.

I compiti del Garante non debbono interferire con la sfera delle attribuzioni e degli adempimenti relativi ad altri soggetti e precisati dalla presente circolare, ivi inclusi i compiti consultivi attribuiti al consiglio superiore dei lavori pubblici e quelli istruttori e di controllo attribuiti al servizio tecnico centrale.

Il nominativo del Garante, accompagnato da un dettagliato *curriculum,* è proposto dal laboratorio e sottoposto al preventivo assenso del servizio tecnico centrale, che verificherà anche eventuali motivi di incompatibilità. Il nome del Garante dovrà essere adeguatamente pubblicizzato nell'ambito del laboratorio e della sua attività.

G - DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DEL LABORATORIO:

- Atto costitutivo e successive variazioni (per le società).

- Statuto e successive variazioni (per le società). Al riguardo si precisa che nell'oggetto sociale non devono essere previste attività di progettazione ed esecuzione di opere di ingegneria civile, nonché attività di produzione, rappresentanza, commercializzazione, messa in opera di prodotti o materiali destinati alle opere di ingegneria civile.

- Certificato penale reso:

a) dal titolare, per le ditte individuali;

b) dal legale rappresentante, per le società;

c) dal direttore del laboratorio.

- Dichiarazione di compatibilità resa dal titolare (ditte individuali) o dal legale rappresentante (società), dal direttore del laboratorio e dagli sperimentatori. Per la dichiarazione si suggerisce il seguente schema:

«Il sottoscritto dichiara che non sussiste alcuna incompatibilità fra l'attività esercitata nel laboratorio ed altre attività esterne. In particolare dichiara di non essere direttamente interessato in attività di esecuzione di opere di ingegneria civile; si impegna altresì a non utilizzare le strutture del laboratorio per prove geotecniche sui terreni e/o sulle rocce e/o in sito, riguardanti realizzazioni di ingegeria civile, rispetto alle quali operi in qualità di progettista, direttore dei lavori o collaudatore».

- Per le società, dichiarazione del legale rappresentante circa la presenza o meno nella compagine sociale e/o tra gli amministratori, di soggetti coinvolti nelle attività di cui al punto 3.2 della parte I.

- Dichiarazione di impegno, resa dal titolare o dal legale rappresentante:

«Il sottoscritto..........., in qualità di titolare della ditta.... .... (o legale rappresentante della società........................) si impegna a:

a) chiedere, producendo la necessaria documentazione, il preventivo nulla-osta per qualsiasi variazione dell'assetto proprietario, per eventuale sostituzione del direttore del laboratorio o degli sperimentatori e per eventuale cambio di sede; ciò per consentire all'amministrazione la verifica della permanenza dei presupposti in base ai quali è stata rilasciata la concessione;

b) comunicare tempestivamente al servizio tecnico centrale ogni eventuale variazione sostanziale dell'assetto societario;

c) conservare per sei mesi le parti dei campioni non utilizzati e per sessanta giorni i campioni identificabili sottoposti a prova di laboratorio;

d) comunicare le variazioni del prezziario prima della loro entrata in vigore;

e) non istituire centri di raccolta né centri attrezzati per le prove, fuori della sede autorizzata;

f) controllare che tutte le richieste di prove siano sottoscritte dal direttore dei lavori o dal progettista o da altra figura che abbia titolo in proposito; che dette richieste siano indirizzate direttamente al laboratorio, e che la relativa fatturazione intercorra fra gli interessati ed il laboratorio stesso, con esclusione di eventuali intermediari;

g) non affidare in subappalto, ad altri laboratori, le eventuali prove richieste al laboratorio;

h) rispettare tutte le disposizioni impartite dall'amministrazione circa l'iter amministrativo seguito nell'attività di prove e certificazione».

L'iter amministrativo interno finalizzato al rilascio della certificazione deve comprendere la redazione del verbale di accettazione e della minuta di prova, la tenuta del registro di carico e scarico, l'archiviazione della documentazione di prova e di certificazione, un registro giornaliero delle eventuali attività in sito.

Al riguardo si precisa:

verbale di accettazione: è costituito da un blocco, prenumerato e bollato, contenente tre copie del verbale di accettazione di cui due staccabili: la prima viene consegnata sul momento al committente, la seconda accompagna i campioni nell'iter di prova e deve essere conservata nel fascicolo di prova da archiviare successivamente, la terza resta nel blocco quale riscontro;

registro: esso deve essere prenumerato e bollato, redatto secondo il numero progressivo dei certificati emessi e contenere gli estremi di tutti i passaggi interni dall'accettazione alla fatturazione, con l'indicazione del committente, dei materiali di prova consegnati e relativa identificazione, degli estremi del verbale di accettazione, della data delle prove, degli estremi delle relative fatture;

minuta di prova: è un foglio di lavoro annesso alla seconda copia del verbale di accettazione, contraddistinto dallo stesso numero del verbale di accettazione cui si riferisce, sul quale vengono riportati la data di prova, i risultati e le eventuali osservazioni, ed è firmata dallo sperimentatore esecutore della prova;

archivio; devono essere archiviati per ciascuna richiesta: la lettera di richiesta, la copia del verbale di accettazione, la minuta di prova, la copia del certificato di prova, la copia della fattura. La documentazione d'archivio deve essere conservata per almeno trent'anni, salvo diversa indicazione.

Gli stampati adottati per l'accettazione od altre procedure, nonché la carta intestata del laboratorio, o comunque del soggetto gestore, devono indicare chiaramente il settore di prova per il quale lo stesso è stato autorizzato ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993; ciò al fine di evitare che l'utente possa essere indotto a ritenere che la concessione si riferisca ad altre prove od attività non soggette alla specifica concessione di che trattasi.

I moduli utilizzati per la certificazione devono contenere tutte le indicazioni relative al laboratorio, al richiedente, ai campioni ed alle prove eseguite; devono altresì riportare il numero progressivo del certificato ed il corrispondente numero del verbale di accettazione.

Tutti i certificati emessi devono essere conservati con numero progressivo in apposito raccoglitore da conservare in archivio.

Eventuali procedure informatizzate devono rispettare tutti i requisiti sopra descritti.

H - RIFERIMENTI NORMATIVI.

Le prove oggetto della presente circolare devono essere eseguite in ottemperanza ai seguenti riferimenti normativi:

regio decreto n. 2232 del 16 novembre 1939 «Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione»;

regio decreto n. 2234 del 16 novembre 1939 «Norme per l'accettazione dei materiali per pavimentazioni»;

A.G.I. (1977) «Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche»;

A.G.I. (1994) «Raccomandazioni sulle prove geotecniche di laboratorio»;

CNR UNI 10008/64 «Prove sui materiali stradali. Umidità di una terra»;

CNR UNI 10009/64 «Prove sui materiali stradali. Prova C.B.R.»;

CNR UNI 10010/64 «Prove sulle terre. Peso specifico di una terra»;

CNR UNI 10013/64 «Prove sulle terre. Peso specifico dei grani»;

CNR UNI 10014/64 «Prove sulle terre. Determinazione dei limiti di consistenza (o di Atterberg) di una terra»;

I.S.R.M. (1974) «Determinazione della resistenza a taglio in laboratorio ed in situ»;

I.S.R.M. (1975) «Indagini tecniche in sito»;

I.S.R.M. (1978) «Determinazione della resilienza dell'abrasività e della resistenza all'abrasione delle rocce» (IJRMMS, 15, 89-97);

I.S.R.M. (1978) «Determinazione della resistenza a trazione dei materiali rocciosi» (IJRMMS, 15, 99-103);

I.S.R.M. (1978) «Descrizione quantitativa delle discontinuità negli ammassi rocciosi» (IJRMMS, 15, 319-368) - in traduzione italiana sulla R.I.G. 2/1993;

I.S.R.M. (1979) «Determinazione della resistenza a compressione uniassiale e della deformabilità dei materiali rocciosi» (IJRMMS, 16, 135-140) - in traduzione italiana sulla R.I.G. 3/1993;

I.S.R.M. (1979) «Determinazione di: contenuto d'acqua, porosità, densità, imbibizione e proprietà relative, rigonfiamento, indici di durevolezza» (IJRMMS, 16, 141-156);

I.S.R.M. (1979) «Determinazione della deformabilità in situ della roccia con prove di carico su piastra in superficie ed in foro» (IJRMMS, 16, 195-214) - in traduzione italiana sulla R.I.G. 4/1993;

I.S.R.M. (1981) «Descrizione geotecnica degli ammassi rocciosi» (IJRMMS, 18, 85-110);

I.S.R.M. (1983) «Determinazione della resistenza di materiali rocciosi in prove di compressione triassiale» (IJRMMS, 20, 283-290);

I.S.R.M. (1985) «Determinazione della resistenza a carico puntuale (Point Load Test)» (IJRMMS, 22, 51-60) - in traduzione italiana sulla R.I.G. 1/94;

I.S.R.M. (1988) «Determinazione della tenacità della roccia» (IJRMMS, 25, 71-96) - in traduzione italiana sulla R.I.G. 3/93;

I.S.R.M. (1989) «Prove di laboratorio su rocce argillitiche rigonfianti (IJRMMS, 26, 415-426);

I.S.R.M. (1989) «Prelievo di grandi campioni e prove triassiali su rocce fratturate» (IJRMMS, 26, 427-434).

Per tutte le prove non comprese nei riferimenti normativi predetti potrà farsi riferimento ad altre normative tecniche ed in particolare ai seguenti riferimenti normativi:

U.K. (Gran Bretagna) - B.S. 1377 - B.S. 5930;

U.S.A. - A.S.T.M.

Per le prove per le quali non è disponibile una normativa italiana o straniera di riferimento nel certificato di prova si deve esporre il processo decisionale che ha portato all'adozione della particolare procedura di prova e l'eventuale letteratura scientifica di riferimento.

INDICE DELLE SIGLE RELATIVE ALLA NORMATIVA.

A.G.I. = Associazione geotecnica Italiana;

I.S.R.M. = International Society of Rock Mechanics;

IJRMMS = International Journal of Rock Mechanics & Mining Science & Geomechanical Abstract - Pergamon Press;

R.I.G. = Rivista Italiana di Geotecnica - Napoli;

B.S. = British Standard;

A.S.T.M. = American Society of Testing Materials.

00A3123

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

180° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95, n. 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96, n. 296/96, n. 21/97, n. 42/97, n. 59/97, n. 95/97, n. 106/97, n. 128/97, n. 148/97, n. 201/97, n. 212/97, n. 290/97, n. 27/98, n. 64/98, n. 114/98, n. 135/98, n. 145/98, n. 178/98, n. 222/98, n. 256/98, n. 292/98, n. 19/99, n. 45/99, n. 71/99, n. 119/99, n. 133/99, n. 183/99, n. 203/99, n. 215/99, n. 231/99 e supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 287/99, n. 19/2000, n. 56/2000 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **12150** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "ADLER" MOD. 1949/56
Calibro: mm 7,5 x 54
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 500 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 520
Lunghezza dell'arma: mm 990 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 1010
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA "ADLER S.R.L."
Classe: C 7
Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica "ADLER" possono apparire le sigle: MAS-M 1949/56.

N. **12151** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "ADLER" MOD. 1949/56
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 500 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 520
Lunghezza dell'arma: mm 990 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 1010
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA "ADLER S.R.L."
Classe: C 7
Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica "ADLER" possono apparire le sigle: MAS-M 1949/56.

N. **12152** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "ADLER" MOD. GARAND MODIFICATO
Calibro: .25-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 8
Lunghezza delle canne: mm 595
Lunghezza dell'arma: mm 1090
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA "ADLER S.R.L."
Classe: C 7
Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica "ADLER" potranno apparire marchi e/o sigle di arsenali U.S.A.: Springfield Armory; Winchester; International Harvester, H. & R. e italiani: Beretta, Breda.

N. **12153** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "ADLER" MOD. GARAND U.S. NAVY
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 8
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1105
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA "ADLER S.R.L."
Classe: C 7
Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica "ADLER" potranno apparire marchi e/o sigle di arsenali U.S.A.: Springfield Armory, Winchester, International Harvester, H. & R. e italiani: Beretta, Breda.

N. **12154** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10877/C/91 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "A. GONELLA" MOD. G. 94
Calibro: mm 5,6 x 50 R MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 550
Lunghezza dell'arma: mm 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: GONELLA ANTONIO TITOLARE DELL'ARMERIA: "GONELLA ANTONIO".
Classe: C 5

N. **12155** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10877/C/91 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "A. GONELLA" MOD. G. 94
Calibro: mm 6,5 x 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: GONELLA ANTONIO TITOLARE DELL'ARMERIA "GONELLA ANTONIO".
Classe: C 5

N. **12156** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10877/C/91 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "A. GONELLA" MOD. G. 94
Calibro: mm 6 x 62 R FRERES
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: GONELLA ANTONIO TITOLARE DELL'ARMERIA "GONELLA ANTONIO".
Classe: C 5

N. **12157** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10877/C/91 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "A. GONELLA" MOD. G. 94
Calibro: mm 6,5 x 65 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: GONELLA ANTONIO TITOLARE DELL'ARMERIA "GONELLA ANTONIO".
Classe: C 5

N. **12158** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10877/C/91 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "A. GONELLA" MOD. G. 94
Calibro: mm 7 x 65 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: GONELLA ANTONIO TITOLARE DELL'ARMERIA "GONELLA ANTONIO"
Classe: C 5

N. **12159** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10877/C/91 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "A. GONELLA" MOD. G. 94
Calibro: .223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 550
Lunghezza dell'arma: mm 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: GONELLA ANTONIO TITOLARE DELL'ARMERIA "GONELLA ANTONIO"
Classe: C 5

N. **12160** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6826/C/85 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "AC ARMI SPORT" MOD. 1865 SPENCER CARBINE
Calibro: .44 SMITH & WESSON RUSSIAN
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: mm 509
Lunghezza dell'arma: mm 941
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: CHIAPPA SILVIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ARMI SPORT DI CHIAPPA SILVIA & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. **12161** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6826/C/85 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "AC ARMI SPORT" MOD. 1865 SPENCER CARBINE
Calibro: .45 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: mm 509
Lunghezza dell'arma: mm 941
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: CHIAPPA SILVIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ARMI SPORT DI CHIAPPA SILVIA & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. **12162** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6826/C/85 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "AC ARMI SPORT" MOD. 1865 SPENCER CARBINE
Calibro: .56/50 SPENCER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: mm 509
Lunghezza dell'arma: mm 941
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: CHIAPPA SILVIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ARMI SPORT DI CHIAPPA SILVIA & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. **12163** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.188/C/99 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "ENTREPRISE ARMS" MOD. TACTICAL P 325 PLUS
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: mm 82,5
Lunghezza dell'arma: mm 184,15
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: SCIORILLI GIANLUCA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "A.T.P. S.R.L."
Classe: C 1

N. **12164** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.188/C/99 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: “ENTREPRISE ARMS” MOD. ELITE P 500
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: mm 127
Lunghezza dell'arma: mm 216
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: SCIORILLI GIANLUCA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA “A.T.P. S.R.L.”
Classe: C 1
Nota: Il modello dell’arma può essere denominato anche Tactical P 500.

N. **12165** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.914/C/78 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: “P. ZANARDINI” MOD. PRINZ 2000
Calibro: mm 6,5 x 55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA “M.A.P.I.Z. DI P. ZANARDINI & C. S.N.C.”
Classe: C 5

N. **12166** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.0191/C/92 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: “HARTMANN & WEISS” MOD. MUFLONE
Calibro: mm 6,5 x 68
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: SCARAVELLI EMILIO TITOLARE DELL’ARMERIA “SCARAVELLI EMILIO & C. S.N.C.”
Classe: C 6

N. **12167** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.0191/C/92 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "HARTMANN & WEISS" MOD. ALCE
Calibro: .338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: SCARAVELLI EMILIO TITOLARE DELL'ARMERIA "SCARAVELLI EMILIO & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. **12168** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.0191/C/92 in data 26 genanio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "JOHANN FANZOJ" MOD. ELEPHANT
Calibro: .470 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: SCARAVELLI EMILIO TITOLARE DELL'ARMERIA "SCARAVELLI EMILIO & C. S.N.C."
Classe: C 5

N. **12169** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.0191/C/92 in data 26 genanio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "JOHANN FANZOJ" MOD. CARPATHIAN
Calibro: mm 6,5 x 57 R
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: SCARAVELLI EMILIO TITOLARE DELL'ARMERIA "SCARAVELLI EMILIO & C. S.N.C."
Classe: C 5

N. **12170** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.0191/C/92 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "JOHANN FANZOJ" MOD. KUDU
Calibro: mm 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: SCARAVELLI EMILIO TITOLARE DELL'ARMERIA "SCARAVELLI EMILIO & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. **12171** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.0191/C/92 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "JOHANN FANZOJ" MOD. ROEBUCK
Calibro: .243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: SCARAVELLI EMILIO TITOLARE DELL'ARMERIA "SCARAVELLI EMILIO & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. **12172** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.0191/C/92 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "JOHANN FANZOJ" MOD. DEER
Calibro: .270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: SCARAVELLI EMILIO TITOLARE DELL'ARMERIA "SCARAVELLI EMILIO & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. **12173** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.0191/C/92 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "JOHANN FANZOJ" MOD. ORIX
Calibro: .375 HOLLAND & HOLLAND
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: SCARAVELLI EMILIO TITOLARE DELL'ARMERIA "SCARAVELLI EMILIO & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. **12174** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.0191/C/92 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "JOHANN FANZOJ" MOD. ELAND
Calibro: .375 HOLLAND & HOLLAND
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: SCARAVELLI EMILIO TITOLARE DELL'ARMERIA "SCARAVELLI EMILIO & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. **12175** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.0191/C/92 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "JOHANN FANZOJ" MOD. BUFFALO
Calibro: .416 RIGBY
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: SCARAVELLI EMILIO TITOLARE DELL'ARMERIA "SCARAVELLI EMILIO & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. **12176** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.0191/C/92 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "VERRES" MOD. SANGLIER
Calibro: mm 8 x 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: SCARAVELLI EMILIO TITOLARE DELL'ARMERIA "SCARAVELLI EMILIO & C. S.N.C."
Classe: C 5

N.**12177** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654/C/79 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "ZOLI ANTONIO" MOD. SERIE 3 EXPRESS
Calibro: mm 7 x 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 550
Lunghezza dell'arma: mm 1085
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: ZOLI PAOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ZOLI ANTONIO S.P.A."
Classe: C 5

N. **12178** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654/C/79 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "ZOLI ANTONIO" MOD. SERIE 3 EXPRESS
Calibro: mm 8 x 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 550
Lunghezza dell'arma: mm 1085
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: ZOLI PAOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ZOLI ANTONIO S.P.A."
Classe: C 5

N. **12179** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654/C/79 in data 26 gennaio 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "ZOLI ANTONIO" MOD. SERIE 3 EXPRESS
Calibro: mm 9,3 x 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 550
Lunghezza dell'arma: mm 1085
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: ZOLI PAOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ZOLI ANTONIO S.P.A."
Classe: C 5

NOTE

Al n. **4692** del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione "PIETRO BERETTA" mod. 98 F cal. mm 9 x 21 I.M.I. (canna mm 125) è inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di un kit di conversione (canna, otturatore con mire regolabili, portamolla e molla di recupero e due caricatori della capacità di 10 colpi), mod. 92-22 P. kit in calibro .22 L.R., prodotta dalla Fabbrica d'Armi "Pietro BERETTA S.p.a."
Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi nella seduta del 14 dicembre 1999.

Ai numeri **10398** e **10401** del Catalogo è inserita la seguente nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche WITNESS P-C.
Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi nella seduta del 14 dicembre 1999.

Ai numeri **11380**, **11381**, **11469**, **11470**, **11474** e **11475** del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: mm 5,6 x 50 R Magnum, .243 Winchester con canna lunga mm 560, mm 6 x 62 Freres, mm 6,5 x 57 R, mm 7 x 65 R con canna lunga mm 610.
Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi nella seduta del 14 dicembre 1999.

Al n. **11522** del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione "BERETTA" mod. 8040 D, 8040 G, 8040 F, cal. .357 Sig (canna mm 92) è inserita la seguente nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 8357 D.
Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi nella seduta del 14 dicembre 1999.

Al n. **11523** del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica singola e doppia azione "BERETTA" mod. 8040 F, 8040 G cal. .357 Sig (canna mm 92) è inserita la seguente nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 8357 F e 8357 G.
Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi nella seduta del 14 dicembre 1999.

Al n. **11693** del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica singola e doppia azione "BERETTA" mod. 9000 S Hellcat F cal. 40 Smith & Wesson (canna mm 88) è inserita la seguente nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche: 9000 S e 9000 S Thundercat.
Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi nella seduta del 14 dicembre 1999.

Al n. **11694** del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione "BERETTA" mod. 9000 S Hellcat D cal. .40 Smith & Wesson (canna mm 88) è inserita la seguente nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche: 9000 S Type D e 9000 S Thundercat Type D.
Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi nella seduta del 14 dicembre 1999.

Ai numeri **11655** e **11657** del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: mm 6 x 62 Freres, mm 6,5 x 57 R, mm 7 x 65 R, .25-06 Remington, .243 Winchester con canna lunga mm 610.
Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi nella seduta del 14 dicembre 1999.

Al n. **11656** del Catalogo dove è iscritto il fucile a caricamento successivo e singolo (manuale) "WIFRA ARMI" mod. Viper cal. mm 7 x 65 R (canna a profilo esterno tronco conico mm 610) è inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: mm 5,6 x 50 R Magnum con canna lunga mm 560; mm 6 x 62 Freres, mm 6,5 x 57 R, .25-06 Remington, .243 Winchester con canna lunga mm 610.
Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi nella seduta del 14 dicembre 1999.

RETTIFICHE

Ai numeri **11512**, **11513**, **11514** e **11515** del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: mm 121 leggasi: Lunghezza delle canne mm: 125.

00A3170

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 22 marzo 2000

Dollaro USA	0,9603
Yen giapponese	102,88
Dracma greca	333,95
Corona danese	7,4469
Corona svedese	8,3640
Sterlina	0,61250
Corona norvegese	8,1475
Corona ceca	35,562
Lira cipriota	0,57501
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,85
Zloty polacco	3,9003
Tallero sloveno	202,9277
Franco svizzero	1,6095
Dollaro canadese	1,4106
Dollaro australiano	1,5817
Dollaro neozelandese	1,9700
Rand sudafricano	6,2007

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A3492

Cancellazione dell'Associazione costituita tra CRESME Ricerche S.p.a e CIDS S.p.a dall'elenco dei soggetti convenzionati per l'assistenza tecnica amministrativa dei patti territoriali.

Con decreto n. 2076 del 23 novembre 1999 a firma del direttore generale del servizio per la programmazione negoziata è stata disposta la cancellazione dall'elenco dei soggetti convenzionati per l'assistenza tecnico amministrativa dei patti territoriali dell'Associazione costituita tra CRESME Ricerche S.p.a. e CIDS S.p.a. in seguito a richiesta.

00A3119

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Centralvet S.p.a.».

Decreto n. 12 del 29 febbraio 2000

Medicinale veterinario prefabbricato OSSITETRACICLINA 20% CENTRALVET S.p.a. (ex integratore medicato Ossicalf 200).

Titolare A.I.C.: Centralvet S.p.a., con sede legale e fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni, 15, codice fiscale n. 09032600158;

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Porto Empedloche (Agrigento) e le officine delle ditte U.C.L. S.p.a. Brescia, Simb S.r.l., Cavriago (Reggio Emilia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg, A.I.C. n. 102702014;

sacco da 1 kg, A.I.C. n. 102702038;

sacco da 5 kg, A.I.C. n. 102702040.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono: Ossitetraciclina 200 g;

eccipienti:

silice colloidale 5 g;

destrosio q.b. a 1000 g;

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, tacchini;

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: pasteurellosi, affezioni complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e dirigente, polmoniti enzootiche;

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

tacchini: malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali, e dell'apparato genitale, setticemie batteriche;

Tempo di attesa: vitelli 10 gg; suini 9 gg; tacchini 8 gg;

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3046

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Industria italiana integratori-Trei S.p.a.».

Decreto n. 43 del 1º marzo 2000

Medicinale veterinario prefabbricato OSSITETRACICLINA 20% INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI-TREI S.p.a. (ex integratore medicato Kyroxy 200 S).

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori-trei S.p.a., con sede legale e fiscale in Modenavia Pietro Bembo, 12, codice fiscale n. 00177780350;

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Modena, via Pietro Bembo, 12.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

busta da 1 kg, A.I.C. n. 102772011;

sacco da 5 kg, A.I.C. n. 102772023.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: ossitetraciclina 200 g.

eccipienti: destrosio q.b. a 1000 g;

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, polli da carne, tacchini, galline ovaiole, conigli.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli: pasteurellosi, affezioni complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e digerente, polmoniti enzootiche;

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

polli da carne, tacchini e galline ovaiole: malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali, e dell'apparato genitale, setticemie batteriche;

conigli: colibacillosi, salmonellosi, pasteurellosi;

Tempo di attesa: vitelli da latte 10 gg; suini 9 gg; polli da carne 5 gg; tacchini 8 gg; galline ovaiole 2 gg (uova); conigli 8 gg.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3047

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Pane di Altamura»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta «Pane di Altamura» ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio per la tutela del «Pane di Altamura», con sede in Altamura (Bari), esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità - via XX Settembre n. 20, 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorso tale termine, in assenza di dette istanze o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata ai competenti Organi comunitari ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pane di Altamura»

Art. 1.

La denominazione d'origine protetta «Pane di Altamura» è riservata al pane che risponde ai requisiti e alle condizioni poste dal regolamento CEE n. 2081/92 e alle prescrizioni imposte dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine protetta «Pane di Altamura» è propria del pane ottenuto mediante l'antico sistema di lavorazione (a lievito madre o pasta acida-sale marino-acqua) e dall'impiego di semole rimacinate di varietà di grano duro coltivato nei territori dei comuni della Murgia nord-occidentale indicati all'art. 5 e specificati nell'allegato K.

Art. 3.

La zona di produzione del «Pane di Altamura» comprende soltanto il territorio amministrativo del comune di Altamura, in provincia di Bari. Gli impianti per la produzione del pane devono essere alimentati preferibilmente a legna o a gas in maniera indiretta o in maniera diretta, con le deroghe consentite dalla legge.

Art. 4.

La materia prima impiegata consiste in un rimacinato di semola di grano duro ricavato dalla macinazione di grani duri delle varietà appulo, arcangelo, duilio, simeto prodotte nel territorio delimitato nell'allegato K, da sole o congiuntamente, in ragione di almeno l'80%, mentre per la restante quota è prevista l'utilizzazione di altre varietà, sempre prodotte sul territorio predetto. Le caratteristiche chimico-fisiche dei grani e delle semole devono essere certificate e rispondere alla parametrizzazione della tabella numero 1. I rimacinati devono essere ottenuti da processi di lavorazione molitori del tutto analoghi a quelli attualmente in uso nel territorio di Altamura di seguito descritti. I molini operanti nella predetta zona sono attrezzati di macchine dotate di coppia di cilindri metallici di diametro differenziato e dotati di diverse asperità disposti in maniera da essere progressivamente sempre più vicini tra loro. La velocità di rotazione è di circa 300 giri al minuto, la temperatura di esercizio non superiore ai 40 °C. Una simile struttura, mediante le azioni di sfregamento, provoca la rottura della maggior parte delle cellule dello strato aleuronico del chicco, impregnando cosi del prezioso olio di germe la rimacinata di grano duro. I molini per la lavorazione dei rimacinati sono soltanto quelli ricadenti nel territorio di produzione dei grani, definito in dettaglio all'art. 5 e nell'allegato K. I predetti sfarinati e i metodi tradizionali di lavorazione della panificazione, concorrono alla produzione del pane, le cui caratteristiche sono riportate nell'art. 7.

I grani duri devono essere caratterizzati dai parametri riportati nella tabella 1, di seguito riportata.

TABELLA 1

Il grano utilizzato per la panificazione deve avere i requisiti di seguito elencati.

Grano duro	Requisiti unità
Peso elettrolitico > /	78 kg/hl
Proteine (Ntot x 5,70) > /	11 % s.s.
Ceneri <	2,2 % s.s.
Glutine secco > /	9,0 % s.s.

Semole di grano duro	
Indice di glutine <	80
Indice di giallo > /	20

Il pane prodotto è considerato di qualità «unica», perché derivato da ottimi grani duri, ottenuti in un ambiente con specifici fattori geografico-ambientali, da cui è caratterizzato il territorio della Murgia nord-occidentale e dall'impiego di acqua potabile normalmente utilizzata sul territorio.

Il territorio interessato è l'unica parte del territorio pugliese che conserva i caratteri strutturali, fisiografici e ambientali prossimi a quelli originari. Tali caratteristiche sono:

territorio mai assoggettato a ingressione marina;

forme e sistemi carsici epi ed ipogei poco diffusi;

idrografia autoctona;

temperatura di immissione dell'acqua in sottosuolo con valore medio di 12 °C;

clima mediterraneo umido mesotermico;

asetticità dell'ambiente dovuta alle precipitazioni solide;

permeabilità del suolo 10^–5÷10^–6 cm/sec;

composizione chimica dei suoli.

Art. 5.

Il territorio di produzione dei grani impiegati per ottenere semole rimacinate comprende i territori dei comuni di: Altamura-Gravina di Puglia-Poggiorsini-Spinazzola-Minervino Murge ed è rappresentato nelle carte in scala 1:25.000 dall'IGMI riprodotte nell'allegato K di seguito elencate:

Foglio 175-tavolette: II NE Villaggio Gaudiano;

Foglio 176-tavolette: IV SO Canosa di Puglia III NO Lamalunga-III NE Minervino Murge-III SO Montemilone; III SE Fermata di Acquatetta-II SO Montecaccia;

Foglio 188-tavolette: IV NO Palazzo San Gervasio - IV NE Spinazzola-I NO Stazione di Poggiorsini-I SO Poggiorsini-II NO Notargiacomo-I NE Serra Ficaia-I SE Murgetta-II NE Gravina in Puglia-II SE S. Maria d'Irsi;

Foglio 189-tavolette: IV NO Murgia del Ceraso-IV SO Stazione di Altamura-III NO Altamura III SO Madonna di Picciano-IV NE Toritto-IV SE Masseria Pescariello-III NE Stazione Casal Sabini-III SE Matera Nord-I SO Cassano delle Murge-II NO Santeramo in colle.

Art. 6.

Le fasi e le modalità di produzione del «Pane di Altamura» sono le seguenti:

Impasto:

1) il lievito madre viene ottenuto con minimo tre rinnovi per aumentare la massa fermentata mediante l'aggiunta di acqua e semola di grano duro, nella percentuale del 20% rispetto al quantitativo di semola rimacinata di grano duro da impastare;

2) dosi e composizione dell'impasto: per ql 1 di semola rimacinata di grano duro necessitano kg 20 (20%) di lievito naturale, kg 2 (2%) di sale marino, lt 60 (60%) circa di acqua alla temperatura di 18º C;

3) l'operazione d'impasto deve durare 20 minuti, utilizzando una impastatrice a bracci tuffanti;

4) l'acqua da utilizzare per l'impasto deve essere potabile e distribuita sul territorio. L'acqua utilizzata per l'impasto è certificata in dettaglio dall'Ente gestore dell'acquedotto. Si prescrive che l'acqua venga analizzata con frequenza annuale e che la relativa certificazione sia resa nota mediante affissione all'albo pretorio del comune di Altamura. In ogni caso la caratterizzazione dell'acqua dovrà rispondere ai seguenti parametri:

incolore, insapore, inodore;
temperatura compresa fra 12º e 15º C;
ph compreso fra 7 e 8,5;
durezza totale compresa fra 14,5 e 15,5 GF;
contenuto calcio (Ca++) compreso fra 46 e 55 mg/l;
alcalinità (CaCO3) compreso fra 130 e 160 mg/l;
ione nitroso assente;
ione ammonio assente;
contenuto sodio minore di 5-6 mg/l;
contenuto potassio compreso fra 1,5 e 2,5 mg/l;
coliformi-fecali-enterococchi-spore 0 nct/100 ml.

Lievitazione e prima fase di riposo

A ultimazione dell'operazione d'impasto è necessario coprire la massa con un telo di cotone di un certo spessore per poter ottenere una lievitazione a temperatura omogenea. In questa condizione l'impasto deve riposare per almeno novanta minuti.

Modellatura e seconda fase di riposo

A conclusione della precedente fase di lavorazione, si procede con la pesatura e la prima modellatura che vengono effettuate manualmente per consentire alla massa di essere raccolta nel suo naturale involucro fibroso. In questa condizione la pasta resta per trenta minuti;

Rimodellatura e terza fase di riposo

Si esegue una ulteriore modellatura manuale, seguita da un periodo di riposo di almeno quindici minuti.

Infornata e cottura

Prima di essere infornata la «pagnotta» viene capovolta e con una leggera pressione della mano, esercitata su un lato, viene accompagnata nel forno. Il forno è alimentato preferibilinente a legna o a gas, a riscaldamento indiretto, e deve raggiungere la temperatura di 250 ºC. È consentita la commercializzazione, all'interno del territorio definito all'art. 3 del presente disciplinare di produzione, secondo le disposizioni in esso contenute, del pane di Altamura ottenuto mediante cottura in forni a legna a riscaldamento diretto alimentati con legna del genere quercia.

La prima parte della cottura avviene a forno aperto. Dopo quindici minuti, si procede a chiudere la bocca del forno e si lascia cuocere per altri quarantacinque minuti.

Sfornatura

La bocca del forno viene lasciata aperta per almeno cinque minuti per consentire la fuoriuscita del vapore e per favorire, di conseguenza, l'asciugamento della crosta che diventa croccante. Si procede, quindi, a sfornare le pagnotte di pane, che vengono adagiate su assi in legno.

Art. 7.

Il «Pane di Altamura» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) pagnotta in pezzatura non inferiore a 0,5 kg nella tradizionale forma accavallata (denominato localmente skuanète) con baciature ai fianchi, o bassa (denominato localmente a cappidd d'prèvte) senza baciature;

b) spessore della crosta di almeno 3 mm;

c) mollica di colore giallo paglierino caratterizzata da alveolazione omogenea;

d) profumo caratteristico;

e) umidità non superiore al 33%.

Art. 8.

Al conferimento della DOP saranno istituiti:

elenchi, depositati presso i rispettivi comuni, dei produttori di grano duro nel territorio di interesse;

elenchi, depositati presso i rispettivi comuni, degli imprenditori molitori impegnati a trasformare in semole rimacinate, destinate alla panificazione, la materia prima proveniente dai fornitori di grano del territorio;

elenco dei panificatori impegnati a produrre «Pane di Altamura» secondo i criteri del presente disciplinare, depositato presso il comune di Altamura.

Tali elenchi dovranno essere depositati presso l'Ente Regione e presso l'organismo designato o autorizzato a svolgere le attività di controllo ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Art. 9.

L'immissione al consumo avverrà nelle pezzature non inferiore a 0,5 kg, sia nella tradizionale forma di cui all'art. 7, sia nella forma bassa, con contrassegno identificativo riportante la dicitura «Pane di Altamura».

Il prodotto finito sarà confezionato in termodetraibile microforato con etichetta riportante:

1) elenco degli ingredienti, ditta di produzione;

2) data di scadenza;

3) logo (come descritto al successivo art. 11);

4) in alternativa senza alcun involucro con la sola apposizione sul prodotto finito di un bollino in materiale biologico riportante le caratteristiche prima elencate e la dicitura «Pane di Altamura».

Art. 10.

I controlli di cui all'art. 10 del regolamento n. 2081/92, saranno effettuati da un'autorità pubblica designata o un organismo privato autorizzato, in possesso dei requisiti di cui alle norme EN 45011.

Art. 11.

Sulle etichette dovrà comparire il contrassegno riportato nell'allegato 1, da utilizzare in modo inscindibile con la denominazione di origine protetta facente parte integrante del presente disciplinare. Il simbolo grafico è composto da «Scudo Sannitico sormontato da corona-arma a quattro quarti a due a due rossi e bianchi». Al centro dell'ovale compare, in orizzontale, su tre allineamenti, la scritta «Pane dop di Altamura».

ALLEGATO 1

Puntinato: 100% pantone 323 cv;

Pane dop di Altamura: carattere arial, dimensione 71,1 punti-stile grassetto, spessore linea ovale 0,040;

Asse maggiore ovale 17,5 cm;

Asse minore ovale 13 cm;

Le dimensioni del logotipo non dovranno essere inferiori a 10 cm × 7 cm;

Giallo: 100% pantone yellow cv;

Viola: 100% pantone 228 cv;

Bianco: 100% pantone trans. white cv;

Verde: 100% pantone 334 cv;

Rosso: 100% pantone warm red cv;

Bordo ovale: 100% pantone violet cv.

00A3048

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero della sanità del 28 febbraio 2000 recante: «Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Cardioten"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 16, prima colonna, dove è scritto: «Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio...», leggasi: «Revoca *della sospensione* dell'autorizzazione all'immissione in commercio...».

00A3441

Comunicato relativo all'estratto del decreto di modifica di A.I.C. n. 30 del 13 gennaio 2000 del Ministero della sanità recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Kytril"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 21 febbraio 2000).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 12, seconda colonna, dove è scritto: «"0,2 mg/ml soluzione orale" 1 flacone da 30 ml - A.I.C. n. *028093066*.», leggasi: «"0,2 mg/ml soluzione orale" 1 flacone da 30 ml - A.I.C. n. *028093096*.».

00A3442

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.